



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

216^a seduta pubblica (pomeridiana):
mercoledì 19 settembre 2007

Presidenza del vice presidente Calderoli,
indi del vice presidente Caprili

INDICE GENERALE

| | |
|---|-----------------------|
| <i>RESOCONTO SOMMARIO</i> | <i>Pag. VII-XXVII</i> |
| <i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i> | 1-69 |
| <i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i> | 71-135 |
| <i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i> | 137-162 |

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

| | |
|------------------------------|--------|
| PRESIDENTE | Pag. 1 |
| STORACE (Misto-LD) | 1 |

| | |
|---|---|
| PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTORONICO | 2 |
|---|---|

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1677) *Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale* (Approvato dalla Camera dei deputati)

(29) **MANZIONE.** – *Norme in materia di sicurezza stradale per impedire la manomissione delle centraline elettriche degli autoveicoli*

(378) **MAZZARELLO.** – *Modifiche al codice della strada in materia di patente a punti e di confisca dei ciclomotori*

(530) **BULGARELLI.** – *Disposizioni per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della rete stradale per i motoveicoli*

(671) **PIANETTA.** – *Modifiche all'articolo 171 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di casco protettivo elettronico*

(706) **SCALERA.** – *Misure per la sicurezza stradale e contro la guida in stato di ebbrezza*

(708) **SCALERA.** – *Disposizioni relative a dispositivi di sicurezza sugli autoveicoli*

(914) **CICOLANI.** – *Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale*

(1138) **PONTONE e MUGNAI.** – *Modifica all'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sequestro dei ciclomotori e dei motoveicoli e razionalizzazione delle sanzioni*

(1290) **DIVINA.** – *Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale*

(1388) **LEGNINI e CALVI.** – *Modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di richiesta di sospensione delle sanzioni accessorie, di termini per la notifica delle violazioni non immediatamente contestate e di riduzione dei termini per l'adozione della decisione sui ricorsi al prefetto, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione*

(1424) **COMINCIOLI ed altri.** – *Norme sul trasporto di minori sui ciclomotori e motoveicoli*

(1425) **CUTRUFO ed altri.** – *Disposizioni a sostegno della mobilità su due ruote e modifiche al codice della strada*

(1462) **DIVINA.** – *Modificazioni all'articolo 116 del Codice della strada. Istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente*

(1603) **BENVENUTO e MARCORA.** – *Riduzione dei canoni di accesso stradale ai fondi rustici ed ai fabbricati rurali*

(1611) **EUFEMI.** – *Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina degli accessi stradali nei fondi rustici*

(1664) **ALFONZI.** – *Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina degli accessi stradali nei fondi rustici*

(Relazione orale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Costituente Socialista: Misto-CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1677 con il seguente titolo: Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

| | |
|---|------------------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 3, 4, 5 e <i>passim</i> |
| BIANCHI, ministro dei trasporti | 3, 4, 5 e <i>passim</i> |
| STORACE (Misto-LD) | 3, 10, 14 e <i>passim</i> |
| FILIPPI (Ulivo), relatore | 4, 9, 10 e <i>passim</i> |
| PETERLINI (Aut) | 6, 42 |
| DIVINA (LNP) | 7, 32 |
| STIFFONI (LNP) | 11, 23, 29 e <i>passim</i> |
| POLLEDRI (LNP) | 11, 29 |
| MAURO (FI) | 12 |
| FANTOLA (UDC) | 13, 39 |
| EUFEMI (UDC) | 14, 17 |
| VANO (RC-SE) | 15 |
| CICOLANI (FI) | 19 |
| DONATI (IU-Verdi-Com) | 19, 37 |
| MARTINAT (AN) | 20, 24, 25 e <i>passim</i> |
| FAZIO (Aut) | 20 |
| LOSURDO (Misto-LD) | 25, 27 |
| TREMATERRA (UDC) | 26, 30 |
| MALAN (FI) | 28 |
| BAIO (Ulivo) | 34 |
| GRILLO (FI) | 41 |
| CUTRUFO (DCA-PRI-MPA) | 43 |
| MAZZARELLO (Ulivo) | 45 |
| STEFANI (LNP) | 46 |
| Votazioni nominali con scrutinio simultaneo | 11, 12, 18 e <i>passim</i> |

SULL'ASSASSINIO DEL DEPUTATO LIBANESE ANTOINE GHANEM

| | |
|-------------------|--------|
| PRESIDENTE | 47, 48 |
| BUTTIGLIONE (UDC) | 47 |

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione

(1214-B) Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

| | |
|--|----------------------------|
| DAVICO (LNP) | 49, 56, 57 e <i>passim</i> |
| MARCONI (UDC) | 51 |
| * VALDITARA (AN) | 53, 62 |
| RANIERI (Ulivo), relatore | 55, 56 |
| MODICA, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca | 55, 56 |
| ASCIUTTI (FI) | 56, 58, 62 |
| MELE (SDSE) | 58 |
| BARBATO (Misto-Pop-Udeur) | 59 |
| PELLEGATTA (IU-Verdi-Com) | 59 |
| CAPELLI (RC-SE) | 60 |
| SOLIANI (Ulivo) | 64 |
| Votazioni nominali con scrutinio simultaneo | 57, 65 |

DISEGNI DI LEGGE E DOCUMENTI

Seguito della discussione congiunta:

(1448) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007 (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

e del documento:

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2006)

Stralcio dell'articolo 8 del testo proposto dalla Commissione (1448-bis):

| | |
|---|---------------------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 65, 66, 67 e <i>passim</i> |
| ENRIQUES (Ulivo), relatore | 65 |
| BONINO, ministro del commercio internazionale e ministro per le politiche europee | 65 |
| DE PETRIS (IU-Verdi-Com) | 66 |
| ALLOCCA (RC-SE) | 66 |
| CALDEROLI (LNP) | 66 |
| BARBATO (Misto-Pop-Udeur) | 67 |
| GIRFATTI (DCA-PRI-MPA) | 67 |
| VEGAS (FI) | 67 |
| PROCACCI (Ulivo) | 68 |
| Votazioni nominali con scrutinio simultaneo | 68 |

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 2007

69

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1677:

| | |
|--|----|
| Articolo 15 ed emendamento | 71 |
| Articolo 16 ed emendamenti | 72 |
| Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 16 | 81 |
| Articoli 17 e 18 | 82 |
| Articolo 19 ed emendamenti | 83 |
| Articolo 20 ed emendamenti | 85 |
| Articolo 21 ed emendamenti | 86 |
| Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 21 | 87 |
| Articolo 22, emendamenti e ordine del giorno | 88 |
| Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 22 | 91 |
| Articolo 23 | 91 |
| Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 23 | 93 |
| Articolo 24 ed emendamenti | 95 |

| | | | |
|--|---------|---|----------|
| Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 24 | Pag. 97 | DISEGNO DI LEGGE N. 1448 E DOCUMENTO LXXXVII, N. 2 | |
| Articolo 25 | 100 | Articolo 8, proposta di stralcio ed emendamenti | Pag. 132 |
| Articolo 26 ed emendamenti | 100 | | |
| Articolo 27 ed emendamenti | 102 | ALLEGATO B | |
| Articolo 28 ed emendamenti | 104 | INTERVENTI | |
| Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 28 | 107 | Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Barbato sul disegno di legge n. 1214-B | 137 |
| Articolo 29 ed emendamenti | 107 | Dichiarazione di voto del senatore Barbato sul disegno di legge n. 1448 | 139 |
| Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 29 e ordine del giorno | 109 | Dichiarazione di voto del senatore Procacci sul disegno di legge n. 1448 | 141 |
| Articolo 30 ed emendamento | 110 | VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . | 145 |
| Articolo 31, emendamenti e ordine del giorno | 111 | CONGEDI E MISSIONI | 156 |
| Articolo 32 ed emendamento | 116 | INDAGINI CONOSCITIVE | |
| Articolo 33 ed emendamenti | 117 | Annunzio | 156 |
| Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 33 | 118 | GOVERNO | |
| Articoli 34 e 35 | 119 | Trasmissione di atti per il parere | 156 |
| Articolo 36 ed emendamenti | 120 | INTERROGAZIONI | |
| Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 36 | 122 | Annunzio | 69 |
| Articolo 37 ed emendamento | 124 | Interrogazioni | 157 |
| Articolo 38 | 125 | | |
| Proposta di coordinamento | 125 | | |
| DISEGNO DI LEGGE N. 1214-B: | | | |
| Ordine del giorno | 125 | | |
| Articolo 1, emendamenti e ordine del giorno | 126 | | |
| Articolo 2 | 132 | | |

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta inizia alle ore 16,33.

Sul processo verbale

EUFEMI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta di ieri.

STORACE (*Misto-LD*). Chiede che sul caso da lui sollevato nella seduta di ieri dell'assistenza sanitaria nei confronti di Giampiero Steccato risulti nel processo verbale l'impegno assunto dal presidente Marini.

PRESIDENTE. Ne prende atto e dispone l'integrazione.

Il Senato approva il processo verbale della seduta di ieri, con l'integrazione richiesta dal senatore Storage.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,37 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1677) *Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale (Approvato dalla Camera dei deputati)*

(29) **MANZIONE.** – *Norme in materia di sicurezza stradale per impedire la manomissione delle centraline elettriche degli autoveicoli*

(378) **MAZZARELLO.** – *Modifiche al codice della strada in materia di patente a punti e di confisca dei ciclomotori*

(530) **BULGARELLI.** – *Disposizioni per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della rete stradale per i motoveicoli*

(671) **PIANETTA.** – *Modifiche all'articolo 171 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di casco protettivo elettronico*

(706) **SCALERA.** – *Misure per la sicurezza stradale e contro la guida in stato di ebbrezza*

(708) **SCALERA.** – *Disposizioni relative a dispositivi di sicurezza sugli autoveicoli*

(914) **CICOLANI.** – *Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale*

(1138) **PONTONE e MUGNAI.** – *Modifica all'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sequestro dei ciclomotori e dei motoveicoli e razionalizzazione delle sanzioni*

(1290) **DIVINA.** – *Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale*

(1388) **LEGNINI e CALVI.** – *Modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di richiesta di sospensione delle sanzioni accessorie, di termini per la notifica delle violazioni non immediatamente contestate e di riduzione dei termini per l'adozione della decisione sui ricorsi al prefetto, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione*

(1424) **COMINCIOLI ed altri.** – *Norme sul trasporto di minori sui ciclomotori e motoveicoli*

(1425) **CUTRUFO ed altri.** – *Disposizioni a sostegno della mobilità su due ruote e modifiche al codice della strada*

(1462) **DIVINA.** – *Modificazioni all'articolo 116 del Codice della strada. Istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente*

(1603) **BENVENUTO e MARCORA.** – *Riduzione dei canoni di accesso stradale ai fondi rustici ed ai fabbricati rurali*

(1611) EUFEMI. – Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina degli accessi stradali nei fondi rustici

(1664) ALFONZI. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina degli accessi stradali nei fondi rustici

(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1677 con il seguente titolo: Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1677, nel testo proposto dalla Commissione. Passa all'esame dell'articolo 15 e dell'emendamento ad esso riferito.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Ritira l'emendamento 15.800.

Il Senato approva l'articolo 15.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 16 e degli emendamenti ad esso riferiti, avvertendo che gli emendamenti 16.801, 16.151, 16.150, 16.900 e 16.901 sono stati trasformati rispettivamente negli emendamenti 16.800/1, 16.800/2, 16.800/3, 16.800/4 e 16.800/5.

STORACE (*Misto-LD*). Gli emendamenti 16.800/4 e 16.800/5 propongono un incremento delle sanzioni amministrative e penali per il caso in cui, in conseguenza di incidente stradale, vengano distrutti o danneggiati impianti o cose di pubblica utilità.

FILIPPI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 16.800 (testo 3) e contrario sui restanti emendamenti. In particolare gli emendamenti 16.800/4 e 16.800/5 non sono accoglibili in quanto non risulta chiaramente l'imputazione della responsabilità del danno alle cose pubbliche.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

STORACE (*Misto-LD*). Anziché esprimersi in senso contrario il relatore avrebbe potuto proporre una riformulazione degli emendamenti 16.800/4 e 16.800/5.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Con riguardo al danneggiamento di cose di pubblica utilità, rileva la difficoltà di accertare la responsabilità soggettiva e quindi la condotta da sottoporre a sanzione.

PETERLINI (*Aut*). La riformulazione operata dal Governo in tema di sanzioni per la guida in stato di ebbrezza raccoglie l'indicazione fornita di graduare l'impianto sanzionatorio, anche se le misure detentive in caso di leggero tasso alcolemico rimangono troppo pesanti. Tale gradualità viene inspiegabilmente a cadere in caso di rifiuto del conducente a sottoporsi al controllo del tasso alcolemico, per il quale sono previste sanzioni amministrative e penali severissime indipendentemente dall'effettivo stato del guidatore.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. L'articolo sostitutivo proposto dal Governo reintroduce la sanzione anche per il caso in cui ci si rifiuti di sottoporsi ad accertamento mediante etilometro. Per quanto riguarda la fascia di minore ebbrezza, la sanzione amministrativa è stata ridotta, ma è opportuno non inviare un messaggio ambiguo attenuando la sanzione penale.

DIVINA (*LNP*). L'articolo proposto dal Governo appare privo di equilibrio e di equità considerato che propone sul piano amministrativo sanzioni molto elevate che difficilmente potranno essere corrisposte dalla gran parte dei cittadini, nonché sanzioni per il caso di guida sotto un leggero tasso alcolemico molto più elevate che non per il caso di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, con ciò inviando un messaggio fuorviante in particolare ai giovani. (*Applausi dal Gruppo LNP e dei senatori Carrara e Scotti*).

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 16.800 (testo 3)/1, 16.800 (testo 3)/2, 16.800 (testo 3)/3, 16.800 (testo 3)/4, 16.800 (testo 3)/5. Il Senato approva l'emendamento 16.800 (testo 3), interamente sostitutivo dell'articolo, con la conseguente preclusione degli emendamenti 16.2, 16.14, 16.21, 16.23, 16.24, 16.902 e 16.157.

Respinto l'emendamento 16.0.1, sono approvati gli articoli 17 e 18.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 19 e degli emendamenti ad esso riferiti.

FILIPPI, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti 19.200 e 19.800.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

È quindi respinto l'emendamento 19.200, identico al 19.800. Il Senato approva l'articolo 19.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 20 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere

contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 20.2.

FILIPPI, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti 20.800 e 20.2.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 20.2 è improcedibile.

Respinto l'emendamento 20.800, il Senato approva l'articolo 20.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 21 e degli emendamenti ad esso riferiti.

STORACE (*Misto-LD*). Ritira l'emendamento 21.0.900.

FILIPPI, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti 21.901 e 21.902.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

STIFFONI (*LNP*). Con l'emendamento 21.901 si intende inasprire le sanzioni penali relative a gravi reati, come l'omissione di soccorso e l'omicidio colposo, quando risultino commessi con violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada.

Il Senato respinge l'emendamento 21.901 e, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore POLLEDRI (LNP), anche l'emendamento 21.902.

Il Senato approva l'articolo 21.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 22 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 22.151 e 22.0.1 la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

FILIPPI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 22.800. Invita alla trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 22.151. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 22.151, trasformato dal presentatore nell'ordine del giorno G22.100 (*v. Allegato A*), accolto dal Governo, non viene posto in votazione.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MAURO (FI), il Senato approva l'emendamento 22.800. Respinto l'emendamento 22.6, il Senato approva l'articolo 22, nel testo emendato.

PRESIDENTE. L'emendamento 22.0.1 è improcedibile.

Il Senato approva l'articolo 23.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 23, sui quali la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

FILIPPI, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 23.0.800^a e 23.0.1 sono improcedibili. Passa all'esame dell'articolo 24 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sull'emendamento 24.0.800 la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

FILIPPI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 24.500.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Avverte che l'emendamento 24.800 è stato riformulato e trasformato nel subemendamento 24.0.100/1 e che l'emendamento 24.0.800 è stato riformulato. (*v. Allegato A*).

STORACE (*Misto-LD*). Il subemendamento 24.0.100/1 integra le misure di prevenzione impiegate sulla diffusione della consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti e delle relative sanzioni.

EUFEMI (*UDC*). L'emendamento 24.0.801 (*già 33.0.1*) sollecita il rispetto dell'impegno che il Governo ha assunto alla Camera dei deputati accogliendo l'ordine del giorno Giovanardi, mediante il quale da entrambi gli schieramenti politici si chiedeva di introdurre il divieto della vendita di alcolici dalle ore 2 alle ore 6 in tutti i locali pubblici. Tale previsione si pone in linea con lo spirito del provvedimento, finalizzato a prevenire i

fatti di cronaca che hanno recentemente sconvolto l'opinione pubblica. (*Applausi dai Gruppi UDC e FI. Congratulazioni*).

VANO (*RC-SE*). Sottoscrive l'emendamento 24.0.100 (*già 24.100*).

FILIPPI, *relatore*. Esprime parere favorevole sul subemendamento 24.0.100/1 e sull'emendamento 24.0.100 (*già 24.100*) e parere contrario sugli emendamenti 24.0.800 (testo 2) e 24.0.801 (*già 33.0.1*).

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Esprime parere conforme a quello del relatore e aggiunge che il Governo, accogliendo l'ordine del giorno Giovanardi, si è impegnato a discutere su una materia che, tuttavia, non può essere risolta attraverso un emendamento. Appare, infatti, eccessivo vietare il consumo di alcolici dalle ore 2 alle ore 6, risultando sufficiente il divieto di porsi alla guida sotto il loro effetto. Invita, pertanto, al ritiro e alla trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 24.0.801 (*già 33.0.1*).

EUFEMI (*UDC*). Non accoglie l'invito del Ministro, ricordando che il Governo si era reso disponibile ad introdurre tali norme, certamente non eccessive, nel corso del dibattito in Senato e ritenendo inaccettabile la vendita di alcolici e superalcolici in autostrada nelle ore notturne.

Il Senato approva l'emendamento 24.500, soppressivo dell'articolo, con conseguente preclusione degli emendamenti 24.150 (testo corretto), 24.400 e 24.808.

Con distinte votazioni, il Senato approva il subemendamento 24.0.100/1 e l'emendamento 24.0.100 (già 24.100), nel testo emendato, e respinge l'emendamento 24.0.800 (testo 2). Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore EUFEMI (UDC), è respinto l'emendamento 24.0.801 (già 33.0.1).

Il Senato approva l'articolo 25.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 26 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sull'emendamento 26.3 la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

FILIPPI, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 26.2.

PRESIDENTE. L'emendamento 26.3 è improcedibile.

CICOLANI (FI). Annuncia il voto favorevole all'emendamento 26.4, con il quale si intende riequilibrare la distribuzione dei controlli, che, anche a causa dell'inopportuna pratica di alcuni enti locali di reperire risorse attraverso le multe sulle strade statali, attualmente risulta concentrata su tali tratte a scapito di quelle provinciali e comunali, sulle quali peraltro si registra la maggior parte degli incidenti mortali.

DONATI (IU-Verdi-Com). L'emendamento 26.4 renderebbe troppo rigida la normativa, obbligando i Comuni, anche quelli attraversati da strade statali, a concentrare i controlli solo sulle strade locali. Contro il fenomeno degli abusi perpetrati da alcuni Comuni è già previsto l'intervento del prefetto competente.

Respinto l'emendamento 26.4, il Senato approva l'articolo 26.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 27 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MARTINAT (AN). Riformula l'emendamento 27.800. (v. *Allegato A*).

FILIPPI, *relatore*. Invita al ritiro dell'emendamento 27.153, esprime parere favorevole sull'emendamento 27.800 (testo 2) e parere contrario sui restanti emendamenti.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

FAZIO (Aut). Ritira l'emendamento 27.153.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 27.7, 27.9 e 27.801 ed approva l'emendamento 27.800 (testo 2) e l'articolo 27 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 28 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere contrario sull'emendamento 28.0.800.

STORACE (Misto-LD). L'emendamento 28.0.800, destina le risorse aggiuntive derivanti dall'applicazione della legge a finanziare specifici programmi di prevenzione e contrasto all'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, piuttosto che al potenziamento del controllo su strada o alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali a cui si dovrebbe provvedere con risorse ordinarie.

FILIPPI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 28.154 e contrario su tutti gli altri. Quanto all'emendamento 28.0.800 il

parere è contrario non solo in conformità con il parere espresso dalla Commissione bilancio, ma perché è bene concentrare le risorse su materie direttamente attinenti alla sicurezza stradale.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 28.150, 28.3 e 28.800. Il Senato approva l'emendamento 28.154.

STIFFONI (*LNP*). Invita al voto favorevole sull'emendamento 28.100 che destina le maggiori entrate delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dalla presente legge al finanziamento di corsi volti all'insegnamento dell'educazione stradale, che sono peraltro già previsti dalla normativa vigente, ma che necessitano di maggiori risorse.

MARTINAT (*AN*). L'emendamento 28.100 è una norma opportuna e di buon senso in quanto destina alla prevenzione le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge.

È respinto l'emendamento 28.100. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MARTINAT (AN), il Senato respinge l'emendamento 28.101. Il Senato approva l'articolo 28, nel testo emendato.

PRESIDENTE. L'emendamento 28.0.800 è improcedibile. Passa all'esame dell'articolo 29 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 29.800 e 29.801 la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

LOSURDO (*Misto-LD*). L'emendamento 29.0.1 dispone che tutti i veicoli di nuova fabbricazione debbano essere obbligatoriamente dotati di un dispositivo antincendio, che in caso di incidente può rivelarsi decisivo per l'incolumità degli automobilisti, come dimostrato anche da recenti casi di cronaca. (*Applausi del senatore Storace*).

FILIPPI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 29.700 e invita al ritiro dell'emendamento 29.1. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti; pur essendo comprensibili le ragioni che informano la proposta emendativa illustrata dal senatore Losurdo, essa non può essere accolta perché confligge con la normativa europea in materia.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Il parere è conforme a quello del relatore.

TREMATERRA (*UDC*). Chiede di poter sottoscrivere l'emendamento 29.0.1, che riprende una proposta contenuta dal suo emendamento 1.0.2, respinto nella seduta antimeridiana.

PRESIDENTE. L'emendamento 29.1 si intende ritirato.

Il Senato approva l'emendamento 29.700.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 29.800 e 29.801 sono improcedibili.

Il Senato approva l'articolo 29, nel testo emendato.

STORACE (*Misto-LD*). Alla luce della risposta del relatore, è utile la trasformazione dell'emendamento 29.0.1 in un ordine del giorno che impegni il Governo a battersi in sede europea per la modifica della normativa che impedisce l'accoglimento della proposta del senatore Losurdo.

LOSURDO (*Misto-LD*). Trasforma l'emendamento nell'ordine del giorno G29.100 di analogo contenuto (*v. Allegato A*).

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Accoglie l'ordine del giorno in questione.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 30 e dell'emendamento ad esso riferito.

FILIPPI, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 30.400 che interviene sul trasporto di minori di 5 anni, materia che è già stata ampiamente approfondita e disciplinata.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Il parere è conforme a quello del relatore.

Respinto l'emendamento 30.400, il Senato approva l'articolo 30.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 31 e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti, ricordando che sull'emendamento 31.800 la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MALAN (*FI*). L'emendamento 31.200 rende certo l'ambito di intervento del Governo nell'esercizio della delega per quanto riguarda i requisiti per la conduzione di quadricicli leggeri. A proposito della diatriba nata nella seduta antimeridiana sul peso della FIAT Cinquecento, con difficoltà è venuto a conoscenza del fatto che il suo peso reale è effettivamente superiore a quanto riportato nelle pubblicazioni che si trovano in commercio. Serve comunque maggiore trasparenza su questi dati per dare ai neopatentati l'esatta conoscenza di quali auto possono effettivamente guidare.

FILIPPI, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 31.100^a, 31.101, 31.102, 31.500, 31.600 e contrario su tutti gli altri.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Il parere è conforme a quello del relatore.

STIFFONI (*LNP*). Alla luce del fatto che una nuova patente su cinque in Italia è conseguita da un extracomunitario e che è relativamente alta la percentuale di incidenti da essi causati, l'emendamento 31.100 richiede di rivedere le disposizioni per la circolazione in Italia con patente di guida rilasciata da Paesi extracomunitari e la loro conversione in patenti italiane.

POLLEDRI (*LNP*). Interviene in dissenso dal proprio Gruppo, visto che l'emendamento, pur condivisibile, difetta di chiarezza. Occorre infatti contrastare fermamente il fenomeno delle patente acquistate, anche per somme modiche e via *internet*, ed utilizzate sul territorio italiano.

Con distinte votazioni il Senato respinge gli emendamenti 31.100, 31.1 e 31.200 ed approva gli emendamenti 31.100a, 31.101 e 31.102.

PRESIDENTE. L'emendamento 31.800 è improcedibile.

TREMATERRA (*UDC*). L'emendamento 31.155 impone al quattordicenne che intenda condurre un quadriciclo leggero lo svolgimento di un'attività di scuola guida pratica con un istruttore e deroga per questa finalità la normativa vigente che vieta di trasportare passeggeri in tali veicoli.

Il Senato respinge l'emendamento 31.155. Con distinte votazioni il Senato approva gli emendamenti 31.500 e 31.600.

FILIPPI, *relatore*. Sull'ordine del giorno G31.100 si rimette alla decisione del Governo.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

Il Senato approva l'articolo 31, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 32 e dell'emendamento ad esso riferito.

FILIPPI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 32.600.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Il parere è conforme a quello del relatore.

Con distinte votazioni il Senato approva l'emendamento 32.600 e l'articolo 32, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 33 e degli emendamenti ad esso riferiti.

FILIPPI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 33.800 e contrario su tutti gli altri.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Il parere è conforme a quello del relatore.

Il Senato approva l'emendamento 33.800. È respinto l'emendamento 33.4.

DIVINA (*LNP*). Il provvedimento in esame rievoca forme esasperate di giustizialismo, dal momento che prevede una serie di sanzioni molto aspre, compresa la detenzione per violazioni non particolarmente gravi, degne di uno «Stato etico» e repressivo ed arriva persino a limitare la libertà di commercio vietando alle case automobilistiche di reclamizzare la velocità degli autoveicoli prodotti. Per questo voterà contro l'articolo 33. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

Il Senato approva l'articolo 33, nel testo emendato. Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 33.0.800 e 33.0.801. Con distinte votazioni il Senato approva gli articoli 34 e 35.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 36 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sull'emendamento 36.0.150 la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

FILIPPI, *relatore*. Invita al ritiro degli emendamenti 36.2 e 36.3 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 36.0.1 e 36.0.150.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 36.2 e 36.3 si intendono ritirati.

Il Senato approva l'articolo 36.

STIFFONI (*LNP*). L'emendamento 36.0.1 è da valutare positivamente in quanto migliora l'informazione dei guidatori sugli effetti collaterali dei farmaci che possono limitare l'attenzione e la capacità di guida, attraverso l'apposizione di appositi cartelli nelle farmacie.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Condivide l'esigenza di una buona informazione sugli effetti dei farmaci sulle capacità di attenzione e di guida, ma la misura proposta sortirebbe un effetto informativo scarso e dunque la norma è da ritenersi superflua.

Il Senato respinge l'emendamento 36.0.1.

PRESIDENTE. L'emendamento 36.0.150 è improcedibile.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 37 e dell'emendamento ad esso riferito. Essendo stato presentato solo un emendamento soppresivo, verrà posto ai voti il mantenimento dell'articolo.

Il Senato respinge il mantenimento dell'articolo 37. Il Senato approva l'articolo 38.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale. Si complimenta con il ministro Bianchi per la disponibilità all'ascolto e alla discussione dimostrata nel dibattito. *(Generali applausi).*

STORACE *(Misto-LD)*. Pur apprezzando la disponibilità al dialogo dimostrata dal relatore e dal Ministro (che dovrebbe essere di esempio per gli altri membri dell'Esecutivo) il Gruppo si asterrà sulla votazione del provvedimento, dal momento che non sono state accolte alcune importanti proposte avanzate, tra cui quella di destinare le maggiori entrate derivanti dal provvedimento a programmi di prevenzione dell'uso di alcolici e stupefacenti o l'introduzione obbligatoria di dispositivi antincendio negli autoveicoli. Il contributo del Gruppo al provvedimento si è comunque evidenziato con l'approvazione di alcune norme tendenti a ribadire la certezza della punizione di chi guida senza patente, fin dalla prima infrazione commessa, ed a valorizzare il ruolo della prevenzione anche attraverso l'obbligo per i gestori dei locali in cui si somministrano alcolici di fornire adeguata informazione ai loro avventori sulle conseguenze della violazione delle norme. *(Applausi dal Gruppo Misto-LD).*

Presidenza del vice presidente CAPRILI

DONATI *(IU-Verdi-Com)*. A nome dei Verdi-Comunisti italiani, dichiara voto favorevole ad un disegno di legge che ha impegnato maggioranza e opposizione nell'intento comune di garantire una maggiore sicurezza sulle strade. Tra i risultati dell'esame presso il Senato, meritano una sottolineatura la soppressione dell'articolo che consentiva la guida accompagnata dei sedicenni e l'inserimento nella delega di misure specifiche di prevenzione destinate ai giovani. Opportunamente il provvedimento potenzia i controlli, incrementa le risorse, riduce i limiti di velocità ed inasprisce le sanzioni. *(Applausi dai Gruppi IU-Verdi-Com, RC-SE e Ulivo).*

STIFFONI *(LNP)*. Nonostante il proficuo lavoro che è stato svolto, la Lega Nord si asterrà perché le scarse risorse da destinare ai controlli e al miglioramento della segnaletica e la mancanza di corsi di educazione stra-

dale nelle scuole indeboliscono l'efficacia del disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

FANTOLA (*UDC*). Annuncia l'astensione dell'UDC che rispetto ad un *iter* legislativo anomalo ha assunto un comportamento responsabile per tutelare la salute e la vita delle persone. Il testo, frutto di un lavoro serio e approfondito, dà una risposta parziale al bisogno di sicurezza dei cittadini perché è carente sul fronte della prevenzione, in particolare della responsabilizzazione dei conducenti e del coinvolgimento delle scuole e degli enti locali. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

MARTINAT (*AN*). Il Senato ha certamente migliorato il testo licenziato dalla Camera, ma il provvedimento resta manchevole sul terreno della prevenzione. Infatti, non è previsto l'obbligo di insegnare presso le scuole le norme del codice stradale, il recupero dei punti della patente non avviene tramite scuole guida autorizzate, le risorse stanziare sono insufficienti e gli enti locali non sono tenuti a realizzare interventi di ammodernamento della rete stradale. Particolarmente grave è la mancata modifica del codice penale per ricondurre alla fattispecie dell'omicidio doloso l'uccisione per guida in stato di ebbrezza e per negare i benefici della legge Gozzini nel caso di rifiuto delle pene accessorie. (*Applausi dal Gruppo AN*).

GRILLO (*FI*). Nel dichiarare l'astensione di Forza Italia, sottolinea il buon lavoro svolto in Commissione grazie al rapporto costruito con il Ministro e l'approccio scevro da pregiudizi. Il disegno di legge inasprisce le sanzioni, ma è privo di organicità e carente sui versanti della prevenzione, dei controlli e della formazione. Esprime infine perplessità sulla soppressione dell'articolo 2 e auspica che gli enti locali destinino le risorse derivanti dalle contravvenzioni al miglioramento della segnaletica.

PETERLINI (*Aut*). Ringrazia il Ministro per il compromesso raggiunto rispetto alle istanze di Trento e Bolzano, due province dove i controlli sono intensi ed ulteriori inasprimenti non graduati delle sanzioni sarebbero eccessivamente penalizzanti. Annunciando il voto favorevole della maggioranza del Gruppo delle Autonomie precisa che il mancato sostegno della Südtiroler Volkspartei non implica un giudizio politico negativo sul Governo.

CUTRUFO (*DCA-PRI-MPA*). Il rilevante problema degli incidenti stradali implica elevati costi umani, sociali, economici e la sua soluzione rappresenta perciò un'assoluta priorità. Il provvedimento interviene affrontando alcune dei fattori che contribuiscono al verificarsi degli incidenti, in particolare per quanto riguarda il comportamento e lo stato psicofisico del conducente. Lo fa, però, puntando all'inasprimento delle sanzioni penali e amministrative, quando sarebbero più efficaci l'aumento della vigilanza per il rispetto delle regole esistenti ed interventi strutturali per la manuten-

zione della rete stradale. Annuncia pertanto un voto di astensione, sottolineando la necessità strategica di incentivare l'uso di ciclomotori nei centri urbani e di adottare misure specifiche di tutela per il cosiddetto popolo delle due ruote.

MAZZARELLO (*Ulivo*). Annunciando il voto favorevole dell'Ulivo, sottolinea i meriti di un provvedimento capace di modulare e differenziare gli interventi e di trasmettere un segnale importante. Infatti, sono inasprite solo le sanzioni per le infrazioni più gravi e pericolose e per il rifiuto di sottoporsi a controllo del tasso alcolemico; si interviene sul terreno della prevenzione, responsabilizzando i locali che vendono alcolici e si potenziano i controlli sulle strade. (*Applausi dai Gruppi Ulivo, SDSE e RC-SE*).

STEFANI (*LNP*). In dissenso dal Gruppo, voterà contro un disegno di legge squilibrato che penalizza eccessivamente il superamento del limite massimo di tasso alcolemico rispetto a comportamenti estremamente pericolosi come l'utilizzo del telefono cellulare durante la guida. (*Applausi dei senatori Polledri e Divina*).

Il Senato approva la proposta di coordinamento C1, presentata dal relatore. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore STIFFONI (LNP), è quindi approvato il disegno di legge n. 1677 nel suo complesso, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285». La Presidenza è autorizzata ad effettuare eventuali ulteriori coordinamenti. Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 29, 378, 530, 671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664.

Sull'assassinio del deputato libanese Antoine Ghanem

BUTTIGLIONE (*UDC*). L'attentato avvenuto poche ore fa a Beirut, in cui è stato ucciso il deputato libanese Antoine Ghanem, mira a intimidire e a dissolvere la maggioranza parlamentare in vista delle imminenti elezioni del Presidente della Repubblica. Esprimendo preoccupazione per il rischio di una guerra civile, sollecita un intervento del Ministro degli esteri anche per valutare se può proseguire la missione Unifil. (*Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN*).

PRESIDENTE. La Presidenza esprime cordoglio per le vittime dell'attentato e, condividendo le preoccupazioni espresse dal senatore Buttiglione, solleciterà l'intervento del Governo.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1214-B) Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)
(Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale. Ricorda altresì che nella seduta del 2 agosto il relatore ha consegnato il testo della relazione. Dichiaro aperta la discussione generale.

DAVICO (LNP). Il disegno di legge delega è il frutto di un approfondito lavoro svolto in sede di prima lettura al Senato che ha modificato profondamente l'impianto originario del provvedimento del Governo giungendo a varare una riforma ispirata ai principi di autonomia, indipendenza e libertà della ricerca. L'opposizione ha contribuito in modo determinante a tale miglioramento assicurando l'alto profilo scientifico ed elevate competenze tecnico-organizzative degli organi statutari, anche se permangono irrisolti alcuni profili problematici di rilievo in particolare per quanto riguarda lo stato giuridico dei ricercatori. Nel complesso della politica del Governo in materia, si rileva, al di là delle dichiarazioni ufficiali, un'effettiva riduzione delle risorse, così come nel recente DPEF non si riscontra alcun impegno concreto. Si registra inoltre l'assenza di un confronto e di un'interazione tra le università e gli enti di ricerca e il mondo imprenditoriale, coordinamento che invece era stato avviato nella scorsa legislatura con proficui risultati avvalendosi dei distretti industriali esistenti in alcuni aree del Paese.

MARCONI (UDC). La sua parte politica, che svolge un'opposizione responsabile nell'interesse del Paese, ha offerto un contributo determinante a varare in prima lettura al Senato un testo equilibrato di sostanziale riforma del disegno di legge originario del Governo, statuendo in particolare la piena autonomia gestionale degli enti di ricerca e valorizzando il ruolo del Parlamento in particolare attraverso l'attività di controllo sugli statuti. Le modifiche apportate dalla Camera offuscano parzialmente il carattere innovativo di quelle modifiche laddove spostano in modo eccessivo il controllo e la gestione degli enti verso la componente dei ricercatori: la deliberazione degli statuti in sede di prima attuazione è infatti rimessa ai consigli scientifici di ciascun ente mentre nei comitati di selezione per la nomina dei membri governativi in senso ai consigli di amministrazione si deve assicurare un'adeguata rappresentanza di esponenti della comunità scientifica. (Applausi dai Gruppi UDC e FI).

VALDITARA (AN). Ricorda l'iter parlamentare che ha condotto all'approvazione del disegno di legge delega in prima lettura allorché, gra-

zie all'apporto fondamentale dell'opposizione, il Senato ha approvato una riforma fortemente innovativa, fondata sui principi della trasparenza, del merito e dell'efficacia. In tal senso infatti vanno le norme in materia di nomina dei membri governativi nei consigli di amministrazione degli enti di ricerca nonché di erogazione dei finanziamenti in relazione alla qualità e all'efficienza della ricerca svolta. Le modifiche apportate dalla Camera rappresentano un parziale passo indietro in quanto sembrano ispirate ad una logica prettamente politica, come nel caso della redazione degli statuti in sede di prima attuazione da parte dei comitati scientifici e non dei consigli di amministrazione, nonché nella rappresentanza privilegiata assegnata ai ricercatori nei comitati di selezione per l'individuazione e la nomina dei presidenti e dei componenti di nomina governativa. Per tali motivi il voto del Gruppo sul provvedimento sarà di astensione. Pur apprezzando il metodo adottato dalla maggioranza nel corso dell'esame del provvedimento, Alleanza Nazionale critica l'inadeguatezza dell'azione del Governo nei confronti della ricerca, tanto dal punto di vista delle definizioni delle linee programmatiche della stessa, quanto dal punto di vista dell'approntamento di adeguate risorse economiche. (*Applausi dai Gruppi AN e FI. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

RANIERI, *relatore*. Sottolinea il ruolo rivestito dal Senato in sede di prima lettura nel varare, dopo un approfondito lavoro di dialogo tra le parti politiche, una riforma sostanzialmente condivisa a dimostrazione che la ricerca rappresenta una priorità per la politica italiana.

MODICA, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca*. Accoglie all'ordine del giorno G100.

PRESIDENTE. Dà lettura del parere di nulla osta della Commissione bilancio sul disegno di legge. Passa all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Passa all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti.

DAVICO (*LNP*). Illustra l'emendamento 1.10 che propone di affidare la formulazione e la deliberazione degli statuti in sede di prima attuazione ai rappresentanti del settore scientifico amministrativo eletti tra i dipendenti di ciascun ente anziché ai consigli scientifici.

RANIERI, *relatore*. Propone al presentatore di trasformare l'emendamento 1.2 in ordine del giorno e, ritenendo prevalente l'obiettivo di varare in via definitiva la riforma degli enti di ricerca, esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

MODICA, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.11, 1.1, 1.4, 1.3 e 1.6. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore DAVICO (LNP), è respinto l'emendamento 1.10.

ASCIUTTI (FI). Trasforma l'emendamento 1.2 nell'ordine del giorno G1.2 di cui dà lettura (v. *Allegato A*).

RANIERI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno.

MODICA, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca*. Lo accoglie.

Sono quindi respinti gli emendamenti 1.5, 1.7 e 1.8. Il Senato approva l'articolo 1.

PRESIDENTE. Non essendo state apportate modifiche all'articolo 2, passa alla votazione finale.

MELE (SDSE). Dichiarò il voto favorevole del Gruppo sul disegno di legge delega che rappresenta un risultato importante atteso dal mondo della ricerca, ma pone nel contempo l'accento sulla necessità di destinare al settore maggiori risorse già a partire dalla finanziaria. (*Applausi dai Gruppi SDSE e RC-SE. Congratulazioni*).

BARBATO (*Misto-Pop-Udeur*). Dichiarò il voto favorevole e consegnò l'intervento alla Presidenza affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti. (v. *Allegato B*).

PELLEGATTA (*IU-Verdi-Com*). A nome del Gruppo, dichiarò il voto favorevole al provvedimento che risponde alle attese degli operatori della ricerca e offre una prospettiva di sviluppo ad un settore fondamentale per la modernizzazione del Paese. Auspica altresì un impegno del Governo anche sul piano delle risorse per dare operatività ai progetti di ricerca di interesse nazionale. (*Applausi dal Gruppo IU-Verdi-Com e del senatore Manzella*).

DAVICO (LNP). La Lega Nord si asterrà nella votazione finale manifestando un giudizio positivo per le modifiche apportate in sede parlamentare al testo del Governo, ma ravvisando in particolare l'assenza di un accordo con l'autonomia regionale e con il mondo imprenditoriale. Stigmatizza altresì l'assenza di stanziamenti a favore della ricerca nella scorsa finanziaria che ha condotto all'abbandono di importanti attività scientifiche.

CAPELLI (RC-SE). Dichiarò il voto favorevole del Gruppo al provvedimento, sottolineando il valore del lavoro svolto dal Senato in prima lettura che ha condotto a dotare gli enti di ricerca degli strumenti norma-

tivi tali da assicurarne l'autonomia. Il disegno di legge peraltro rappresenta un cambiamento di direzione rispetto all'indirizzo politico della scorsa legislatura in materia di ricerca fondato su un carattere prettamente manageriale: occorre ora proseguire sulla strada della valorizzazione della ricerca, in particolare destinando investimenti al settore al fine di superare la situazione di crisi che caratterizza il sistema italiano. (*Applausi dal Gruppo RC-SE*).

VALDITARA (*AN*). Annuncia il voto di astensione di Alleanza Nazionale.

ASCIUTTI (*FI*). Ringraziando il relatore per l'impegno profuso, annuncia il voto di astensione di Forza Italia sul provvedimento, contenente numerosi elementi positivi. In occasione della scorsa finanziaria il Parlamento è riuscito, attraverso un ordine del giorno votato da entrambi gli schieramenti, ad opporsi alla richiesta dell'Esecutivo di disporre di un'ampia delega per riformare gli enti di ricerca mediante lo strumento della delegificazione. Con il disegno di legge delega si sancisce finalmente l'autonomia statutaria degli enti di ricerca, riservando al Parlamento e al Governo la sola funzione di indirizzo strategico; in tal modo sarà possibile per le università e per gli enti cogliere le opportunità offerte in ambito comunitario sul fronte dell'innovazione e dello sviluppo, prima precluse dalle scelte del Governo di centrosinistra. Occorre ora affrontare la grave situazione della ricerca scientifica in Italia, determinata dall'azzeramento dei finanziamenti disposto dal Governo. (*Applausi dal Gruppo FI e del senatore Saporito*).

SOLIANI (*Ulivo*). Il Gruppo dell'Ulivo esprime apprezzamento per la positiva soluzione individuata nell'affrontare l'emergenza del settore della ricerca, che investe le aspettative di molti giovani ricercatori. Risulta particolarmente positivo il ruolo svolto dal Parlamento, attraverso un'ampia condivisione delle scelte, che ha condotto alla definizione di adeguate procedure per l'attuazione di un'effettiva autonomia degli enti di ricerca. Sono stati affermati principi importanti, come la necessità di sbloccare energie per l'innovazione, privilegiando selezioni basate sul merito, in un'ottica antidiscriminatoria, e la valorizzazione dei risultati. Annunciando, pertanto, un voto favorevole, sollecita l'individuazione nella legge finanziaria di risorse adeguate. (*Applausi dai Gruppi Ulivo e Aut e della senatrice Brisca Menapace*).

Con votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il Senato approva il disegno di legge, nel suo complesso. (*v. Allegato B*).

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(1448) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2007 (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

e del documento:

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2006)

Stralcio dell'articolo 8 del testo proposto dalla Commissione (1448-bis)

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1448, nel testo proposto dalla Commissione. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 19 luglio si è concluso l'esame degli articoli, ad eccezione dell'articolo 8 e dei relativi emendamenti. Comunica che è stata presentata dal relatore una proposta di stralcio dell'articolo 8.

ENRIQUES, *relatore*. La proposta di stralcio dell'articolo 8 sul finanziamento all'energia da fonti rinnovabili è motivata dal fatto che la procedura di infrazione alla base dell'articolo è stata archiviata.

BONINO, *ministro del commercio internazionale e ministro per le politiche europee*. Precisa che il Governo si impegna ad inserire la norma nel testo del disegno di legge finanziaria.

DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*). Sottolinea l'impegno assunto dal Governo, di cui auspica il rispetto, e ricorda che la procedura di infrazione è decaduta per effetto della soluzione individuata alla questione delle risorse destinate alle energie rinnovabili: si sono finalmente escluse dalla possibilità che ad usufruire degli incentivi le cosiddette fonti assimilate. (*Applausi dal Gruppo IU-Verdi-Com*).

ALLOCCA (*RC-SE*). Ribadisce che il tema, che ha avuto origine con una legge finanziaria, trova finalmente una soluzione definitiva attraverso lo stesso strumento.

Il Senato approva la proposta di stralcio S8.100, con conseguente preclusione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

PRESIDENTE. In conseguenza dell'approvazione della proposta di stralcio, l'articolo 8 del testo proposto dalla Commissione formerà oggetto di un autonomo disegno di legge (1448-bis) che sarà assegnato alla Commissione competente. Restano pertanto preclusi tutti gli emendamenti presentati all'articolo 8.

Passa alla votazione finale.

BARBATO (*Misto-Pop-Udeur*). Chiede l'autorizzazione a consegnare il testo scritto dell'intervento in dichiarazione di voto. (*v. Allegato B*).

GIRFATTI (*DCA-PRI-MPA*). Pur rilevando la superficialità, dovuta alla ristrettezza dei tempi, con la quale si affronta la discussione sulla legge comunitaria, annuncia il voto favorevole del Gruppo DCA-PRI-MPA al provvedimento. Auspica che il Governo adotti i provvedimenti necessari a ridurre o eliminare le procedure di infrazione avviate contro l'Italia.

VEGAS (*FI*). Annuncia il voto di astensione sul provvedimento, rilevando che la legge comunitaria è troppo spesso veicolo per l'adozione di provvedimenti non pertinenti. Denuncia l'impossibilità di svolgere una discussione adeguata sui temi relativi al Trattato dell'Unione Europea, in merito al quale si sono recentemente determinate condizioni favorevoli ad una ripresa del dibattito. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PROCACCI (*Ulivo*). Chiede l'autorizzazione a consegnare il testo scritto dell'intervento. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indice la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel testo emendato. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 19,49, è ripresa alle ore 20,10.

PRESIDENTE. Appreziate le circostanze, rinvia la votazione finale del disegno di legge n. 1448 ad altra seduta. Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 20 settembre.

La seduta termina alle ore 20,12.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,33*).
Si dia lettura del processo verbale.

EUFEMI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

Sul processo verbale

STORACE (*Misto-LD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE (*Misto-LD*). Signor Presidente, ho ascoltato la lettura del processo verbale da parte del senatore segretario e ho apprezzato il fatto che si sia detto che il Presidente ha risposto a tutti. Ebbene, per quanto riguarda la questione da me sollevata (e su cui non mi stancherò di insistere finché il Ministro della salute non interverrà) e cioè il caso di un cittadino che si sta inducendo a morire, ovvero Giampiero Steccato, vorrei che si scrivesse nel verbale una parolina in più, cioè «risponde positivamente». Infatti, il Presidente del Senato ieri ha assicurato al riguardo un impegno concreto della Presidenza e io vorrei che questo risultasse a verbale.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Non essendovi ulteriori osservazioni, il processo verbale è approvato, con l'integrazione proposta dal senatore Storace.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,37*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1677) Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale (Approvato dalla Camera dei deputati)

(29) MANZIONE. – Norme in materia di sicurezza stradale per impedire la manomissione delle centraline elettriche degli autoveicoli

(378) MAZZARELLO. – Modifiche al codice della strada in materia di patente a punti e di confisca dei ciclomotori

(530) BULGARELLI. – Disposizioni per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della rete stradale per i motoveicoli

(671) PIANETTA. – Modifiche all'articolo 171 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di casco protettivo elettronico

(706) SCALERA. – Misure per la sicurezza stradale e contro la guida in stato di ebbrezza

(708) SCALERA. – Disposizioni relative a dispositivi di sicurezza sugli autoveicoli

(914) CICOLANI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale

(1138) PONTONE e MUGNAI. – Modifica all'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sequestro dei ciclomotori e dei motoveicoli e razionalizzazione delle sanzioni

(1290) DIVINA. – Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale

(1388) LEGNINI e CALVI. – Modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di richiesta di sospensione delle sanzioni accessorie, di termini per la notifica delle violazioni non immediatamente contestate e di riduzione dei termini per l'adozione della decisione sui ricorsi al prefetto, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione

(1424) COMINCIOLI ed altri. – *Norme sul trasporto di minori sui ciclomotori e motoveicoli*

(1425) CUTRUFO ed altri. – *Disposizioni a sostegno della mobilità su due ruote e modifiche al codice della strada*

(1462) DIVINA. – *Modificazioni all'articolo 116 del Codice della strada. Istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente*

(1603) BENVENUTO e MARCORÀ. – *Riduzione dei canoni di accesso stradale ai fondi rustici ed ai fabbricati rurali*

(1611) EUFEMI. – *Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina degli accessi stradali nei fondi rustici*

(1664) ALFONZI. – *Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina degli accessi stradali nei fondi rustici*

(Relazione orale) (ore 16,37)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1677 con il seguente titolo: Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1677, già approvato dalla Camera dei deputati, 29, 378, 530, 671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1677, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana è stato approvato l'articolo 14.

Passiamo all'esame dell'articolo 15 su cui è stato presentato un emendamento che invito il rappresentante del Governo ad illustrare.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Lo ritiro, Presidente.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

STORACE (*Misto-LD*). Signor Presidente, sui due emendamenti che ho proposto all'articolo 16, che sono poi stati riformulati come subemendamenti alla luce del nuovo testo presentato per l'Aula, vorrei raccomandare una particolare attenzione da parte del relatore e del Governo, poiché

ho voluto concentrare l'attenzione dell'Assemblea del Senato su un aspetto particolare.

All'articolo 16 del disegno di legge si parla giustamente di una fattispecie di intervento repressivo o di carattere giurisdizionale, di pene maggiori quando una persona provoca un incidente. La fattispecie che affrontiamo con questi due subemendamenti intende punire i casi numerosissimi in cui un incidente, causato in stato di ebbrezza – e questo è il caso del primo subemendamento – o causato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti – è il caso del secondo subemendamento – provochi la distruzione o il danneggiamento di cose di pubblica utilità: pensiamo a pali della luce, a cabine telefoniche, a panchine, a impianti, a centraline, a strutture per l'energia elettrica, l'acqua e il gas. In tali casi si verifica un danno, anche a livello patrimoniale, per la comunità, a cui i cittadini dovranno far fronte attraverso la fiscalità.

Da questo punto di vista, si prevede un inasprimento delle pene per chi, in caso di guida in stato di ebbrezza (nella prima proposta di modifica) o sotto effetto di stupefacenti (nella seconda proposta di modifica), provochi un danno alla collettività. Credo che entrambe le proposte possano andare nella direzione sottintesa al disegno di legge e ne raccomanderei l'approvazione al relatore e al Governo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Avverto che gli emendamenti 16.801, 16.151, 16.150, 16.900 e 16.901 sono stati trasformati in subemendamenti all'emendamento 16.800 (testo 3), diventando, rispettivamente, 16.800 (testo 3)/1, 16.800 (testo 3)/2, 16.800 (testo 3)/3, 16.800 (testo 3)/4 e 16.800 (testo 4)/5.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FILIPPI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sui subemendamenti 16.800/1, 16.800/2 e 16.800/3.

Quanto ai subemendamenti 16.800/4 e 16.800/5, esprimo ugualmente parere contrario perché, rispetto all'illustrazione del proponente, di fatto non sussiste un ancoraggio alla responsabilità accertabile. Il danno, infatti, può essere determinato anche dall'altro conducente che non necessariamente si trova in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. La formulazione non è dunque la più adeguata.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 16.800 (testo 3) del Governo, il quale, mi preme segnalarlo, fa propria una questione più volte sollevata anche in Aula, cioè l'eliminazione della procedura elusiva rispetto a chi si rifiutava di sottoporsi all'accertamento delle proprie condizioni. Si rientra nuovamente nel penale e giustamente chi non si sottopone all'accertamento alcolemico viene sanzionato con l'arresto.

Sui restanti emendamenti esprimo parere contrario.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

STORACE (*Misto-LD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE (*Misto-LD*). Signor Presidente, intervengo per chiedere un chiarimento al relatore, del quale ho apprezzato il fatto che abbia voluto indicare anche delle motivazioni. Non voglio insegnare il mestiere a nessuno, per carità, però se si ritiene giusto un principio, ma scarsamente adeguata la norma, dal relatore mi aspetto una proposta per affermare un principio giusto riscrivendo la norma stessa.

Non si può dire di quale conducente si tratti, perché immagino che nel caso di un incidente che danneggi cose di pubblica utilità si accertino le responsabilità. Non è che stiamo scrivendo cose dell'altro mondo. Se non va bene questa formulazione, credo si possa modificare il testo, ma il problema esiste e mi pare venga riconosciuto dalle parole del relatore.

Per carità, non è una questione su cui fare una battaglia campale; stiamo parlando di beni della collettività da tutelare e mi sembra giusto prevedere conseguenze che abbiano un effetto deterrente per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Credo che il buonsenso, anche in questo caso, dovrebbe dettare una regola univoca.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Signor Presidente, intervengo solo per dire che abbiamo esaminato la questione nuovamente sollevata dal senatore Storace, il quale ritiene sarebbe giusto, in caso di danni a beni patrimoniali pubblici, far corrispondere una conseguente pena ai responsabili. Ne ho a lungo discusso con l'ufficio legislativo e la realtà è che c'è una difficoltà specifica connessa al fatto di poter creare una diretta correlazione tra guidatore e danni arrecati: ciò non è assolutamente facile, anzi è molto difficile.

Più in generale, mi fanno osservare che nel nostro sistema ordinamentale la responsabilità oggettiva non viene presa in considerazione: e qui dovremmo parlare proprio di responsabilità oggettive, mentre si possono sanzionare solo responsabilità soggettive.

Questo è il motivo per cui non riteniamo di poter aderire al suo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.800 (testo 3)/1.

PETERLINI (*Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI (*Aut.*). Signor Presidente, signor Ministro, avevamo sottolineato la differenza del lieve superamento del valore pari a 0,5 aderendo alla proposta della Commissione, che spacca praticamente la fascia precedente dallo 0,5 all'1,5 del superamento del tasso di alcol con un valore intermedio pari allo 0,8 e chiedendo che per questa prima fascia di lieve superamento vi fosse una misura meno tagliente anche dal punto di vista delle sanzioni. Questo è stato fatto.

Adesso però, con l'emendamento 16.800 (testo 3) del Governo avete messo nello stesso sacco della lettera *a)* l'ubriaco fradicio, il cui tasso però non può essere misurato perché non vi è l'apparecchio per misurare l'alcol, insieme a coloro che abbiano un tasso pari a 0,6 o 0,7. Questo non corrisponde a quanto ci eravamo detti. Noi volevamo intendere che l'ubriaco fradicio fosse trattato da una norma specifica come quelle delle lettere *b)* o *c)* (vedete voi), ma che vi fosse un visibile alleggerimento per chi leggermente supera il valore dello 0,5.

Abbiamo poi trattato sulla misura della sanzione amministrativa: avevo proposto la somma di 250 euro che voi adesso avete stabilito in 370 euro. Con una certa sofferenza potrei anche accettare, ma è rimasta una certa mentalità, nella lettera *a)*, che comprende anche l'ubriaco fradicio, la sospensione della patente da tre a sei mesi, nonché – su questo chiedo un chiarimento – la sanzione penale.

Quanto chiedevamo negli emendamenti da noi presentati era di dividere la fattispecie prevedendo una sanzione ammenda minore (ma pazienza su questo, perché dai 500 iniziali siamo scesi a 370), ma anche alleviando la sanzione penale e quella amministrativa. Chiedo al Ministro se vuole riflettere su questo aspetto nell'auspicio di trovare una soluzione. I funzionari del Senato, ad esempio, mi spiegavano che l'articolo è stato così emendato perché non era più previsto, nella nuova formulazione della Commissione, il fatto che uno sia magari ubriaco fradicio ma il controllante, cioè le forze dell'ordine, non abbiano l'apparecchio a disposizione. Questo caso, però, non lo si può equiparare ad una piccola trasgressione del tasso consentito. È possibile una sospensione o un ripensamento a questo riguardo?

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Signor Presidente, approfitto innanzitutto per ribadire il fatto che questo articolo 16 nasce per andare incontro ad una richiesta emersa dalla discussione, relativamente al fatto che era possibile eludere l'accertamento tramite strumenti del tasso alcolico. Con l'ultimo comma di questo articolo 16 viene reintrodotta la penalizzazione anche per chi si rifiuta di sottoporsi all'accertamento.

Per quanto riguarda la questione posta ora dal senatore Peterlini, abbiamo ragionato pensando che per la fascia inferiore, quella cioè di minore ebbrezza (consentitemi questo termine), possa essere applicata

un'ammenda di carattere minore: e questa è stata notevolmente ridotta, poiché dalla fascia da 500 a 2.000 euro è passata a quella da 370 a 1.485 euro. Se però dovessimo eliminare la previsione dell'arresto, in questo caso, faremmo un passo indietro, non rispetto a quanto abbiamo elaborato ma rispetto al codice vigente: sarebbe cioè un caso unico perché con questi provvedimenti con i quali interveniamo sul codice faremmo un passo indietro in materia di severità delle sanzioni. Ciò non mi sembra opportuno. Dico ancora una volta, ma solo a me stesso perché è chiaro a tutti, che quando si parla di arresto non si intende che la persona colta in stato di ebbrezza è portata in cella ma che il magistrato, dopo che questa persona è stata denunciata, può comminargli la pena dell'arresto fino a un mese, pena che, tra l'altro, ricade ampiamente nell'ambito di applicazione della condizionale. Mi sembra quindi che non possiamo fare un arretramento di tale genere su questo terreno.

DIVINA (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (*LNP*). Signor Presidente, signor Ministro, l'articolo 16 probabilmente farà molto parlare i cittadini; l'Italia infatti non è mai stata un Paese equilibrato: o si esagera da una parte o si esagera dall'altra. Se fino a ieri forse c'era troppo permissivismo, adesso si cade nell'esagerazione. Secondo me, la prima domanda che i cittadini formuleranno a qualsiasi parlamentare, una volta varata questa legge, sarà semplice: «Ma voi, a Roma, li stampate i soldi»? Noi potremmo anche rispondere di sì, perché il Poligrafico è qui; pensiamo però alle paghe. Mi fa un po' specie che la sinistra passi sopra questi argomenti, che prevalga il giustizialismo sul ragionamento.

Qui si parla di sanzioni di 1.000, 2.000 o addirittura di 6.000 euro. Pensate che una persona normale, con uno stipendio normale, possa pagare sanzioni di questa natura? Non tutti hanno retribuzioni da parlamentare. Questa sarà probabilmente la prima osservazione che vi verrà fatta.

In secondo luogo, voglio pensare ad una persona umile con uno stipendio normale che incappa in una sanzione, perché anche i poveracci sbagliano, da 6.000 euro. Ma questa persona non riceverà nemmeno un aiuto dalle banche, sarà costretta a rivolgersi a un usuraio per farsi prestare i soldi, cascando poi in quella rete che tanto la sinistra ha a cuore e che ha portato all'istituzione del Fondo nazionale antiusura. Per cui lo Stato con la mano destra darà di ritorno i soldi che con la sinistra più avida andrà a sanzionare con provvedimenti quasi impossibili.

Signor Presidente, ma nel caso dei 40 chilometri all'ora che possono essere superati, caso che giustamente va sanzionato, era opportuno aggiungere la sanzione della sospensione della patente fino a sei mesi? Guardiamoci in faccia: quanti di noi ad ora tarda, magari con le autostrade semi-vuote e con la fretta di arrivare a casa non hanno in qualche occasione

passato questo limite? Dobbiamo essere un po' ragionevoli su questo fronte.

In ultimo, Presidente, lo squilibrio massimo lo otteniamo, ed il messaggio è pericolosissimo, nel momento in cui modificiamo le sanzioni, rendendole più aspre, nel caso di soggetti che hanno bevuto un po' di vino rispetto a soggetti alterati psicologicamente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Chi beve vino è soggetto ad un'ammenda da 1.500 fino a 6.000 euro; se si droga la sanzione va da 1.000 a 4.000 euro. L'arresto per chi beve un bicchiere di vino è fino a sei mesi, per chi si droga soltanto fino a tre mesi. Così nel caso dell'attività sociale gratuita e nel caso di sospensione della patente, che ha una durata doppia per chi beve un bicchiere di vino rispetto a chi circola completamente alterato da sostanze stupefacenti.

Il messaggio politico che arriva al Paese è che è meglio drogarsi che bere un bicchiere di vino. Il riformismo contro il conservatorismo. I riformisti dicono ai cittadini: «Drogatevi», i conservatori: «Bevete un bicchiere di vino». Un po' di misura in questo Paese non esiste proprio più? (*Applausi dal Gruppo LNP e dei senatori Carrara e Scotti*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.800 (testo 3)/1, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.800 (testo 3)/2, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.800 (testo 3)/3, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.800 (testo 3)/4, presentato dal senatore Storace.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.800 (testo 3)/5, presentato dal senatore Storace.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.800 (testo 3), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 16.

È approvato.

Sono pertanto preclusi gli emendamenti 16.2, 16.14, 16.21, 16.23, 16.24, 16.902 e 16.157.

Passiamo all'esame dell'emendamento 16.0.1, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

FILIPPI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento in esame, perché appare assolutamente eccessiva la misura in esso proposta di estendere la responsabilità oggettiva non solo al guidatore, ma anche ai trasportati, per cui è inaccettabile.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.0.1, presentato dai senatori Fantola e Trematerra.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

FILIPPI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 19.200, identico all'emendamento 19.800.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.200, presentato dal senatore Stiffoni, identico all'emendamento 19.800, presentato dal senatore Martinat e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

FILIPPI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 20.800 e 20.2.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.800, presentato dal senatore Collino.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 20.2 è improcedibile.

Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

STORACE (*Misto-LD*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 21.0.900.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FILIPPI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 21.901, in cui appare eccessivo l'inasprimento penale, ben oltre anche i termini previsti dall'aggravante generica di un terzo.

Ugualmente contrario è il parere sull'emendamento 21.902, su cui analogo è il ragionamento. Anche se in misura maggiormente calibrata, anch'esso tuttavia prevede l'aumento almeno di un terzo della sanzione minima prevista.

Più in generale, forse sarebbe opportuno definire le materie penali in altro contesto.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.901.

STIFFONI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI (*LNP*). Signor Presidente, vorrei far notare al signor Ministro che l'articolo 21 riguarda modifiche al codice penale in materia di omicidio, lesioni personali e omissione di soccorso. Per carità, abbiamo visto anche nei fatti accaduti di recente che non è possibile arrestare in flagranza di reato chi si macchia di un omicidio che personalmente non definirei colposo, bensì doloso o addirittura in maniera più pesante.

L'emendamento fa riferimento soprattutto ai casi di omicidio, ad opera di persone assolutamente ubriache o completamente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, prevedendo almeno la possibilità da parte delle autorità di poterle arrestare, invece che lasciarle completamente libere di tornare a casa e magari di reiterare il reato appena commesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.901, presentato dal senatore Stiffoni.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.902.

POLLEDRI (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 21.902, presentato dal senatore Stiffoni.

Dichiaro aperta la votazione. Forza, raggiungete le postazioni, che vi eravate abituati troppo bene!

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530, 671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 21.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 21.0.900 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentate del Governo a pronunciarsi.

FILIPPI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere assolutamente favorevole all'emendamento 22.800. Per quanto riguarda l'emendamento 22.151, invito i presentatori a trasformarlo in ordine del giorno, nel qual caso il parere sarebbe favorevole. Sull'emendamento 22.6 esprimo parere contrario, così come sull'emendamento 22.0.1.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.800.

MAURO (*FI*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mauro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 22.800, presentato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530, 671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664

PRESIDENTE. Senatore Fantola, accoglie l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 22.151 e a trasformarlo in ordine del giorno?

FANTOLA (*UDC*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G22.100 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 22.6, presentato dal senatore Butti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 22, nel testo emendato.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 22.0.1 è improcedibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 23.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 23 che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

FILIPPI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 23.0.800a e 23.0.1 sono improcedibili.

Passiamo all'esame dell'articolo 24, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FILIPPI, *relatore*. L'emendamento 24.800, signor Presidente, è stato riformulato e trasformato nell'emendamento 24.0.100/1, altrimenti sarebbe stato precluso dall'approvazione dell'emendamento 24.500 del relatore. Appare invece assolutamente necessario recuperare il contenuto dell'originario emendamento 24.800.

PRESIDENTE. L'emendamento 24.800 presentato dal senatore Storace diventa quindi il subemendamento 24.0.100/1 all'emendamento aggiuntivo 24.0.100, presentato dalle senatrici Emprin Gilardini e Valpiana e verrà pertanto posto in votazione per primo.

STORACE (*Misto-LD*). Signor Presidente, la norma prevista dall'articolo 24 risponde ad una logica positiva, perché si punta ad affermare il valore della prevenzione rispetto ai rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza. Sostanzialmente – lo dico per coloro i quali non abbiano avuto modo di leggere con attenzione queste norme – si fa carico ai gestori delle varie attività, dei locali dove si svolgono spettacoli e altre forme di intrattenimento, d'informare i consumatori, gli avventori dei locali in questione, di alcune cose ben specifiche. Si prevede cioè che deve essere esposta una tabella, predisposta dal Ministero della salute, che indichi quali sono i sintomi correlati all'assunzione di determinate bevande alcoliche o sostanze stupefacenti. In secondo luogo, si afferma che nella tabella debbono essere indicate anche le quantità oltre le quali si va incontro a rischi di sanzione.

Manca, signor Presidente, a livello preventivo – per restare nello spirito positivo della norma – l'indicazione delle sanzioni previste per i trasgressori, che mi sono permesso di proporre nell'emendamento originario con l'aggiunta della lettera *b-bis*. Con questa previsione l'avventore del locale viene messo nella condizione di conoscere cosa accade, quando può succedere, quali sono i sintomi, quali sono le sanzioni e questo mi sembra un elemento positivo. Adesso questa previsione viene riferita all'emendamento aggiuntivo 24.0.100 e mi auguro che il relatore condivida la nuova riformulazione.

EUFEMI (*UDC*). Con l'emendamento 24.0.801 affrontiamo una questione molto delicata, ma di grande rilevanza. Il nostro auspicio è che vi sia coerenza con quanto è stato rappresentato nell'intero provvedimento e non vi sia contraddizione. Dico questo perché non vi è dubbio che su alcuni punti della normativa che abbiamo affrontato si è andati verso una correzione dei comportamenti. Mi riferisco in particolare alla questione delle sanzioni, alla guida in stato di ebbrezza e quant'altro.

L'opinione pubblica però è profondamente colpita dal ripetersi di episodi, di vere e proprie stragi, come quelle di Ascoli Piceno, come quella in Provincia di Napoli. L'opinione pubblica, inoltre, è ancora più colpita nell'apprendere il tasso alcolico registrato dai conducenti di alcune vetture.

Non bisogna dimenticare che tra i fattori umani che incidono sul numero degli incidenti stradali il consumo di alcool è proprio il più rilevante. In Italia si presume che siano tra i 67.000 e i 112.000 e svolgiamo circa 400.000 controlli. In Francia nel 2005 i controlli operati sono stati 10 milioni e in quel Paese tra il 2002 e il 2005 gli incidenti stradali sono diminuiti del 34 per cento.

Ebbene, le statistiche del sabato sera stringono il cuore di tutti noi. Io ho cercato di rappresentare questo problema, perché il ministro Bianchi, in rappresentanza del Governo, ha assunto un impegno alla Camera sul rispetto dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Giovanardi e sottoscritto da appartenenti a diversi Gruppi parlamentari di destra, di centro e di sinistra (tra cui gli onorevoli Cancrini, Servodio e Palomba). Con quell'ordine del giorno si chiedeva che fosse affrontato, in questo ramo del Parlamento, il problema del divieto della vendita degli alcolici in una fascia oraria che va dalle 2 alle 6 della notte.

Noi vorremmo un comportamento coerente: la sanzione per la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto gli effetti di stupefacenti deve essere completata con quest'altra disposizione. Occorre fare di più, ministro Bianchi, prevedendo appunto un divieto di vendita, svolgendo una efficace azione preventiva evitando che da comportamenti pericolosi possa essere messa in discussione la vita altrui. Proprio per correggere questi comportamenti, soprattutto riguardo ai giovani, abbiamo bisogno di una norma adeguata.

Sappiamo bene che non vi è soltanto l'ebbrezza da alcol, c'è anche quella da velocità che porta molti automobilisti e molti motociclisti ad emulare, per esempio, Valentino Rossi: non sono sanzionati, li vediamo sfrecciare sulle strade e sulle autostrade in maniera pericolosa. Però non potete limitarvi a norme-manifesto come quelle presenti agli articoli 16 e 24.

Credo che dobbiamo fare qualcosa di più, prevedendo una norma che sia nello spirito che lei aveva accolto durante l'esame del provvedimento alla Camera. Noi lo riteniamo essenziale per questo provvedimento. (*Applausi dai Gruppi UDC e FI. Congratulazioni*).

VANO (*RC-SE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANO (*RC-SE*). Signor Presidente, intervengo soltanto per chiedere di aggiungere la mia firma all'emendamento 24.0.100, presentato dalle senatrici Emprin Gilardini e Valpiana.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FILIPPI, *relatore*. Signor Presidente, da parte del relatore si è posta la necessità di presentare l'emendamento 24.500, tendente a sopprimere l'articolo in quanto contenuto nella legge di conversione del decreto-legge. Ci è sembrato però opportuno recuperare l'emendamento presentato dal senatore Storace, in quanto va a perfezionare la cartellonistica prevista all'interno dei locali, ricordando ai giovani non solo le quantità di alcol non opportune per mettersi alla guida, ma anche la correlazione con le quantità

alcoliche previste. È ovvio, anzi ci è parso naturale, che fossero contenute anche le pene previste in proposito.

Abbiamo aggiunto, anche per correttezza nei rapporti con l'Assemblea, anche le sanzioni previste per quanto riguarda le chiusure dei locali per quegli esercizi che non rispettano tali obblighi.

Esprimo poi parere favorevole sull'emendamento 24.0.100 in quanto fornisce una risposta precisa anche all'attività notturna dei locali che somministrano bevande alcoliche, responsabilizzandoli e in qualche modo prevedendo anche strumentazioni adeguate. Non siamo invece assolutamente d'accordo sull'emendamento 24.0.801, presentato dal senatore Eufemi, in quanto appare più opportuno in un altro contesto normativo ed anche perché – vorrei ricordarlo – l'obiettivo della legge è quello di spingere chi beve a non guidare, non a vietare alle persone di bere: l'emendamento appare dunque sicuramente eccessivo.

La 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario sull'emendamento 24.0.800, al quale ovviamente ci adeguiamo.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

Aggiungo, se mi è permesso, a proposito delle osservazioni svolte dal senatore Eufemi, che è ben vero che alla Camera il Governo ha accettato sotto forma di ordine del giorno un testo dell'onorevole Giovanardi che prevedeva la chiusura dei locali oltre una certa ora, ma lo abbiamo accettato come ordine del giorno e non come emendamento – come tale era stato presentato – proprio perché si tratta di una materia che va discussa, che non riguarda semplicemente le competenze del Ministero dei trasporti, ma anche quelle del Ministero dell'interno, e sulla quale stiamo lavorando.

Mi posso esprimere negli stessi termini anche in questo caso: se fosse un ordine del giorno non avrei alcuna difficoltà ad accoglierlo, ma non posso farlo come emendamento proprio per quello che ha appena detto il relatore.

Dobbiamo considerare che lo spirito della legge relativamente all'aspetto della guida in stato di ebbrezza non è quello di impedire di bere, che è altra cosa; non stiamo promuovendo leggi o campagne contro il consumo di alcolici, ma stiamo provvedendo ad un provvedimento di legge che separa le due cose. Si chiede che non ci si metta alla guida dopo aver bevuto e quindi non può essere trattato con l'impedimento *sic et simpliciter*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.500, presentato dal relatore, interamente soppressivo dell'articolo.

È approvato.

Restano pertanto preclusi gli emendamenti 24.150 (testo corretto), 24.400 e 24.808.

Metto ai voti l'emendamento 24.0.100/1, presentato dal senatore Storace.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.0.100, presentato dalla senatrice Emprin e da altri senatori, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.0.800 (testo 2), presentato dal senatore Collino.

Non è approvato.

Chiedo al presentatore se accoglie l'invito del Governo a ritirare l'emendamento 24.0.801 e a trasformarlo in un ordine del giorno.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, non posso accogliere l'invito del Governo, intanto perché sarebbe un'inutile duplicazione di quanto approvato alla Camera. Inoltre, il testo dell'ordine del giorno, accolto nel corso dell'esame del provvedimento nell'altro ramo del Parlamento, recitava in premessa: «Il Governo, nel corso dell'esame del presente provvedimento, ha manifestato la disponibilità ad introdurre nel prosieguo dell'*iter* una norma che vieti la vendita e il consumo di alcolici e superalcolici dalle 2 alle 6 in tutti i locali pubblici e aperti al pubblico». Questo era scritto nell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Giovanardi: non possiamo confondere le idee ai colleghi.

Credo, inoltre, che la norma non sia eccessiva, perché la tutela della vita non è eccessiva. Vede, signor Ministro, è vero che non possiamo impedire la vendita, ma possiamo impedire la vendita di alcolici e superalcolici sulle autostrade dalle 2 alle 6 della mattina perché chi compra alcolici e superalcolici sull'autostrada a quell'ora certamente determina un costo sociale altissimo per la collettività e di questo dobbiamo tenere conto.

Per tali ragioni, signor Presidente, chiedo che ci sia un pronunciamento esplicito dell'Aula sul mio emendamento, mediante votazione a scrutinio simultaneo elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Eufemi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.0.801, presentato dal senatore Eufemi.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530, 671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 25.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

FILIPPI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 26.2 perché manca la sostanza del nesso causale tra l'incidente verificato e l'inottemperanza da parte degli enti secondo quanto previsto dalla norma di legge.

Ricordo poi, con riferimento all'emendamento 26.3, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, che di fatto la normativa è già prevista dall'articolo 28, commi 1 e 2, del presente disegno di legge.

Per quanto riguarda, infine, l'emendamento 26.4, la materia è già trattata nell'ambito del codice della strada.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.2, presentato dal senatore Butti e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 26.3 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.4.

CICOLANI (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICOLANI (*FI*). Signor Presidente, intervengo in parte per contestare quanto testé affermato dal relatore e in parte per illustrare l'emendamento 26.4, che prevede la possibilità per i funzionari ufficiali ed agenti degli organi regionali, provinciali e locali di accertare le violazioni afferenti al codice della strada unicamente sulle reti stradali di rispettiva competenza.

In sostanza, si cerca di risolvere un problema al quale tutti gli italiani sono assoggettati sulle strade, vale a dire un eccesso di controllo sulle strade statali per la maggiore capacità di prelievo che su quelle strade hanno anche gli enti locali – l'annoso problema della gabella dei Comuni attraversati – e al contrario una carenza di controlli lungo le strade provinciali e comunali in cui si verificano la gran parte degli incidenti mortali nel nostro Paese. Quindi, spinge ad accentuare i controlli proprio laddove c'è n'è bisogno ai fini della sicurezza stradale e non delle casse degli enti locali.

A titolo di precisazione, sottolineo che non è vero che il codice della strada già contiene la norma, semmai prevede solo la facoltà di procedere in tal senso. Con questo emendamento si prevede un ambito di competenza.

DONATI (*IU-Verdi-Com*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (*IU-Verdi-Com*). Signor Presidente, volevo chiarire, ad integrazione del parere contrario del relatore, che un'altra motivazione discussa anche in Commissione è che in questo modo la norma diventerebbe troppo rigida nel senso che ogni soggetto sarebbe abilitato soltanto sulle strade di propria competenza. Ciò significa che i Comuni, se attraversati da strade statali e purtroppo abbiamo tanta rete stradale che attraversa le città, non sarebbero nelle condizioni di fare i controlli.

Naturalmente altro è il tema, corretto, posto dal senatore Cicolani relativamente a taluni abusi che qualche Comune può fare su strade statali mettendo ad esempio gli autovelox. Ricordo, e ne abbiamo discusso anche questa mattina, che il codice della strada, peraltro modificato da una norma inserita nella precedente legislatura, prevede che il prefetto possa intervenire per correggere eventuali abusi a tutela di tutti i cittadini. Sostenere però che i Comuni non possano effettuare controlli sulle strade a carattere urbano, pure statali, diventa una rigidità che non consente la sicurezza. (*Il senatore Cicolani fa cenno di voler intervenire*).

PRESIDENTE. Senatore Cicolani, questo non è un dibattito aperto. Ci sono delle dichiarazioni di voto e l'espressione di un parere che, come vede, quando è motivato finisce con l'aprire una discussione.

Metto ai voti l'emendamento 26.4, presentato dal senatore Cicolani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 26.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MARTINAT (*AN*). Signor Presidente, volevo proporre una riformulazione dell'emendamento 27.800, nel senso di inserire anche al comma 1, dopo le parole: «utenti della strada», le seguenti: «, alla segnaletica stradale».

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FILIPPI, *relatore*. Per quanto concerne l'emendamento 27.153 chiedo ai presentatori di ritirarlo in quanto la formulazione in esso contenuta è già prevista al comma 1 dell'articolo 27, che consente una maggiore individuazione delle sostituzioni necessarie alle barriere. L'emendamento pertanto risulterebbe pleonastico.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 27.7, 27.9 e 27.801, mentre sull'emendamento 27.800 (testo 2), testé riformulato dal senatore Martinat con l'integrazione anche al comma 1, esprimo parere favorevole.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Fazio, sull'emendamento 27.153, di cui è primo presentatore, c'è un invito al ritiro, lo accoglie?

FAZIO (*Aut*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.7, presentato dal senatore Butti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.9, presentato dal senatore Collino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.800 (testo 2), presentato dal senatore Martinat e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.801, presentato dal senatore Martinat e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 27, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

STORACE (*Misto-LD*). Signor Presidente, ci troviamo di fronte ad una delle norme che reputo più importanti, anche se non do una valutazione positiva al testo sottoposto all'attenzione dell'Aula.

Spero esista un margine di discussione intorno all'articolo 28 (di qui nasce la mia proposta di inserire un articolo aggiuntivo), in quanto stiamo parlando della fine che fanno le maggiori risorse derivanti dall'attuazione di questa legge. Tale legge, signor Ministro, è proposta alle Camere affinché sia fatta prevenzione e, soprattutto, si evitino incidenti, prevedendo sanzioni (le più varie e per i più disparati casi, come abbiamo visto) principalmente nei confronti dei soggetti alla guida di autoveicolo in casi di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Nell'articolo 28 – sottopongo la questione all'attenzione del relatore e del Governo – è scritto che (e mi fa piacere che da questo punto di vista vi siano molti emendamenti presentati da vari colleghi del centro-destra) le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono destinate, tra l'altro, al potenziamento dei servizi di controllo su strada e all'ammodernamento e alla messa in sicurezza di infrastrutture stradali.

Signor Ministro, ma i sopraccitati interventi non devono essere attuati ordinariamente? La mia sensazione è che si inviti a multare a più non posso, in modo da avere più risorse per attuare queste misure. Non è questa la strada e, davvero, si ha la sensazione che esista una specie di vessazione. Ciò ricorda quei Comuni che installano autovelox a tutto spiano quando ciascuno di noi preferirebbe la prevenzione: che vi sia, cioè un poliziotto sulla strada anziché essere pizzicati dall'autovelox.

Voi sostenete che questi soldi sono destinati al potenziamento delle misure, che dovrebbero essere attuate con risorse ordinarie. La proposta che mi permetto di suggerire (anche se riscontro da parte di altri colleghi una serie di proposte che nello spirito sembra andare nella stessa direzione) è di operare direttamente, con l'entità di risorse provenienti dalle

maggiori entrate derivanti dalle sanzioni in questo caso comminate ai cittadini, destinando queste stesse risorse a programmi di prevenzione da effettuare attraverso il coordinamento di vari Ministeri, come quelli dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute e della giustizia.

Signor Ministro, capisco che questo sia un problema del suo Dicastero, ma si tratta anche di una questione sociale, e rilevante. La strada suggerita dall'emendamento 28.0.800, per destinare somme al finanziamento di specifici programmi di prevenzione e contrasto all'uso di alcol e stupefacenti, evitando che la legge debba ogni volta rimediare ai danni, è la stessa seguita per norme in materia di contrasto alla prostituzione, alla pornografia, al turismo sessuale. Se non ci decidiamo a fare prevenzione finanziando programmi in questo senso, dovremo continuare a piangere i morti sulle strade e a dire che la legge esiste ed esistono anche le sanzioni.

Magari entreranno più soldi perché sarà installato un semaforo in più, ma credo che quel semaforo in più vada previsto ordinariamente, nel bilancio dello Stato, attraverso la legge finanziaria e non attraverso le multe comminate ai cittadini italiani.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si in tendono illustrati.

Ricordo a tutti i presenti il rispetto dei tempi, in quanto alcuni Gruppi hanno esaurito, o stanno per esaurire, il tempo a loro disposizione. Non parliamo poi del relatore, che ha parlato per venticinque minuti oltre il tempo stabilito.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti presentati all'articolo 28.

FILIPPI, *relatore*. Esprimo parere contrari o sugli emendamenti 28.150, 28.3. 28.800, 28.100 e 28.101.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 28.154.

L'emendamento 28.0.800, presentato dal senatore Storace, merita una riflessione in più, seppure il parere sia contrario, non soltanto per la contrarietà espressa dalla 5ª Commissione, ma perché riteniamo sia giusto e preferibile mantenere le risorse nell'ambito della sicurezza stradale e non destinarle ad ambiti ad essa correlati. Ciò vale anche in ragione del fatto che, indubbiamente, esiste una distorsione delle risorse introitate con le multe ad altri settori, per quanto riguarda soprattutto gli enti locali.

C'è un impegno da questo punto di vista nel testo redatto e, sostanzialmente, bisogna segnalare la necessità di un'intensificazione dei controlli, che con questa normativa e con il testo in vigore abbiamo senz'altro aumentato.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Signor Presidente, intanto vorrei precisare, per quanto riguarda l'emendamento 28.150, che stiamo parlando di maggiori entrate e non delle entrate che già adesso le amministrazioni hanno in conseguenza dell'applicazione delle norme vigenti sulla circolazione stradale. Sono le maggiori entrate che saranno disponibili quando questa legge entrerà in vigore e quindi è tecnicamente impossibile pensare

di poterle distinguere da quelle che si introitano normalmente quando si sommeranno. Questo è il motivo della contrarietà all'emendamento 28.150.

A proposito dell'osservazione del senatore Storace, in realtà la destinazione non del 25 ma del 50 per cento, che già esiste nel testo, è volta proprio a vincolare, perlomeno nella misura del 50 per cento, gli introiti che comunque le amministrazioni hanno per sanzioni stradali e che attualmente vengono incanalati nel bilancio in maniera indifferenziata; possono andare ad assolvere qualsiasi altro compito che non sia quello di intervenire sulla sicurezza stradale perché noi l'abbiamo voluta vincolare. Se poi il relatore ritiene che si possa ridiscutere l'articolo 28-*bis*, ovviamente non ho nulla in contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.150, presentato dal senatore Cicolani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.154, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.3, presentato dal senatore Collino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.800, presentato dal senatore Martinat e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.100.

STIFFONI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI (*LNP*). Signor Presidente, in Commissione è stato accolto un emendamento sul potenziamento dei servizi e dei controlli sulle strade, volto, tra l'altro, all'aumento delle pattuglie e delle disponibilità di etilometri ed è stato riservato un terzo delle maggiori entrate a questa finalità. Ora, poiché si è parlato tanto di prevenzione nelle scuole, fatta in maniera seria, vorrei ricordare al Ministro che già l'articolo 230 del codice della strada prevede che vengano predisposti programmi da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne. Quanto proposto con l'e-

emendamento 28.100 sarebbe quindi già previsto nel codice della strada vigente, per cui le maggiori entrate andrebbero a potenziare tale possibilità.

Con l'emendamento al nostro esame, così come con il successivo, abbiamo previsto che un terzo di queste maggiori entrate venga destinato alla prevenzione verso i nostri giovani perché si possano comportare meglio in futuro.

MARTINAT (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINAT (*AN*). Signor Presidente, intervengo essendo cofirmatario dell'emendamento 28.100, come del successivo. Riteniamo sia un fatto di buon senso destinare le maggiori entrate ai fini descritti, proprio perché, come ho avuto modo di dire già ieri durante la discussione generale, la legge che uscirà da questo Parlamento sarà semplicemente un «multometro», cioè una serie di multe continue che se da una parte non serviranno a potenziare la polizia stradale, né il sistema di segnaletica, dall'altra non serviranno ad attuare forme di educazione nelle nostre scuole.

Con gli emendamenti in esame tendiamo ad una normativa di buon senso, affinché almeno una parte delle maggiori entrate derivate dall'incremento delle sanzioni amministrative sia destinata ad introdurre l'educazione scolastica. D'altra parte, dobbiamo tener presente, Presidente, che il problema degli educatori già oggi in molte zone si risolve in modo volontario, nel senso che sono agenti o ufficiali della polizia stradale o vigili ad insegnare la materia; quindi, non c'è un costo aggiuntivo per la scuola italiana. Si tratta semplicemente di rendere obbligatori dei corsi aggiuntivi e quindi di attribuire un punteggio agli allievi che li seguono, in attesa di una norma vincolante che obblighi a seguire quegli stessi corsi.

Chiedo infine la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Martinat, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 28.100, presentato dal senatore Stiffoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.101.

MARTINAT (*AN*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Martinat, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.101, presentato dal senatore Stiffoni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1677, 29, 378, 530, 671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 28, nel testo emendato.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 28.0.800 è improcedibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 29, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LOSURDO (*Misto-LD*). Signor Presidente, tra i fattori della sicurezza, come è stato indicato anche in relazione al decreto-legge sulla sicurezza stradale, rientrano anche la qualità e le dotazioni, soprattutto quelle obbligatorie, dei veicoli.

Voglio ricordare in quest'Aula che proprio l'altro ieri, nel famigerato tunnel di Lecco, dove pochi giorni fa ci fu un incendio disastroso che portò alla morte di due persone e all'intossicazione di molte altre, c'è stato un nuovo principio di incendio. Per fortuna il mezzo era dotato di un inibitore di fiamma di libera vendita e il conducente ha potuto spegnere un incendio che sarebbe potuto diventare devastante. Si tratta di un fatto di cronaca recentissimo, che ne segue un altro drammatico, che è opportuno ricordare.

Ritengo si tratti di un problema grave che inerisce alla sicurezza stradale, soprattutto nei tunnel, dove l'incendio è più pericoloso. Secondo l'e-

mendamento 29.0.1, le caratteristiche tecniche di questo aggeggio, l'inibitore di fiamma (*absit iniuria verbis*), sarebbero determinate con specifico decreto del Ministro dei trasporti. Penso sarebbe una dotazione utile a preservare la sicurezza stradale. Mi si dice che c'è una direttiva europea contraria in tal senso. Ritengo che la stessa venga interpretata in maniera estremamente restrittiva. Comunque, di fronte alla sicurezza stradale e all'incolumità delle persone, penso che anche un mediocre giurista potrebbe dare un'interpretazione non estensiva, ma tuttavia giusta per lo scopo che la stessa direttiva si propone, cioè salvaguardare la sicurezza stradale e l'incolumità dei passeggeri.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FILIPPI, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 29.1 invito al ritiro, in quanto già compreso nel successivo emendamento 29.700 del Governo.

Esprimo parere contrario e conforme a quello della 5ª Commissione sugli emendamenti 29.800 e 29.801.

Per quanto riguarda l'emendamento 29.0.1, pur comprendendone le ragioni e lo spirito, chiaramente nell'obiettivo di una maggiore dotazione dell'equipaggiamento di sicurezza dei veicoli, così come già accennava il proponente, confermo che la materia è disciplinata da direttive europee che impongono l'armonizzazione e l'omogeneità nell'ambito comunitario, per cui non è possibile intervenire in termini aggiuntivi.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

TREMATERRA (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREMATERRA (*UDC*). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma all'emendamento 29.0.1. Avevo presentato un emendamento identico, l'1.0.2, aggiuntivo all'articolo 1, che per mia colpa non sono riuscito ad illustrare. Ho così preparato un intervento scritto che chiedo di consegnare alla Presidenza e lasciare agli atti.

PRESIDENTE. È autorizzato in tal senso e sarà fatto.

L'emendamento 29.1 si intende ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 29.700, presentato dal Governo.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 29.800 e 29.801 sono improcedibili.

Metto ai voti l'articolo 29, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.0.1.

STORACE (*Misto-LD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE (*Misto-LD*). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 29.0.1, firmato dai senatori Losurdo, Pontone, Martinat e Butti, perché la risposta del relatore è stata illuminante. Ancora una volta, si dice: avete ragione, ma non lo possiamo fare a causa dei vincoli europei. Mi aspetterei, relatore, nella dialettica positiva che si è instaurata sul provvedimento, che sottoscrivesse un ordine del giorno per impegnare il Governo a battersi in sede europea per risolvere il problema. Non si può dire di non poter approvare un emendamento malgrado sia giusto. Sono questioni che attengono anche alla qualità dei rapporti politici. Altrimenti, non si riesce a lavorare. Se lei ci dice che abbiamo ragione, ma non si può approvare l'emendamento, è francamente complesso spiegarlo alla pubblica opinione.

Ritengo quella di Losurdo una proposta corretta che serve a risolvere dei problemi: se scoppia un incendio, arriva un estintore. Anch'io mi associo al senatore Losurdo quando censura la dizione «inibitore di fiamma», che certamente non può attenerci a noi; anche da questo punto di vista tuttavia si tratta di una svolta ideologica, però, santo cielo, credo sia importante avere la possibilità di interloquire seriamente.

FILIPPI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI, *relatore*. Non ho detto che avete ragione, ho detto che comprendo le vostre ragioni, ovviamente nell'obiettivo generale di aumentare il livello di sicurezza.

PRESIDENTE. Senatore Losurdo, intende trasformare il suo emendamento 29.0.1 in un ordine del giorno?

LOSURDO (*Misto-LD*). Va bene.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G29.100 non verrà posto in votazione.

Passiamo all'esame dell'articolo 30, su cui è stato presentato un emendamento che si dà per illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

FILIPPI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 30.100, in quanto il contenuto è già previsto all'articolo 2, comma 3, del decreto oggi approvato, relativamente alla disciplina del seggiolino per il trasporto di minori. Questo aspetto è stato ampiamente normato, sia nella delega al Governo, sia nelle disposizioni.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.400, presentato dal senatore Trematerra.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 30.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 31, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MALAN (*FI*). Signor Presidente, se si dà una delega al Governo non si può dire «eventualmente». La risposta deve essere sì o no. Pertanto, con l'emendamento 31.200 propongo la soppressione di tale termine.

Colgo l'occasione per dare atto al Ministro che, a proposito della diatriba sulla Cinquecento, è vero che essa rientra in quella disposizione, poiché il peso reale è di 70-90 chili superiore a quello riportato nelle pubblicazioni che si trovano in giro. Sono riuscito ad avere questa informazione non attraverso il sito dell'azienda costruttrice, ma parlando con l'ufficio relazioni pubbliche dell'azienda stessa, cosa che non credo sia alla portata dei cittadini.

Pertanto, bisognerà creare maggiore trasparenza, altrimenti i cittadini non sapranno quale auto possono acquistare; secondariamente, restano limitazioni per tutte le altre auto che avevo citato e resta pertanto la contrarietà. Ma è un appunto riferito a quando abbiamo votato stamattina.

PRESIDENTE. È possibile che l'abbiano zavorrata in vista della legge!

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FILIPPI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 31.100, 31.1, 31.800, 31.200 (viene confermata la parola «eventualmente», orientamento assunto anche nel corso del dibattito in Commissione, senatore Malan), e 31.155.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 31.100a, 31.101, 31.102, 31.500. e 31.600.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.100.

STIFFONI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI (*LNP*). Signor Presidente, vorrei soltanto ricordare, a proposito del mio emendamento 31.100, che, secondo le statistiche, una patente nuova su cinque è conseguita da immigrati, ma non è neanche tanto questo il punto. Delle 1.889.979 patenti italiane in mano a stranieri al 31 marzo 2006, oltre 210.000 sono di cittadini albanesi; 199.000 di cittadini marocchini; 194.000 di rumeni e 184.500 di svizzeri. Gli stranieri detengono il 5,34 per cento delle patenti italiane, ma sono responsabili di oltre il 6 per cento delle infrazioni e degli incidenti.

Pertanto, il mio emendamento propone fra i principi e criteri direttivi della legge delega per la riforma del codice della strada l'aggiornamento e la revisione della normativa in materia di patenti di guida extracomunitarie, ai fini di un aumento dei livelli di sicurezza della circolazione stradale.

POLLEDRI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

POLLEDRI (*LNP*). Signor Presidente, intervengo in dissenso perché l'emendamento 31.100 non è sufficientemente chiaro. Signor Ministro, quanto costa una patente dello Sri Lanka? Le faccio questo esempio perché l'abbiamo fatta poco tempo fa; se vuole, gliene facciamo fare una con la sua faccia e con nome e cognome. Costa 150 dollari.

Oggi è possibile avere una patente dello Sri Lanka o di un altro Paese, con la faccia di chi si vuole, per pochissimo, perché, tramite Internet, si acquistano false dichiarazioni delle assicurazioni e patenti false. L'emendamento 31.100 del collega Stiffoni era semplicemente indirizzato a cercare di conseguire maggiore corrispondenza tra queste disposizioni e la loro effettiva validità. Non è un problema secondario, ci sono studi e prove raccolte dalla Polizia municipale di alcune città, compresa quella

della mia Parma, e quella di Piacenza che attestano una tale situazione. Vogliamo dare un'occhiata o vogliamo semplicemente dire che questo è un emendamento sconvolgente, razzista o quant'altro?

Per questo, signor Ministro, penso che forse l'emendamento 31.100 non sia stato ben espresso; la invito comunque a valutare meglio il tema.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.100, presentato dal senatore Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.1, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.100a, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.101, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.102, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 31.800 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 31.200, presentato dal senatore Malan.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.155.

TREMATERRA (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREMATERRA (*UDC*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei intervenire per dichiarazione di voto sull'emendamento 31.155. Questo emendamento tenta di salvaguardare una clientela media, quella di chi usa i quadricicli leggeri o pesanti a carrozzeria chiusa, rappresentata da

ragazzi di età dai quattordici ai sedici anni. Essi, secondo la legge, sono abilitati a guidare, rispettivamente: i quattordicenni in possesso di un patentino, i quadricicli leggeri con una cilindrata di 50 centimetri cubici e con un limite di velocità di 45 chilometri l'ora; i sedicenni in possesso di patente A o equivalente, i quadricicli pesanti, con una cilindrata di 250 centimetri cubici e con un limite di velocità di 100 chilometri l'ora. Credo che in entrambi i casi, però, gli stessi non siano autorizzati a portare alcun passeggero al proprio fianco.

Pertanto, nasce l'impossibilità di impartire loro le necessarie lezioni di scuola guida pratica, dal momento che neanche l'istruttore è abilitato ad essere trasportato. In tale situazione, i ragazzi sono di fatto costretti ad affrontare i numerosi aspetti e problemi della guida nel traffico cittadino senza alcuna idonea preparazione.

Con tale emendamento si creano pertanto le condizioni per consentire almeno un periodo minimo di preparazione reale nel traffico cittadino.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.155, presentato dal senatore Trematerra.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.500, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.600, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G31.100, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

FILIPPI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla valutazione del Governo, visto che l'ordine del giorno lo riguarda direttamente.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno G31.100.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G31.100 non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 31, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 32, sul quale è stato presentato un emendamento dal relatore, che, direi è d'accordo con se stesso.

Invito pertanto il Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.600, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 32, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 33, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

FILIPPI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 33.800, mentre esprimo parere contrario sugli emendamenti 33.4, 33.0.800 e 33.0.801.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 33.800, presentato dal senatore Collino e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.4, presentato dal senatore Collino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 33, nel testo emendato.

DIVINA (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (*LNP*). Signor Presidente, intendo svolgere una breve dichiarazione di voto perché rimanga agli atti, in quanto troviamo pressoché assurda questa rievocazione di giustizialismo all'italiana.

Si preparino, gli italiani, non tanto ad una lenzuolata di liberalizzazioni, quanto ad una sventolata di sanzioni. Da domani, infatti, se si sgarra con la velocità, oltre a pene pecuniarie altissime, si rischia di essere messi in galera; se sgarri con il bere, oltre a sanzioni pesantissime, rischi di finire in galera.

Se i ragazzini mano mettono il motorino, i genitori, anche inconsapevolmente, dal momento che – ahimè – ne sono responsabili, si trovano a dover pagare sanzioni pecuniarie fino a 4.000 euro.

Ci mettiamo adesso quasi a sostituirci alla morale, cioè lo Stato diventa Stato etico, stabilisce i principi, fissa cosa è bene e cosa è male. Così, accanto a principi come ad esempio quelli del libero commercio, della liberalizzazione e della pubblicità, verrà sanzionata ogni casa automobilistica che nel vendere il proprio autoveicolo ne evidenzia la prestazione, cioè la velocità, come elemento distintivo sulle concorrenti.

Abbiamo capito, signori, che il problema della sicurezza è serio e grave (e concludo, Presidente), ma guardate che l'Afghanistan sappiamo dov'è: sappiamo come funziona lì e come lo Stato reprime. Vogliamo talebanizzare anche l'Italia? Andiamo in questa direzione, adesso! (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 33, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.0.800, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.0.801, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 34.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 35.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 36, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

FILIPPI, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 36.2 invito al ritiro, così come per l'emendamento 36.3. Esprimo parere contrario sull'emendamento 36.0.1; sull'emendamento 36.0.150 c'è il parere contrario della 5ª Commissione, cui mi uniformo.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatrice Baio, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 36.2?

BAIO (*Ulivo*). Sì, lo ritiro.

PRESIDENTE. Anche l'emendamento 36.3 si intende ritirato. Metto ai voti l'articolo 36.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 36.0.1.

STIFFONI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI (*LNP*). Presidente, soltanto una domanda al Ministro: che cosa c'è di male nel prevedere che nelle farmacie ci sia un'avvertenza, un elenco con evidenziati tutti i farmaci che possono avere degli effetti negativi durante la guida? Non penso che ci siano dei farmacisti che si oppongono ad esporre una segnalazione ministeriale del genere. Questi farmaci sono pericolosi durante la guida, cercate di evitare di assumerli prima della guida; non vedo cosa ci sia di male in questo e non capisco la contrarietà del relatore.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI, *ministro dei trasporti*. Signor Presidente, solo per dire rispetto a quanto affermato dal senatore Stiffoni che siamo ovviamente del tutto favorevoli a che l'utente possa essere avvertito delle conseguenze che alcuni medicinali possono avere sull'abilità alla guida, tant'è vero che abbiamo predisposto degli articoli che prevedono opportune segnalazioni sulla confezione e al suo interno.

Per quanto riguarda l'apposizione di cartelli, su cui abbiamo anche discusso, ci è parsa in qualche modo superflua perché queste farmacie ormai, come si sa, sono talmente piene di segnalazioni di ogni tipo, cartelli che riguardano la vendita, non solo, ma ormai quasi prevalentemente di prodotti non medicinali, che probabilmente un avviso del genere tende del tutto a scomparire e quindi ad essere ininfluenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 36.0.1, presentato dal senatore Stiffoni e dal senatore Fantola.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 36.0.150 è improcedibile.

Non essendo stati presentati sull'articolo 37 altri emendamenti oltre quello interamente soppressivo 37.500, presentato dal Governo, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 38.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Prima di abbandonare la mia postazione di Presidenza, devo complimentarmi con il Ministro, anche se rappresento l'opposizione, perché è il primo Ministro che interloquisce, ascolta i parlamentari e se può trovare una soluzione la trova. Credo non sia cosa di poco conto. (*Generali applausi*).

STORACE (*Misto-LD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE (*Misto-LD*). Signor Presidente, mi ha tolto le parole di bocca. A nome del Movimento politico La Destra, annuncio l'astensione su questo provvedimento, pur esprimendo apprezzamento per la discussione. Il Ministro può essere soddisfatto di aver portato a casa una legge fatta di 40 articoli; in quest'Aula non è propriamente il mestiere più facile del mondo. Però, esattamente come ha detto il presidente Calderoli, apprezzo l'atteggiamento del Ministro e quello del relatore, al di là delle divergenze sulle questioni di merito, per aver voluto realmente essere disponibili rispetto ad un dibattito parlamentare.

Detto questo, il voto di astensione deriva dal fatto che abbiamo tentato di proporre significativi, sia pur limitati, miglioramenti del provvedimento al nostro esame, ma non è stato possibile vederli accolti.

In particolare, esprimiamo soddisfazione per quanto è accaduto su uno degli articoli più importanti, cioè quando abbiamo evitato, signor presidente Calderoli, una specie d'indulto preventivo per cui si stabiliva una sanzione, addirittura una pena fino all'arresto, però si diceva: sarai arrestato se lo fai una seconda volta. Comunque, la ragionevolezza, sia pur

mitigando l'effetto della pena per la prima violazione di legge, ha portato a prevedere che non si può sgarrare – scusate l'espressione gergale – rispetto alla violazione delle norme.

Allo stesso modo, possiamo esprimere soddisfazione per un altro aspetto, quello che impone ai gestori di locali di accompagnare il percorso di questa normativa prevedendo che gli avventori degli stessi siano messi nelle condizioni di sapere cosa succede nel momento in cui le norme vengono violate.

Tuttavia, avremmo voluto vedere approvate le questioni più importanti legate alla prevenzione, ma purtroppo non è stato possibile. Il nostro atteggiamento di astensione è pertanto motivato da due questioni di fondo legate alla destinazione delle risorse derivanti dalle maggiori entrate dovute alle sanzioni che vengono qui introdotte. Avremmo voluto veder destinate queste risorse a progetti specifici per i fondi rivolti alle campagne di contrasto dell'alcolismo e delle sostanze stupefacenti; da questo punto di vista però abbiamo dovuto registrare una chiusura.

Uguualmente, avremmo voluto vedere più coraggio nell'approvare una norma, come quella proposta dal senatore Losurdo, rispetto alla quale, anche se è vero che ci sono ostacoli di carattere comunitario, ciò non deve impedire all'Italia di battersi affinché questi possano essere abbattuti; comunque, l'approvazione di un ordine del giorno stabilisce un principio importante. Ovviamente, attenderemo il momento in cui il Ministro si farà portavoce nelle sedi comunitarie dell'istanza segnalata dal collega Losurdo.

Registriamo, lo ripeto anche in conclusione, l'apprezzamento per l'atteggiamento osservato dal Governo. Caro Ministro, spero che lei possa consegnare il verbale di questa seduta al prossimo Consiglio dei ministri in modo che i suoi colleghi capiscano cosa significa stare in un'Aula ed interloquire con il Parlamento.

Presidenza del vice presidente CAPRILI (ore 18,06)

(Segue STORACE). Anche se siamo distanti anni luce dal punto di vista politico, lei ha dato una buona dimostrazione di disponibilità al dialogo. Questo fa crescere la qualità della legislazione, perché altrimenti, se continuiamo a ragionare a seconda di chi firma un emendamento, credo che non si facciano passi in avanti.

Esprimo quindi soddisfazione e ringrazio il relatore che, ancorché di prima legislatura come si potrebbe dire, ha fatto un buon lavoro. Per questi motivi dichiaro la nostra astensione. *(Applausi dal Gruppo Misto-LD)*.

DONATI *(IU-Verdi-Com)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (*IU-Verdi-Com*). Signor Presidente, farò una breve dichiarazione di voto. Il Gruppo Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti italiani voterà a favore di questo provvedimento che ha avuto un lungo *iter* ed ha visto un grande impegno da parte di tutti gli esponenti della maggioranza, del relatore e del Ministro (che voglio ringraziare entrambi), ma anche dell'opposizione che ha dimostrato grande responsabilità, accettando ritmi di lavoro molto serrati. Voglio anche ricordare che nella precedente legislatura analogo comportamento in materia di sicurezza stradale era stato tenuto da quella che era all'epoca l'opposizione, a conferma che in tale materia, pur tra tante diversità su come risolvere questo gravissimo problema sociale e territoriale, ci accomuna però un comune obiettivo.

Desidero enfatizzare molto brevemente alcuni risultati che l'*iter* al Senato ha prodotto su questo provvedimento. Innanzitutto vorrei richiamare la soppressione dell'articolo 2 che prevedeva la guida accompagnata per ragazzi e ragazze sedicenni. Abbiamo infatti ritenuto che, essendo concretamente un problema invertire l'attuale tendenza in cui i morti sulle strade sono tornati a crescere, consentire ai sedicenni il «foglio rosa», seppur con accompagnamento, non ci sembrava un messaggio accettabile.

Naturalmente, abbiamo inserito nel testo della delega una indicazione al Ministro affinché regoli tutta la materia inerente a quella delicata fascia di età tra i 14 e i 18 anni che concerne i ragazzi e le ragazze, in modo che per l'uso del ciclomotore e del quadriciclo leggero (la cui età minima di guida è stata anch'essa positivamente innalzata dagli attuali 14 anni a 16 anni) si possa compiutamente indicare un percorso sicuro per i nostri giovani.

Voglio ricordare anche l'importante recepimento della terza direttiva e l'incremento dei controlli, cui è destinato un terzo delle maggiori entrate del presente provvedimento. Va anche rammentata l'importante parte – per la quale credo che vada ringraziato anche il Gruppo di Rifondazione, che ha presentato un emendamento in tal senso – concernente il coinvolgimento dei gestori dei locali, verso i quali non dobbiamo assumere un atteggiamento punitivo-proibitivo, ma che dobbiamo responsabilizzare perché insieme a noi mettano in campo tutte le forme di dissuasione e di controllo possibili per evitare, appunto, l'abuso della guida dopo aver bevuto o dopo aver utilizzato sostanze stupefacenti.

Tengo anche a sottolineare che questo provvedimento diminuisce definitivamente, riportandoli a 130 chilometri all'ora, i limiti di velocità consentiti sulle nostre autostrade.

Concludo con una osservazione, di cui mi auguro torneremo a parlare in occasione della legge finanziaria. Un provvedimento che inasprisce norme e sanzioni, che indica nuove regole per contrastare nuovi o reiterati comportamenti negativi sulle strade ha bisogno di maggiori controlli e quindi anche di risorse per attuare il piano per la sicurezza stradale del 1999, sino ad oggi attuato solo in piccolissima parte.

Naturalmente rinvio questo tema alla legge finanziaria che nelle prossime settimane giungerà all'attenzione del Parlamento, perché il provvedimento che oggi ci accingiamo a votare con molta convinzione sarà completo soltanto quando rafforzeremo pure tutti gli idonei strumenti di prevenzione e controllo, non potendoci puntare solo sulla parte a carattere sanzionatorio. (*Applausi dai Gruppi IU-Verdi-Com, RC-SE e Ulivo*).

STIFFONI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Ricordo al senatore Stiffoni che posso concedergli due soli minuti, in quanto il Gruppo della Lega Nord ha esaurito il tempo a sua disposizione.

STIFFONI (*LNP*). Signor Presidente, considerato lo scarso tempo a disposizione interverrò soltanto per significare a tutti i colleghi che, nonostante il proficuo lavoro svolto sia in Commissione che in Aula, il nostro Gruppo ritiene che il presente disegno di legge, anche se indirizzato alla sicurezza della circolazione stradale, manchi ancora delle importanti iniziative in grado di rendere effettivamente operative le norme poste a tutela della vita dei cittadini utenti della strada.

In tal senso denunciemo le scarse risorse destinate all'aumento dei controlli sulle strade da parte delle forze dell'ordine, al miglioramento della circolazione e della segnaletica stradale, nonché all'attivazione di corsi di educazione stradale nelle scuole. In particolare, la mancata approvazione di quest'ultimo emendamento, che avrebbe spinto i giovani a maturare comportamenti maggiormente consapevoli e responsabili durante la guida, ostacola il raggiungimento, per l'appunto, di importanti traguardi in materia di sicurezza stradale.

Più in generale, la posizione del Gruppo della Lega Nord sul provvedimento rimane ancora critica. Il disegno di legge, nonostante le buone intenzioni, non è riuscito a dare al Paese un segnale forte della volontà di intervenire in modo determinato in materia di sicurezza stradale, al fine di realizzare una drastica riduzione del numero degli incidenti, al pari di altri Paesi europei.

Pertanto, alla luce di queste considerazioni, il Gruppo della Lega Nord dichiara la propria astensione sul provvedimento. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. Vorrei ricordare al senatore Boccia, che mi sollecita continuamente al rispetto dei tempi (e che ringrazio per la sua coscienza critica), che avevo concesso al senatore Stiffoni due minuti, che non sono stati superati. La durata dell'intervento è stata quindi contenuta nei limiti previsti: siamo rientrati nella norma.

FANTOLA (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Senatore Fantola, per lei vale lo stesso ragionamento fatto per la Lega Nord. Le concedo due minuti, poiché il Gruppo ha esaurito tutto il tempo a sua disposizione.

FANTOLA (UDC). Signor Presidente, signor Ministro, intervengo per dichiarare il voto di astensione della mia parte politica sul disegno di legge n. 1677.

Ricordo qual è stata la nostra posizione sia sul metodo, sia sull' *iter*, sia sulla sostanza del provvedimento.

Credo nessuno possa negare che il Gruppo UDC abbia tenuto un atteggiamento responsabile durante il corso della discussione, non seguendo logiche consuete di maggioranza e opposizione, cercando di proporre emendamenti largamente condivisi da parte di tutti, cercando di trovare soluzioni ispirate a favorire la mobilità delle persone e delle merci nella tutela della salute e della vita dei cittadini.

Abbiamo condiviso l'opportunità di un *iter* anomalo che ci permettesse comunque di poter assicurare alcune disposizioni urgenti in materia di sicurezza stradale prima dell'estate attraverso la decretazione d'urgenza del 3 agosto.

Quanto al metodo, senza voler negare che il testo sia frutto di un lavoro serio ed onesto di approfondimento, che di per sé stesso in alcune parti innova il codice stradale e che ancora dà una risposta, seppur parziale, ad una domanda di sicurezza che fortissima viene da tutto il Paese, lo riteniamo complessivamente inadeguato rispetto ad alcuni obiettivi che il Gruppo UDC ha posto come fondamentali, in particolare per quanto riguarda la responsabilizzazione dei conducenti, l'opera di prevenzione e l'impegno nella formazione da parte della scuola e degli Enti locali.

Per questi e per altri motivi che non ho il tempo di esporre ci asterremo nel voto finale. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

MARTINAT (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINAT (AN). Signor Presidente, ringrazio il Ministro per la disponibilità che ha dato in Commissione in particolare, oltre che in Aula, soprattutto perché la Commissione, lavorando intensamente, è riuscita a modificare sostanzialmente il testo nato a suo tempo dal Ministero, trasformato dalla Camera dei deputati e ulteriormente trasformato in modo sensibile dal Senato.

Riteniamo sia un testo sicuramente migliorativo, anche se mancano nella sostanza, signor Ministro, glielo abbiamo già detto sia in Commissione sia in Aula ieri, due punti per noi fondamentali.

Il primo è quello della prevenzione: manca l'obbligo dell'insegnamento nelle scuole, quindi di insegnare ai giovani cosa vuol dire la sicurezza stradale, il codice della strada, che non è il codice degli automobilisti ma è anche degli automobilisti. Lei, signor Ministro, ha accolto l'or-

dine del giorno che poneva il problema della guida sicura, spero che vorrà emanare molto velocemente un decreto, perché il recupero dei punti non può essere fatto solo tramite le scuole guida, dove spesso questo recupero avviene troppo facilmente. Riteniamo che chi ha causato incidenti, chi ha la patente sospesa soprattutto per incidente, sia obbligato a recuperare i punti tramite scuole guida autorizzate che alla presenza di un responsabile del Ministero presente all'esame possano verificare se è veramente in grado di guidare o no per il recupero dei punti.

Quanto alla prevenzione, riteniamo che sia necessario mettere dei soldi in tasca, non ai cittadini come si fa con questo disegno di legge, ma soldi in tasca del Governo per potenziare la polizia stradale, tutto il problema della segnaletica, le barriere, i buchi neri che ci sono oggi in Italia, obbligando gli Enti locali, signor Ministro, a fare quello che già lo Stato, da anni, fa sulle sue strade statali e sulle autostrade, stendendo asfalto drenante, molto più sicuro, e obbligandoli non solo ad intascare multe per ripianare eventuali *deficit*, ma per creare anche a livello locale la sicurezza stradale.

Quindi, manca essenzialmente un riferimento alla cosiddetta prevenzione e ad interventi di ammodernamento, oltre che un chiaro riferimento alle pene accessorie. In un primo tempo questo tema era stato recepito, anche se poi si è detto che la Costituzione lo nega e che risulta difficile introdurre modifiche specifiche. Sarebbe sufficiente prevedere una modifica del codice penale ed affermare, secondo quanto previsto in altri disegni di legge presentati in Parlamento, che a coloro che rifiutano le pene accessorie non si applica la legge Gozzini con riferimento alla condizionale. Tutti oggi beneficiano delle norme previste dalla legge Gozzini e della condizionale; chi rifiuta le pene accessorie non beneficia dei suddetti benefici. È sufficiente una modifica del codice penale.

Inoltre, abbiamo chiesto e chiediamo ancora che venga modificato il riferimento all'omicidio colposo in omicidio doloso per tutti coloro che commettono omicidi. Il caso più clamoroso è quello di ieri, a seguito del quale è stato liberato un delinquente – ripeto un delinquente – ubriaco che ha ammazzato quattro persone. È rimasto pochi giorni in galera e adesso si trova agli arresti domiciliari. L'omicidio colposo, infatti, non prevede la galera se non per pochi giorni. Noi riteniamo che la persona drogata o ubriaca debba essere valutato secondo le norme previste per l'omicidio doloso e non colposo. Bisogna trovare il sistema per modificare il codice penale. Riteniamo che sia questo il segnale politico da dare agli italiani: prevenzione, insegnamento, educazione, prevedendo però nuovi segnali stradali o modificando sistemi e barriere, e pene riabilitative maggiori per coloro che commettono reati di questo genere e pene detentive per coloro che commettono omicidi.

Per questo motivo il Gruppo Alleanza Nazionale, rispetto ad un disegno di legge che contiene molte luci ma anche pesanti ombre, si asterrà. *(Applausi dal Gruppo AN).*

GRILLO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO (*FI*). Signor Presidente, impiegherò i pochi minuti a mia disposizione per motivare, sia pure succintamente, il voto di astensione del Gruppo Forza Italia e lo faccio dopo aver dato atto di un lavoro corretto e costruttivo svoltosi innanzitutto in Commissione nel cui ambito il Ministro ci ha gratificato di una continua e quotidiana presenza. Do quindi volentieri atto del rapporto che si è costruito con il vertice del Ministero.

Inoltre, do atto anche del lavoro positivo costruitosi in Commissione. Noi, posti di fronte a problemi così delicati, abbiamo fatto una scommessa e deciso di realizzare un approccio senza pregiudizi rispetto al quale ci si potesse confrontare nel merito dei singoli problemi cercando di individuare, problema sul problema, i punti di equilibrio in grado di soddisfare l'esigenza di dare risposte concrete all'emergenza che si stava vivendo nei mesi estivi oltre che ridare contestualmente più organicità a norme che avevano la presunzione di legiferare su diverse e svariate problematiche.

Il voto di astensione nasce dal fatto che pur dando atto alla scelta che è stata compiuta con questo disegno di legge di rendere più gravose ed incidenti le sanzioni in ordine a coloro che commettono infrazioni nella guida, ci è sembrato – come del resto ho detto in sede di Commissione – che il disegno legge nella sua complessità mancasse di una certa organicità e di alcuni elementi che erano presenti invece – i colleghi conoscono la mia valutazione di parte al riguardo – nella precedente riforma del codice della strada quando, con il precedente governo e ministro Lunnardi, si introdusse la patente a punti.

Quali sono gli aspetti che a nostro avviso, avendo avuto più tempo a disposizione e la possibilità di approvare in un lasso di tempo maggiore questo disegno di legge, avremmo potuto migliorare ulteriormente rendendo più organica tale norma?

Sono gli aspetti riferiti ai controlli, alla prevenzione e alla formazione. La senatrice Donati poco fa, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo dei Verdi, ricordava con soddisfazione l'eliminazione dell'articolo 2 dal testo della Camera, che prevedeva la cosiddetta guida accompagnata da parte dei ragazzi che hanno compiuto 16 anni. Su questo come su altri problemi, a nostro modo di vedere, l'approccio doveva essere un po' più problematico. Infatti, in alcuni Paesi d'Europa la guida accompagnata, secondo evidenze a noi note, ha dato risultati soddisfacenti e positivi, anche perché i veicoli che talvolta i ragazzi di 16 anni conducono, i cosiddetti quadricicli, diventano delle vere e proprie auto alle quali spesso vengono modificati i motori eliminando ad esempio i limitatori di potenza.

Credo comunque che sia stato fatto un buon lavoro ed è per questo che il nostro voto di astensione va interpretato come un apprezzamento, data anche la situazione contingente e il momento di emergenza che avevamo di fronte. Certamente però se avessimo dedicato più tempo, se ci fossimo sforzati di più di affrontare anche gli aspetti della formazione e della prevenzione probabilmente avremmo realizzato un miglior risultato.

Porto altri due esempi sintetici e mi avvio a concludere, signor Presidente. È noto che i fattori ambientali e le condizioni dei fondi stradali sono la causa di oltre il 30 per cento dei morti sulle nostre strade e degli incidenti nel nostro Paese. Eppure è poco noto che soltanto il 3,1 per cento della segnaletica orizzontale e il 36,2 per cento della segnaletica verticale del nostro Paese sono a norma, nonostante vi siano disposizioni in materia che ne impongano il rifacimento. Questo avviene perché sia gli enti concessionari autostradali che gli enti locali molto spesso distraggono le risorse altrove senza finalizzare i profitti provenienti dalle contravvenzioni e dalle multe per aumentare l'efficienza, i controlli e la segnaletica.

Per concludere, signor Presidente, credo che il problema della sicurezza stradale sia davvero serio e non si può pensare di risolverlo solo incrementando le sanzioni ma assicurando, ad esempio, che anche gli enti locali e gli enti concessionari facciano fino in fondo la loro parte.

Il nostro obiettivo è quello del Programma di azione europea per la sicurezza stradale che mira a dimezzare il numero delle vittime della strada entro il 2010. Credo che per conseguire tale obiettivo dovremmo fare qualcosa di più e penso che il Parlamento avrà occasione di ritornare presto su queste problematiche.

PETERLINI (*Aut.*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Le ricordo che le restano solo due minuti.

PETERLINI (*Aut.*). Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare il Ministro che ci è venuto incontro in alcuni punti delicati. Avevamo evidenziato una situazione molto diversa da quella che si presenta sul territorio nazionale. C'è una parte del territorio, la Provincia di Bolzano e in parte anche quella di Trento, eccessivamente controllata, quasi mortificata dai controlli e per la quale è sufficiente quanto previsto dalla legislazione vigente. Nel resto del territorio nazionale invece sembra che i controlli non siano così intensi e quindi mentre l'opinione pubblica chiede un inasprimento delle pene da noi si chiede il contrario.

Abbiamo cercato di trovare con il Ministro un compromesso e lo abbiamo trovato in parte. Ciò significa che sulle piccole trasgressioni si manifesta una certa clemenza mentre restano sanzioni draconiane sulle altre. Eravamo riusciti anche a far passare un emendamento che prevede controlli più estesi su tutto il territorio nazionale e con una mozione abbiamo puntato sulla prevenzione che è stata concessa. Abbiamo sollevato anche il problema degli handicappati e delle loro sedie a rotelle che saranno adattate secondo quanto deliberato dal Senato. Abbiamo raggiunto per i giovani neopatentati un aumento della potenza delle macchine ma anche un'esenzione per chi frequenta i corsi di guida sicura rispetto all'anno passato. Vogliamo riconoscere questo.

La maggior parte del Gruppo Per le Autonomie, pertanto, voterà a favore del disegno di legge. Mi permetto di segnalare che i senatori della

Südtiroler Volkspartei, per motivi di merito, non possono farlo. Però, in questa sede vorrei anche dichiarare che questo non ha niente a che fare con la solidarietà al Governo e alla maggioranza.

CUTRUFO (*DCA-PRI-MPA*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRUFO (*DCA-PRI-MPA*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, secondo la definizione data dall'Organizzazione mondiale della sanità, un incidente stradale è uno scontro che avviene su una strada pubblica, che coinvolge almeno un veicolo e che può avere (ma non necessariamente) conseguenze sulla salute di chi vi è coinvolto.

Gli incidenti stradali rappresentano un problema di assoluta priorità per la sanità pubblica per l'alto numero di morti e soprattutto di invalidità permanenti e temporanee che causano nel mondo. Agli enormi costi sociali e umani, si aggiungono anche elevati costi economici, che rendono la questione della sicurezza stradale un argomento di enorme importanza per i dipartimenti di prevenzione e i sistemi sanitari di tutti i Paesi.

La grande maggioranza degli incidenti gravi e di quelli mortali sono dovuti a una serie di comportamenti scorretti, principalmente eccesso di velocità, guida distratta e pericolosa (si pensi all'uso del telefono cellulare), mancato rispetto della precedenza o della distanza di sicurezza, assunzione di alcol e sostanze stupefacenti (come nel caso degli incidenti del *post-discoteca*).

Ci sono diversi fattori che possono contribuire al fenomeno degli incidenti stradali: il comportamento e lo stato psicofisico del conducente, le condizioni e la sicurezza dei mezzi di trasporto, la circolazione sulle strade e i pericoli legati al trasporto di prodotti pericolosi. Inoltre, possono incidere anche numerosi fattori umani, come aggressività, *status* sociale, uso inappropriato di bevande alcoliche e di farmaci, malattie, *deficit* della vista, uso di sostanze psicotrope, *stress*, affaticamento, uso di telefoni cellulari alla guida, e anche il mancato rispetto delle norme del codice della strada. Inoltre, il rischio può aumentare anche in caso di cattivo uso (o totale mancanza) dei dispositivi di sicurezza, soprattutto in ambiente urbano, come nel caso delle cinture di sicurezza.

Tra i fattori di rischio legati allo stato del conducente si possono classificare quattro categorie particolarmente rilevanti poiché possono alterare lo stato di attenzione e di concentrazione del guidatore. L'alcol è il fattore più rilevante nel caso di incidenti stradali gravi o mortali; il rischio di incidenti aumenta, in modo esponenziale, quando la concentrazione di alcol nel sangue raggiunge i 50 milligrammi per 100 millilitri. Inoltre, a parità di alcol ingerito, il rischio aumenta al diminuire dell'età del conducente e quanto minore è la frequenza di consumo abituale di alcol.

Gli incidenti stradali provocano ogni anno in Italia circa 8.000 decessi (2 per cento del totale), circa 170.000 ricoveri ospedalieri e

600.000 prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero; rappresentano inoltre la prima causa di morte tra i maschi sotto i 40 anni. Il gran numero di persone che subiscono lesioni, più o meno gravi, in seguito ad incidenti stradali costituiscono la prova che, anche in termini di costi sociali legati all'assistenza e alla riabilitazione, ci troviamo di fronte ad una emergenza non trascurabile.

L'attuale provvedimento è sicuramente ispirato da tale stato dei fatti, quindi dall'emergenza, e dalla conseguente intollerabile situazione delle strade italiane che ogni giorno, ogni fine settimana come ogni estate, miete migliaia di vittime soprattutto fra giovani e giovanissimi.

Sicuramente condivisibile è quindi l'intento che ha mosso il Governo prima e l'Aula oggi qui riunita, ma altrettanto condivisibile è la necessità di un provvedimento realmente efficace e in grado di arginare il fenomeno. La sicurezza stradale, a nostro parere, non può essere affidata esclusivamente all'inasprimento delle sanzioni previste o alla previsione di nuove.

Proprio questa estate, in attesa dell'applicazione delle misure previste dal decreto del Governo, i dati e le testimonianze delle Forze dell'ordine impegnate quotidianamente sulle strade, hanno mostrato come un sostanziale aumento della vigilanza sulle strade abbia da sola contribuito alla diminuzione degli incidenti del 5 per cento rispetto all'anno passato e degli incidenti mortali del 3,6 per cento, sempre rispetto all'anno passato.

Dati alla mano, quindi, ci interroghiamo se non fosse necessario orientare le risorse e l'attenzione ad altre tipologie di strategia e soprattutto ad interventi di carattere strutturale che coinvolgano lo stato delle nostre strade, non sempre delle migliori, e la loro segnaletica, anche attraverso il coinvolgimento dei diversi livelli di governo.

Non possiamo inoltre non constatare che le città sono i luoghi ove si riscontrano la maggior parte di incidenti e di feriti e il tasso di mortalità, soprattutto a causa della congestione del traffico delle nostre strade, soprattutto nelle nostre grandi città, è elevato.

Io stesso ho presentato un mio disegno di legge che vuole proporre altre forme di prevenzione e risoluzione del problema traffico, grazie all'incentivo dell'uso dei ciclomotori. Nello stesso disegno di legge sono state inoltre previste una serie di disposizioni, volte a modificare il codice della strada in modo da avvicinarlo di più alle esigenze e a garantire maggiore sicurezza a coloro che utilizzano il mezzo a due ruote.

Che questo provvedimento non contenga misure idonee non è solo la nostra opinione, in relazione soprattutto al popolo delle due ruote. Proprio oggi mi è giunto il testo di un comunicato stampa relativo all'avvio della campagna per la raccolta di firme al fine di presentare una proposta di legge di iniziativa popolare per creare un'agenzia nazionale per la sicurezza stradale e per l'assistenza alle vittime della strada. Nel comunicato stesso le parti sociali promotrici dell'iniziativa giudicano del tutto insufficienti ed incapaci le iniziative del Governo per affrontare la problematica dell'incidentalità stradale. Denunciano la mancanza di un approccio stra-

tegico e di una visione tecnica; denunciano il fallimento degli ultimi provvedimenti.

Noi riteniamo fondamentale l'opinione dei cittadini e il loro bisogno di sentirsi sicuri nel viaggiare per le strade del nostro Paese e per tali motivi riteniamo di appoggiare quella proposta di legge e ripresenteremo il disegno di legge di cui sono primo firmatario che riguarda specificamente il popolo delle due ruote. Infatti, non si tratta solo di provvedimenti di difesa e di aumento di sicurezza per i quattro milioni di utenti delle due ruote che ci sono in Italia, ma significa per le grandi città – perché questi utenti sono soprattutto nelle grandi città – avere più respiro dal traffico: infatti, il mezzo a due ruote occupa un quarto, un quinto, un ventesimo, a seconda dei casi, dei mezzi pubblici e privati, in relazione ovviamente alla loro grandezza. Si tratta pertanto di favorire un certo tipo di circolazione più leggera ma aumentarne le sicurezza.

In ogni caso, apprezziamo la tempestività del Governo, che anche prima dell'estate aveva proposto dei provvedimenti in relazione a questa problematica, e per tale motivo ci asterremo.

MAZZARELLO (*Ulivo*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZARELLO (*Ulivo*). Signor Presidente, esprimo le ragioni che portano l'Ulivo a votare a favore del disegno di legge in esame. È una buona legge contro i massacri sulle strade italiane ed è una buona legge per il bel lavoro fatto dal Ministro insieme a noi (e per questo lo ringrazio), così come dal relatore, che si è impegnato moltissimo, e anche dal Senato, che da giorni è impegnato attorno a questo lavoro così importante e significativo.

Quali sono le caratteristiche della legge? La prima è il fatto di esprimere una fermezza molto significativa nei confronti di chi compie le infrazioni più gravi; c'è una grande fermezza su questo punto. Faccio un esempio, anche di una correzione che abbiamo apportato a questo riguardo.

Forse i colleghi ricorderanno – è una polemica che è stata sui giornali questa estate, e su questo siamo stati sollecitati dai corpi dei vigili urbani, della polizia stradale e da altri – il fatto che, se una persona avesse rifiutato i controlli, per esempio sul tasso alcolemico, avrebbe preso solamente una multa e se magari era anche uno con tanti soldi in tasca era il male minore.

Noi invece introduciamo le pene più gravi previste dalla legge per chi rifiuta i controlli di verifica, per esempio, del tasso alcolemico. Quindi, una scelta di grande fermezza nei confronti di chi compie le infrazioni più gravi e, nello stesso tempo, una riduzione delle multe per chi compie le infrazioni più lievi e non pericolose, per chi magari supera di pochi chilometri orari il limite di velocità o di pochissimo il tasso alcolemico.

Quindi tutt'altro che una legge per multare a ruota libera, anzi, è proprio il contrario. Con questa legge graduamo bene la fermezza e la durezza (su cui siamo stati e siamo molto convinti); nello stesso tempo, non vogliamo colpire chi davvero fa un errore piccolo, che non rappresenta un pericolo per i cittadini.

Poi c'è la prevenzione, con l'impegno per rendere pienamente partecipi e responsabilizzati i locali che distribuiscono alcolici, con una serie di misure a questo riguardo che li impegnano. Penso ai pub, alle discoteche, a quei locali frequentati dai nostri giovani.

Ma non ci fermiamo qui. Vogliamo continuare con l'aumento dei controlli, che il Governo ha già esercitato in quest'ultimo anno, con il miglioramento della sicurezza delle strade. Con questa legge facciamo un bel passo avanti e per questo votiamo a favore. (*Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE e SDSE*).

STEFANI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

STEFANI (*LNP*). Signor Presidente, dichiaro il mio personale voto contrario, perché l'argomento, pure molto giusto, è stato affrontato con assoluta differenziazione da caso a caso ed in modo squilibrato.

È giusto, per carità, punire severamente, ma la stessa severità va usata in tutti i casi. Mi riferisco in particolare all'uso del telefonino in auto, una delle cose più micidiali che esista. Viaggio in macchina come voi e possiamo tutti renderci conto di quanto sia pericoloso l'uso del telefonino. E questo anche con il «viva voce», figuriamoci senza! Per un bicchiere di vino abbiamo previsto l'arresto per un mese, mentre per l'uso del telefonino abbiamo lasciato le cose come stanno, forse per difendere gli interessi delle multinazionali, come avete sempre fatto. (*Applausi dei senatori Polledri e Divina*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame della proposta di coordinamento C1, di cui do lettura: «All'emendamento 3.500/1 aggiungere infine le parole: «per mancanza dei requisiti previsti dal vigente codice»».

Metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dal relatore.

È approvata.

Procediamo dunque alla votazione.

STIFFONI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stiffoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1677 nel suo complesso, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 29, 378, 530, 671, 706, 708, 914, 1138, 1290, 1388, 1424, 1425, 1462, 1603, 1611 e 1664.

Sull'assassinio del deputato libanese Antoine Ghanem (ore 18,44)

BUTTIGLIONE (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUTTIGLIONE (*UDC*). Signor Presidente, onorevoli senatori, apprendiamo da agenzie di stampa che è stato assassinato a Beirut Antoine Ghanem, uno dei capi della resistenza parlamentare in difesa dell'identità nazionale del Libano contro il tentativo condotto dai siriani e da *Hezbollah* per sfigurare l'identità di questo popolo che ha saputo per secoli garantire condizioni di pacifica convivenza in una comunità multiculturale. Tra l'altro, altre sette persone sono state uccise nel medesimo attentato.

Questo assassinio non è un fatto isolato. Tra qualche giorno, il 25 settembre, dovrebbero svolgersi le elezioni per il Presidente della Repubblica libanese, e questo, che è l'ottavo di una serie di attentati che hanno ucciso deputati del Parlamento libanese, mira chiaramente, da un lato, ad intimidire la maggioranza parlamentare e, dall'altro, noi temiamo, con atti suc-

cessivi dello stesso tipo, a far venir meno la maggioranza espressa dall'elettorato.

Noi crediamo che il Senato debba esprimere la sua preoccupazione per un avvenimento del genere, tanto più che l'Italia è presente con i suoi soldati in Libano per una difficile missione, che non è semplicemente militare ma politica. Noi siamo lì per disarmare *Hezbollah*, o meglio, per aiutare l'esercito libanese a disarmare *Hezbollah* e per garantire che non ci siano nuovi atti di guerra contro Israele a partire da *Hezbollah*, e viceversa, naturalmente. Esistono le condizioni per cui questa missione possa essere ulteriormente condotta? Ci sembra che il rischio che il Libano esploda in una guerra civile sia elevato e che l'Italia debba assumere le proprie responsabilità con iniziative forti presso il Governo libanese e presso il Governo siriano nel contesto di un'azione politica dell'Unione Europea per dare un altolà definitivo a manovre che mettono in pericolo la pace del Medio Oriente e minacciano di riprecipitare tutta l'area, non solo il Libano, dentro un abisso di violenza e di sangue.

Crediamo che il Ministro degli affari esteri debba venire rapidamente al Senato a spiegarci quali passi il Governo italiano speriamo abbia già intrapreso e quali altri intenda intraprendere per garantire che questa missione di pace che stiamo conducendo possa continuare ad ottenere i suoi risultati o altrimenti per trarre le conclusioni del fatto che le condizioni che l'hanno a suo tempo legittimata sono venute meno. (*Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN*).

PRESIDENTE. Senatore Buttiglione, ovviamente riferirò della richiesta che lei ha avanzato al Governo italiano. Nel frattempo, la Presidenza esprime il cordoglio per le vittime e la preoccupazione, che è anche nostra, per lo stato di un Paese tanto difficile e tanto provato. Esprime altresì il proprio appoggio alla nostra missione in Libano, nella speranza che si arrivi finalmente ad una soluzione dei problemi che ormai affondano nella notte dei tempi. Quindi, il cordoglio è pieno ed appoggiamo le richieste che qui sono state fatte.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1214-B) *Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca*
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)
(Relazione orale) (ore 18,48)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1214-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo che nella seduta del 2 agosto il relatore Ranieri ha svolto la relazione orale.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Davico. Ne ha facoltà.

DAVICO (*LNP*). Signor Presidente, il disegno di legge in titolo conferisce una delega al Governo per il riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, recependo un ordine del giorno presentato in questo ramo del Parlamento in occasione dell'esame del decreto-legge fiscale collegato alla manovra finanziaria.

Il testo della finanziaria aveva di fatto previsto il famigerato articolo 42 che, di fronte alla protesta spontanea e diffusissima del mondo scientifico, era stato repentinamente cancellato dal Governo che si era poi impegnato a procedere al riordino degli enti di ricerca evitando atti di ingegneria istituzionale o regolamenti di delegificazione, come siamo stati abituati in questi ultimi tempi per altri settori importanti (ad esempio la scuola, la giustizia, la sanità; non basta, per costruire, smontare leggi precedenti), creando addirittura contenziosi tra lo Stato e le Regioni, dal momento che l'articolo 117 della Costituzione affida alla competenza concorrente anche la materia relativa alla ricerca.

L'operazione che inizialmente questo Governo ha cercato di attuare non sembrava sorretta da una strategia efficace, volta al rilancio della ricerca pubblica italiana, il cui obiettivo deve innanzi tutto tendere alla valorizzazione del personale scientifico che in essa opera, piuttosto che ad uno spietato *spoils system* nei confronti di presidenti e membri dei consigli d'amministrazione che non interagiscono positivamente con la maggioranza di Governo in carica.

La Lega Nord e la Casa delle Libertà hanno contribuito, con il lavoro in Commissione, ad introdurre correttivi sostanziali al disegno di legge, tanto da renderlo quasi accettabile, anche se una riforma organica e globale del settore della ricerca sarebbe auspicabile e certamente fondamentale per un Paese che vive sullo sviluppo, sulla continua innovazione tecnologica, sul miglioramento della qualità della vita, sulla competitività internazionale.

Abbiamo ribadito i principi dell'autonomia, indipendenza e libertà della ricerca; abbiamo garantito l'alto profilo scientifico e le competenze tecnico-organizzative dei componenti degli organi statutari, con l'individuazione di criteri di scelta basati su rose di candidati proposte da appositi comitati di selezione, assicurando un'adequata rappresentanza di esponenti della comunità scientifica.

Restano tuttavia diversi aspetti problematici; ne cito alcuni brevemente, confidando poi nelle integrazioni di altri colleghi di Commissione. In particolare, la mancata estensione agli altri enti di ricerca non direttamente gestiti o vigilati dal Ministero: una divaricazione non solo a livello di finanziamenti, ma anche a livello di modelli organizzativi e, quindi, di grado di autonomia.

Altro aspetto critico rimane la possibilità che si proceda ancora all'accorpamento-scorporo degli enti e all'ampliamento della possibilità per il Governo di procedere a commissariamenti.

Ma pesa soprattutto la mancanza di concrete risposte alla questione cruciale dello stato giuridico del ricercatore degli enti, problema che il Governo non intende risolvere, anche alla luce delle dichiarazioni di uno dei suoi componenti, che, facendo un riferimento alla Carta europea dei ricercatori, ha affermato che la predetta Carta prevede che lo *status* dei ricercatori sia definito dalla contrattazione sindacale e non da provvedimenti di legge, quindi invertendo quella che è oggi la tendenza europea in materia.

Stigmatizziamo, inoltre, al di là delle finte dichiarazioni ufficiali, la concreta riduzione delle risorse per gli effetti del cosiddetto taglia spese, applicato anche agli enti di ricerca; la riduzione delle disponibilità per effetto degli accantonamenti indisponibili a gravare sul fondo ordinario di finanziamento spese; la riduzione delle disponibilità per il vincolo del 95 per cento delle risorse trasferite nell'anno precedente come riferimento per i bilanci di previsione per il 2007; gli stanziamenti in finanziaria insufficienti per la stabilizzazione dei precari; il recupero solo parziale nel riparto del «tesoretto» degli accantonamenti indisponibili.

Nel Documento di programmazione economico-finanziaria manca qualsiasi impegno concreto e il recente decreto-legge sulla ripartizione del «tesoretto» ripristina solo in parte i fondi per il funzionamento ordinario degli enti accantonati dalla finanziaria.

Non si può al proposito sottacere i rilievi della Corte dei conti, secondo cui lo scorporo o la fusione di enti di ricerca pregiudica l'ambito delle stesse attività scientifiche e non consente ad alcun intervento riformatore di produrre i suoi effetti al fine di una verifica dei risultati.

Riteniamo inoltre che debba esserci un confronto più serrato fra università, enti di ricerca e mondo imprenditoriale, così da formare un sistema organico, che unisca il mondo scientifico, quello industriale e quello produttivo. In questo ambito è indispensabile l'acquisizione dell'orientamento dei grandi industriali, dei rappresentanti delle piccole e medie imprese nonché degli artigiani.

In considerazione del particolare sistema produttivo italiano, caratterizzato da una preponderanza di piccole e piccolissime imprese, il Governo precedente si era avvalso dei distretti industriali esistenti in alcune aree del Paese, dove si registra un'alta concentrazione di imprese in territori ristretti e dove pertanto si manifesta il massimo della concorrenza e della competitività.

Nella Regione Veneto, ad esempio, è stata avviata un'iniziativa, promossa dall'università di Padova e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, diretta a sviluppare un distretto tecnologico sulle nanotecnologie. Questa esperienza potrebbe rappresentare una delle strade percorribili per il futuro della ricerca, soprattutto sotto il profilo del coinvolgimento di tutti i protagonisti interessati.

La cosiddetta ricerca di base va dunque coniugata con la ricerca industriale di sviluppo svolta da imprese italiane di media grandezza, che occupano nei rispettivi campi una posizione di assoluta eccellenza anche a livello mondiale.

La ricerca, come affermato recentemente dalla senatrice Levi-Montalcini, deve rivendicare autonomia decisionale e fondi adeguati, attraverso una maggiore sinergia tra ricerca e industria, anche al fine di creare i presupposti per consentire ai giovani ricercatori di lavorare in Italia, invece di fuggire all'estero.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marconi. Ne ha facoltà.

MARCONI (*UDC*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, credo che l'UDC abbia svolto un ruolo importante e significativo nel processo che sta portando all'approvazione del disegno di legge delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca.

Il nostro impegno positivo, mio e del collega Buttiglione, ci ha visto concorrere, già in sede di Commissione, alla stesura di un testo condiviso, che riformasse in modo sostanziale il testo originale proposto dal Governo. Quindi, al primo esame della legge in Aula, abbiamo voluto esprimere un convinto voto positivo. L'astensione dell'UDC alla Camera dei deputati è stata una significativa conferma di questa linea.

Le modifiche apportate in quella sede non sono state così innovative da comportare, a nostro giudizio, ulteriori correzioni, fatta eccezione, però, per quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, alle lettere *c*) ed *f*). In particolare, alla lettera *c*) si indica, fra i principi e criteri direttivi, la «formulazione e la deliberazione degli statuti, in sede di prima attuazione, da parte dei consigli scientifici di ciascun ente» (un'istituzione, questa, che non era presente nel testo approvato dal Senato) «integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro dell'università e della ricerca. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità». Viene quindi introdotta questa realtà che prima non c'era.

Ma anche alla lettera *f*) si parla di prevedere nuove procedure di individuazione dei componenti di nomina governativa dei consigli di amministrazione e degli stessi presidenti; si aggiunge ai criteri già previsti che le scelte siano effettuate «in rose di candidati proposte da appositi comitati di selezione nominati di volta in volta dal Governo» (questa era una parte già presente nel testo approvato dal Senato) e che dev'essere assicurata «un'adeguata rappresentanza di esponenti della comunità scientifica nazionale e internazionale e, in particolare, di quanti sono stati eletti dai ricercatori in organismi degli enti, ove esistenti».

Ci sembra che questi due passaggi, introdotti nell'esame in Aula presso la Camera dei deputati, abbiano spostato in maniera eccessiva il controllo e la gestione degli enti verso la componente dei ricercatori. Il testo che avevamo approvato in Senato ci aveva visto pienamente convinti

perché molto più equilibrato, in quanto lasciava sostanzialmente al Governo una possibilità di scelta maggiore rispetto a quanto oggi stabilito.

È stato invece alto, nel suo complesso, il contributo che il Parlamento ha voluto dare e significative le scelte operate in quest'Aula. Si è inciso nel profondo, in modo tale che la legge mantiene il titolo di delega al Governo (ed è sicuramente tale sul piano formale), ma contiene chiare indicazioni sul da farsi, così da avere una legge sostanzialmente autonoma e completa.

Avevamo anche chiesto che la legge venisse riformulata e che non fosse una legge delega al Governo, ma su questo punto l'accordo non è stato trovato: non abbiamo comunque ritenuto che questo fosse un fatto dirimente e ostativo perché continuasse un percorso condiviso.

La legge realizza quindi l'autonomia degli enti di ricerca secondo il dettato costituzionale. Riteniamo che possa funzionare bene, assicurando un'autonomia gestionale vera e non solo nominale. Tutto questo è stato possibile perché il Parlamento ha giocato fino in fondo il suo ruolo d'accordo con il Governo. È possibile fare buone leggi, condivise da molti Gruppi parlamentari, quando la maggioranza dimostra nei fatti una chiara volontà in merito.

L'UDC è e resta un partito di opposizione che a volte si esprime in modo molto forte e sempre in modo chiaro, ma è anche il partito dei moderati che guarda sempre l'interesse del Paese sopra al proprio interesse di parte. È grazie a questa nostra azione parlamentare seria e responsabile di opposizione non pregiudiziale, che realizziamo quando vediamo disponibilità al dialogo, e a questa linea e atteggiamento di fondo che abbiamo potuto produrre un testo equilibrato e rispettoso delle prerogative legislative del Parlamento. Questo risultato è stato ottenuto su un testo che inizialmente non dava tali garanzie, lasciando al Governo una potestà normativa smisurata rispetto alle giuste prerogative e ai limiti stabiliti dalla Costituzione.

Nell'ottica di questa maggiore garanzia a favore del Parlamento, rientra la previsione in base alla quale i nuovi statuti degli enti di ricerca saranno approvati sentite le Commissioni parlamentari competenti.

Altra importante sottolineatura riguarda il terzo comma che stabilisce il parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti sui decreti governativi di attuazione della legge delega. Vera autonomia gestionale di ricerca, controllo sugli statuti da parte del Parlamento, controllo sulla nomina dei presidenti e dei componenti di nomina governativa, controllo sui decreti di attuazione: elementi positivi per i quali l'UDC rivendica senza arroganza, ma credo con pieno diritto, il proprio e determinante contributo per la formulazione e l'approvazione di questa legge. (*Applausi dai Gruppi UDC e FI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Valditara. Ne ha facoltà.

* VALDITARA (AN). Signor Presidente, posso riassumere tranquillamente in discussione generale quanto avrei detto in sede di dichiarazione di voto.

Intanto, signor Presidente, vorrei fare una rapidissima osservazione: vedo il sottosegretario Modica e ciò mi fa piacere perché è un amico, ma in questa occasione avrei avuto maggior piacere di vedere il Ministro. Devo dire che il ministro Moratti quando si affrontarono le riforme in tema di università, di ricerca e di scuola, era sempre presente in Aula. È un gesto di attenzione nei confronti del Parlamento che avremmo senz'altro gradito. Non vorrei che il ministro Mussi sia magari impegnato in qualche dibattito politico e forse si sia dimenticato di essere presente in questa sede quando si affrontano i temi concreti di Governo.

Il disegno di legge governativo quando è stato presentato non prevedeva quasi nulla, conteneva una sorta di delega in bianco; conteneva la concessione dell'autonomia agli enti di ricerca – questo è indubbio – ma un'autonomia senza responsabilità; conteneva addirittura il potere, conferito al Governo con semplice decreto, di sopprimere, accorpate ed istituire enti di ricerca *ad libitum*, nella totale discrezionalità.

Il Parlamento, il Senato in particolare, è intervenuto rivoluzionando quel testo, cambiandolo profondamente. Intanto devo dire, e ciò mi fa piacere, che non è stata abrogata la riforma Moratti, anzi è stata in un caso persino richiamata come legge vigente. Ma, soprattutto, l'opposizione ha introdotto – e al riguardo rivendico ad AN un ruolo di primo piano – i comitati di selezione per l'individuazione e la nomina dei presidenti degli enti di ricerca, i cosiddetti *search committees*, sull'esempio anglosassone; ha stabilito che gli obiettivi specifici della ricerca e la missione dei singoli enti fossero di competenza del Governo, e anche questo è un punto importante.

Ha stabilito che i finanziamenti agli enti siano legati all'efficienza e alla qualità della ricerca svolta; ha introdotto il criterio della valutazione, ma devo dire subito che l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), che era stata considerata dal Ministro una priorità, è rimasta ancora in alto mare e attendiamo invece che sia rapidamente varata.

L'opposizione ha altresì ottenuto che ai vertici degli enti (direttori di dipartimento e di istituto) si arrivi attraverso una valutazione comparativa dei titoli e non, come da più parti a livello di maggioranza si voleva, per elezione. Abbiamo anche ottenuto che organo di gestione dell'ente fosse il consiglio d'amministrazione e non il comitato scientifico, come da parti significative della maggioranza si pretendeva. Abbiamo anche evitato il commissariamento di alcuni enti importanti, come per esempio il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

Insomma, riassumendo, nel ringraziare il Governo e il relatore di avere condiviso con noi queste proposte, per merito dell'opposizione si sono introdotti principi che prima erano del tutto assenti: quelli della trasparenza, del merito, dell'efficienza e dell'efficacia. Non c'erano, ora ci sono.

Nel passaggio alla Camera c'è stato qualche peggioramento, non tale da indurci a giudicare negativamente questo testo; desidero in particolare soffermarmi su due punti. Innanzitutto, gli statuti verranno redatti in sede di prima attuazione dai comitati scientifici: non si è mai visto in nessuna situazione; è la prima volta che si verifica un caso di questo tipo. Il comitato scientifico ha un'altra funzione, non certo quella di essere l'organo che individua la struttura di un determinato ente. Non vorrei che in qualche modo i comitati scientifici si possano riappropriare di compiti di gestione che non sono certo propri di questo che, invece, è un organo di consulenza. Perché non dare invece tale funzione al consiglio d'amministrazione? Forse perché il consiglio di amministrazione ancora oggi esprime, per esempio nel CNR ed in altri enti, una maggioranza politicamente poco controllabile dal Governo? Non vorrei pensar male, ma temo che una soluzione come quella proposta alla Camera sia stata condizionata da questa riflessione.

Inoltre, il *search committee* dovrebbe essere il luogo del merito, in cui la comunità scientifica propone personalità di alto livello per la nomina a presidente degli enti di ricerca. Tutto questo non ha niente a che vedere con un criterio sindacale, di rappresentanza. Alla Camera è stato inserito un criterio di rappresentanza di tipo sindacale, nel senso che i rappresentanti dei ricercatori diventano i soggetti privilegiati nell'indicazione dei candidati alla presidenza.

Queste sono due modifiche che non abbiamo gradito ed è strano che, invece, non sia stato inserito un principio molto lineare e trasparente per cui i ricercatori avrebbero potuto eleggere un loro rappresentante all'interno del consiglio d'amministrazione degli enti di ricerca.

La nostra posizione, anticipando dunque la mia dichiarazione di voto, sarà di astensione. Abbiamo apprezzato la disponibilità al dialogo che il Governo ha manifestato in tutto l'*iter* di questo disegno di legge, abbiamo in particolare apprezzato la sensibilità e l'intelligenza politica che hanno caratterizzato l'azione del relatore. Insomma, abbiamo gradito il metodo e i risultati. Tuttavia, desidero subito essere chiaro, perché non vorrei che questo clima possa essere presto contraddetto dal Governo. Non vorrei per esempio che durante l'esame della finanziaria il Governo, sapendo di non poter contare su una maggioranza parlamentare solida, introduca riforme come quella della terza fascia docente o una revisione dei concorsi di prima o seconda fascia, come qualcuno ha ventilato.

Devo anche aggiungere che in un contesto, come quello che si sta delineando stasera, di sostanziale condivisione degli obiettivi che sono contenuti in questa legge, c'è però un quadro più generale assai negativo entro cui si muove la politica governativa della ricerca. Ieri ho chiesto che il Ministro venisse a riferire le ragioni per cui, ad esempio, non è stato ancora varato il piano nazionale della ricerca: è gravissimo che dopo un anno e mezzo di Governo non siano state ancora dettate le linee programmatiche per la ricerca italiana.

Devo anche aggiungere che i Programmi della ricerca di interesse nazionale, i cosiddetti PRIN, non sono stati ancora banditi. Ripeto: gli enti di

ricerca, le università italiane non hanno soldi, non hanno la possibilità di accedere ai finanziamenti. È un fatto che non si è mai verificato nella storia del nostro Paese. Si tratta di un fatto gravissimo, che probabilmente renderà possibile usare i fondi per le ricerche soltanto a partire dai mesi di maggio-giugno del prossimo anno. Praticamente si salterà un anno e questo produrrà un danno molto grave alla ricerca e al Paese.

Anche l'Agenzia nazionale di valutazione, come dicevo, «è rimasta lì». Il decreto che avrebbe dovuto vararla è stato fatto oggetto di pesanti rilievi da parte del Consiglio di Stato. Fra l'altro, questo decreto prevedeva un proliferare di direzioni, di strutture direttive, in controtendenza con quelle istanze di risparmio e di contenimento della spesa più volte vantate ed auspiccate dalla stessa maggioranza.

Voglio anche ricordare, da ultimo, il fatto che i concorsi per professore di prima e seconda fascia sono bloccati.

Ebbene, in un contesto del genere certamente la luce che il provvedimento in discussione porta appare molto tremolante, particolarmente incerta, brilla soprattutto per il contributo dell'opposizione il cui apporto è stato senz'altro decisivo. (*Applausi dai Gruppi AN e FI. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

RANIERI, *relatore*. Sarò brevissimo, perché non vorrei proprio che il Senato si lasciasse sfuggire l'occasione di votare entro questa sera una legge di grande importanza. Al senatore Valditara rispondo ammettendo che su questo lavoro l'opposizione ha svolto un ruolo che noi abbiamo apprezzato, ma permettetemi di dire che ha avuto un grande ruolo il Senato della Repubblica, in tutte le sue componenti, che ha corretto una norma presente in finanziaria attraverso un lavoro collegiale che permetterà di continuare a lavorare collegialmente su questo terreno.

Lo spirito che c'è stato in quest'Aula e in Commissione sulla discussione del provvedimento mi autorizza a dire che forse il mondo della ricerca comincia a capire che essa costituisce una priorità per l'insieme della politica italiana. Questo è il messaggio che, secondo me, scaturisce dai nostri lavori.

Non voglio proprio dire altro, perché se riusciamo a licenziare il provvedimento entro questa sera, la sua approvazione parlerà al Paese più di ogni altra cosa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, che invito a pronunciarsi anche sull'ordine del giorno G100.

MODICA, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G100.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 non sarà posto in votazione.

Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta».

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ASCIUTTI (*FI*). Do per illustrati tutti gli emendamenti presentati all'articolo.

DAVICO (*LNP*). Signor Presidente, l'emendamento 1.10 è semplicissimo e attendiamo che su di esso il Governo esprima il proprio parere. Riteniamo che la dicitura in questione presente sul testo possa essere opportunamente corretta per offrire giusta rappresentanza anche alla componente scientifica e quindi dare un maggior valore al lavoro di stesura degli statuti.

VALDITARA (*AN*). Do per illustrati gli emendamenti presentati all'articolo 1.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

RANIERI, *relatore*. Si è svolta tra di noi una grande discussione. Gli emendamenti presentati sono volti a ripristinare il testo del Senato dopo le correzioni subite alla Camera, che del resto sono state apportate all'unanimità. Ritengo però che sia assolutamente prevalente la necessità di approvare immediatamente il disegno di legge, perché il mondo della ricerca non potrebbe sopportare una ulteriore lettura del provvedimento.

Se il senatore Asciutti e il rappresentante del Governo sono d'accordo, proporrei di trasformare l'emendamento 1.2 in un ordine del giorno che nell'indicare i commissari del Governo preveda, insieme all'alto profilo scientifico, di tener conto anche delle competenze organizzative e gestionali. Se il senatore Asciutti è d'accordo, il relatore sarebbe favorevole a quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Quindi, se ho capito bene, il relatore esprime un parere negativo su tutti gli emendamenti, invitando il senatore Asciutti a trasformare l'emendamento 1.2 in un ordine del giorno nella formulazione testé proposta.

MODICA, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore, preannunciando la

disponibilità ad accogliere l'eventuale ordine del giorno nella formulazione indicata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dal senatore Possa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Possa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Possa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.10.

DAVICO (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Davico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.10, presentato dal senatore Davico.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Possa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Valditara e da altri senatori.

Non è approvato.

Chiedo ai presentatori dell'emendamento 1.2 se intendono accogliere la richiesta del relatore di trasformarlo in un ordine del giorno.

ASCIUTTI (*FI*). Signor Presidente, accedendo alla richiesta del relatore, leggo il testo dell'ordine del giorno: «Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1214-B, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, impegna il Governo a prevedere al comma 1, lettera *c*), che nella scelta degli esperti, oltre all'alto profilo scientifico, sia tenuto conto anche delle competenze gestionali ed organizzative».

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.2 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Possa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Valditara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Valditara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Poiché l'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati, passiamo alla votazione finale.

MELE (*SDSE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELE (*SDSE*). Signor Presidente, come ha detto il relatore Ranieri, dopo un *iter* che ha visto la partecipazione attiva dell'opposizione, il confronto e la disponibilità del Ministro e del Sottosegretario, si arriva ad un provvedimento importante e fortemente atteso in materia di riordino degli enti di ricerca, garantendo snellezza ed efficacia ai provvedimenti che ab-

biamo e anche autonomia gestionale e scientifica, con profonde novità per la ricerca scientifica.

Nel dichiarare il voto favorevole a nome del Gruppo, occorre sottolineare che c'è un problema più complessivo della ricerca. Penso sia molto importante che fin dall'ormai prossima discussione della finanziaria venga avviato un processo che permetta di rifinanziare positivamente il settore.

Spero solo di non leggere più sui giornali che si è reso necessario chiudere la nostra missione in Antartide. C'è bisogno di andare oltre, di costruire efficienza ed autonomia, ma anche di grandi risorse. (*Applausi dai Gruppi SDSE e RC-SE. Congratulazioni.*)

BARBATO (*Misto-Pop-Udeur*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBATO (*Misto-Pop-Udeur*). Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole sul provvedimento in esame, che si valuta ottimo, chiedo alla Presidenza l'autorizzazione a depositare il testo integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

PELLEGATTA (*IU-Verdi-Com*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGATTA (*IU-Verdi-Com*). Signor Presidente, il Gruppo IU-Verdi-Com voterà a favore del provvedimento in esame con l'augurio che possa essere definitivamente approvato. Si risponderà così anche e innanzitutto alle aspettative di chi opera con il proprio impegno nell'ambito della ricerca italiana per dare una prospettiva e un futuro all'innovazione del nostro Paese.

Se il provvedimento in esame risolve il problema dell'assetto degli enti di ricerca e le risorse di finanziamento ordinario sbloccate con il decreto sull'extra gettito approvato nel luglio scorso daranno una boccata di ossigeno a questo settore strategico, è assolutamente urgente la messa a bando dei progetti di ricerca di interesse nazionale, e questo per il totale della somma e non per la parte prevista nella finanziaria dell'anno scorso. A questa decisione il Governo non può più sottrarsi. (*Applausi dal Gruppo IU-Verdi-Com e del senatore Manzella.*)

DAVICO (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAVICO (*LNP*). Signor Presidente, come ho già avuto modo di dire in sede di discussione generale, restano alcune perplessità. Si esprime soddisfazione per il lavoro svolto congiuntamente e in modo particolare per la configurazione che è stata data al testo, che modifica radicalmente e in modo molto serio un testo certamente interessante. Manca però ancora quel raccordo con l'autonomia regionale – un elemento a nostro avviso importante – e si evidenzia una scarsa attenzione al mondo imprenditoriale oltre che una vaghezza su eventuali incentivi o risparmi derivanti dal nuovo assetto degli enti.

A questo proposito giova ricordare che le dotazioni organiche ordinarie stanziata dalla finanziaria del 2007 per la ricerca sono ridotte a livello di pura sussistenza. Di conseguenza, ne deriva in primo luogo la chiusura del telescopio nazionale Galileo alle Canarie; l'impossibilità di pagare l'ultima rata del progetto internazionale «*Large Binocular Telescope*», al quale l'INAF partecipa da dieci anni e che diventerà, a breve, operativo in Arizona; l'abbandono del radiotelescopio in Sardegna; il blocco di decine di ricerche e progetti già iniziati nei quali il nostro Paese era impegnato.

In secondo luogo, nell'ultima relazione della Corte dei conti si legge che per il CNR il 94,9 per cento dei fondi del Ministero sono stati impiegati per il pagamento degli stipendi. Mi sembra che con queste percentuali non si faccia riferimento alla ricerca quanto piuttosto ad un ufficio di collocamento. Il contributo alla ricerca propositiva, sempre secondo la Corte dei conti, non supera complessivamente il 25 per cento.

In sintesi, questa legge-delega non riesce ad andare al di là dell'alchimia istituzionale e, con una certa magnanimità, si può dire che gli obiettivi proposti sono stati raggiunti a metà.

Pertanto, riconfermando comunque una disponibilità al confronto, al fine di pervenire ad un miglioramento del testo e ad una riforma vera sul sistema della ricerca italiana, da realizzarsi non sulla base di una delega al Governo e al Ministro ma dell'azione legislativa che complessivamente il Parlamento può offrire, dichiaro a nome del Gruppo Lega Nord il voto di astensione.

CAPELLI (*RC-SE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPELLI (*RC-SE*). Signor Presidente, un coraggioso docente di storia della scienza, Enrico Bellone, nel suo recente libro intitolato «La scienza negata. Il caso italiano», cerca di spiegare dal punto di vista storico e filosofico la marginalità culturale in cui la scienza è relegata nella società italiana a tutti i livelli. Egli termina il suo libro dicendo che siamo così giunti al bivio per cui o investiamo risorse finanziarie e umane nella ricerca, e soprattutto nella ricerca di base, o ci trasformiamo in un'appendice turistica del mondo civile.

Questo libro, quindi, invita ad agire, ad operare prima che il declino sia irreversibile. Non a caso nel programma dell'Unione avevamo individuato con nettezza la situazione di crisi del sistema italiano della ricerca, di cui gli enti costituiscono parte rilevante e preziosa, e la sua incapacità a rispondere alle domande complesse della società.

Avevamo quindi individuato i punti salienti di questa crisi: pochi ricercatori, precari e sottopagati; bassi investimenti in università, ricerca e innovazione; modalità di governo inadeguate allo sviluppo dell'autonomia della ricerca e quindi alla sua libertà; necessità di ricollocare il sistema italiano della ricerca nello spazio europeo della ricerca, come attore di pari dignità con le altre nazioni, per inserirsi pienamente in quel progetto alto che nel 2010 vorrebbe fare dell'Europa uno dei punti di riferimento più avanzati al mondo nella ricerca, sapendo che oggi conoscenze e saperi non sono imprese individuali ma strumenti collettivi, beni comuni, fondamentali di democrazia e cittadinanza.

La responsabilità della politica, e quindi nostra, sta nell'assumere questi obiettivi, realizzarli in concreto, vale a dire passare dall'enunciazione ai fatti, che significano concretamente per l'Unione Europea raggiungere nel 2010, per l'investimento nella ricerca, il 3 per cento del PIL, nonché un numero elevato di ricercatori calcolati come necessari a questo progetto (700.000 in tutta Europa).

È in tale contesto, ed insisto sull'elemento di contesto, che andiamo finalmente a votare questo disegno di legge che riordina gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca; anche se è chiaro, a mio parere, che dovrebbero essere riordinati anche gli enti vigilati dagli altri Ministeri.

Volevo sottolineare il processo di formazione di questo testo che ha visto una grande iniziativa del Senato, della 7ª Commissione e dell'Aula, in un dibattito non ingessato dagli schieramenti. Numerose audizioni in Commissione hanno iniziato a colmare il vuoto e il distacco lamentato dalle comunità scientifiche e dalle parti sociali nei confronti dei luoghi della politica. Il segno politico, l'indirizzo portante su cui ha lavorato il Senato è la ricerca della strumentazione normativa per costruire nei fatti l'autonomia degli enti di ricerca.

Sappiamo che è delicato non solamente l'ambito complessivo della ricerca, ma anche i singoli luoghi specifici su cui questa riforma incide sono sensibili. Comunità scientifiche vive, con le loro storie, le loro eccellenze, le trasformazioni che hanno avviato nel tempo nella necessità di confrontarsi con i processi globali della ricerca e soprattutto che si sono misurate negli ultimi anni, in tempi molto ravvicinati, anche con processi di riforme incompiute, contraddittorie e spesso deleterie.

Il mutamento più netto risale al 1997, alla cosiddetta legge Bassanini, che ha iniziato una serie di interventi legislativi che si connotavano per due presupposti. Da un lato, la modernizzazione necessaria ma, dall'altro, l'indirizzo di questa modernizzazione, completamente subalterna ad una concezione aziendalistica della ricerca e del governo degli enti.

In particolare, la stagione morattiana ha investito gli enti con una ventata neo liberista e ha fatto sì che si adottassero regolamenti che concentravano il potere decisionale nelle mani di *manager* coadiuvati da forti consigli di amministrazione, marginalizzando in pratica il ruolo dei ricercatori e la loro concreta capacità di autogoverno.

Questo disegno di legge rappresenta una svolta, e riteniamo che sia anche condivisa. Quindi, voteremo a favore del disegno di legge molto convinti, perché esso conferisce autorevolezza al ruolo del Parlamento, è in sintonia con il programma dell'Unione e agisce concretamente contro il declino della ricerca e della scienza. (*Applausi dal Gruppo RC-SE*).

VALDITARA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA (AN). Dichiaro il voto di astensione di Alleanza nazionale.

ASCIUTTI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ricordare come questo disegno di legge sia stato presentato e come sia arrivato a noi. Tutto nasce dalla ultima legge finanziaria, nella quale il Governo chiedeva carta bianca per riformare gli enti di ricerca, utilizzando, tra l'altro, lo strumento della delegificazione.

Grazie a noi, ma anche alla responsabilità della maggioranza o di parte della maggioranza e (gliene do atto) del relatore, abbiamo presentato un ordine del giorno con il quale bloccammo quel proposito. Dal nostro punto di vista, consideriamo questo intento esclusivamente come modalità di cambiare, tanto per cambiare, quanto realizzato dal precedente Governo Berlusconi. Non è stato così, grazie alla responsabilità del Parlamento, ma qualcosa è cambiato: anzi, è cambiato abbastanza. Una parte del cambiamento, per noi positiva, riguarda proprio l'autonomia statutaria. Il disegno di legge conferisce finalmente autonomia agli enti di ricerca in materia di statuti, in maniera tale che ogni ente può definire la propria *governance* nell'ambito delle rispettive missioni, lasciando esclusivamente al Governo e al Parlamento ruoli di indirizzo strategici.

Stiamo parlando di ricerca scientifica. Ebbene, vorrei ricordare, prima a me stesso e poi a quest'Aula, che in questo anno finanziario agli istituti universitari non sarà possibile fare ricerca scientifica, in quanto il Governo (malaccorto), unificando gli enti di ricerca all'università in un quadro generale nazionale, non aveva ben ponderato le difficoltà che, in sede europea e in sede di *governance*, ciò comportava. Quest'anno, quasi sicuramente, salterà la possibilità per le università di presentare progetti di ri-

cerca. Infatti, siamo a fine settembre e solitamente tali progetti si presentano in primavera: ormai, l'anno è terminato.

L'assurdità della situazione risiede nel fatto che questo Governo ha sempre rimproverato a noi la mancanza di giusti fondi e di incrementi per la ricerca scientifica del Paese. In questo caso però la ricerca scientifica a livello universitario si è completamente azzerata!

Che dire poi del subbuglio dell'università in questi giorni, proveniente non solo da settori aderenti ad una parte politica, ma tanto da destra quanto da sinistra e dal centro? In questi giorni, osserviamo gli studenti rimproverare questo Governo e il ministro Mussi, oggi presente, che finalmente rivediamo e che salutiamo ben volentieri, relativamente al problema dei test di ammissione alla facoltà di medicina.

È sotto gli occhi di tutti la situazione dei test di ammissione, ma vi è un altro problema che oggi fermenta in maniera anche pesante, specie per la sinistra e per questo Governo, che afferma di essere attento al diritto allo studio. Il problema riguarda l'aumento, operato dal ministro Mussi e da questo Governo, delle tasse universitarie, attraverso la possibilità di incrementare la percentuale sulla quale ogni singolo ateneo può incidere. Probabilmente, si arriverà oltre il raddoppio delle tasse universitarie.

Questo tanto per parlare di diritto allo studio. Se l'avessimo fatto noi, oggi gli studenti non solo scenderebbero nelle piazze, ma sicuramente occuperebbero tutte le aule delle università.

Come dicevo poc'anzi, quest'anno a livello universitario non si farà quasi nulla; aspettiamo i regolamenti, che non ci sono. Probabilmente quando parliamo di ricerca siamo colpevoli, noi dell'opposizione, di dimenticare una cosa: che a questo Governo della vera ricerca scientifica non gliene importa nulla. Lo abbiamo visto in questi giorni attraverso i convegni catastrofici e demagogici, dove si invitano personaggi ad uso e consumo di qualche Ministro per creare semplicemente terrorismo, o forse esclusivamente per aiutare alcune *lobby* potenti a vendere i propri prodotti.

Oggi abbiamo una situazione energetica gravissima, visto che parliamo anche di ricerca scientifica, e forse quest'inverno non avremo nemmeno l'energia per riscaldare le nostre case. È questa la realtà; questo è il nostro Governo. Il fatto che un certo Ministro dica di avere pronta la soluzione, con un decreto-legge che risolva il problema, significa che dai 20 gradi centigradi le singole abitazioni devono scendere a 19. Posso permettermi di dire che è una grande stupidaggine, perché quei 20 gradi nessuno li ha mai controllati. (*Applausi dei senatori Piccioni e Polledri*).

Concludo ringraziando nuovamente il relatore per il grande sforzo che ha fatto, e che ammetto fino in fondo. Per tale motivo, e soprattutto perché, come dicevo all'inizio, una parte positiva c'è (abbiamo ristretto gran parte delle deleghe in bianco al Governo, al ministro Mussi, e abbiamo dato un'autonomia statutaria agli enti di ricerca), il Gruppo Forza Italia si asterrà. (*Applausi dal Gruppo FI e del senatore Saporito*).

SOLIANI (*Ulivo*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLIANI (*Ulivo*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, il Gruppo dell'Ulivo è contento della conclusione positiva dell'*iter* parlamentare del provvedimento sul riordino degli enti di ricerca del nostro Paese. Pertanto, mi limiterò a pochissime parole. Infatti il dato politico è questo: è il voto la parola più importante; è il voto la scelta, la decisione più significativa per il Paese. Questo è un provvedimento necessario ed urgente perché non parliamo di ordinaria amministrazione. Possiamo dire che parliamo di emergenza; la ricerca è un fattore strategico oggi per l'Italia.

Siamo contenti per il Governo per questa scelta importante, per aver concentrato la sua attenzione sulle procedure perché l'autonomia degli enti di ricerca possa realizzarsi pienamente nel nostro Paese. Siamo contenti per il Parlamento; possiamo dire che abbiamo lavorato insieme. Abbiamo lavorato in continuità tra il Senato e la Camera dei deputati. Siamo partiti da una presa di decisione comune in quest'Aula, approvando un ordine del giorno il 23 novembre dell'anno scorso, votato da maggioranza e opposizione, resistendo ad una scelta di delega troppo forte da parte del Governo. Questa è la dimostrazione che se Parlamento e Governo vanno avanti insieme, tutto riesce meglio. Siamo contenti per l'Italia, per il suo sistema, consapevoli che il sistema del Paese è il sistema di ricerca.

In questo momento abbiamo in mente il lavoro degli enti, l'attesa dei ricercatori e dei giovani; abbiamo ben presenti le energie che vogliamo sbloccare e valorizzare.

Al centro di questo provvedimento vi è l'idea, grandissima, dell'autonomia, che è la forza del sistema di ricerca; vi è l'idea della valorizzazione delle competenze scientifiche, del merito, compreso quello delle donne, perché si prevedono misure antidiscriminatorie e di valorizzazione; vi è la grande idea della valutazione dei risultati, dell'internazionalizzazione. Così, per esempio, mi viene in mente l'istituto italiano di tecnologia, ma per tutti gli enti di ricerca deve oggi valere il discorso che le risorse ci saranno se vi saranno risultati e merito. Qui vi è semplicemente la Costituzione sull'autonomia, sulla libertà di ricerca, sul progresso dell'Italia.

Allora questo voto, vorrei dirlo soprattutto al rappresentante del Governo, è un invito al Governo a far presto; a far bene; a realizzare questa strategia; ad avere l'occhio attento a domani mattina, cioè alla finanziaria; a superare ogni ostacolo per la corsa dell'Italia nel mondo attraverso il suo sistema di ricerca; a fare in modo che l'intera società italiana senta che queste sono le priorità, che qui c'è il suo interesse, che intorno a queste l'intero Paese – quindi non solo il Parlamento, il Governo e la politica – decide e sceglie di andare così verso il futuro. (*Applausi dai Gruppi Ulivo, Aut e della senatrice Brisca Menapace*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(1448) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2007 (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (*Relazione orale*)

e del documento:

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2006) (ore 19,39)

Stralcio dell'articolo 8 del testo proposto dalla Commissione (1448-bis)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge n. 1448 e del documento LXXXVII, n. 2.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 19 luglio si è concluso l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del disegno di legge, ad eccezione di quelli presentati all'articolo 8.

Comunico che il relatore ha presentato una proposta di stralcio dell'articolo 8. Senatore Enriques, intende illustrarla?

ENRIQUES, *relatore*. Signor Presidente, intendo solo chiarire che la proposta di stralcio deriva dal fatto che il procedimento d'infrazione che era alla base dell'articolo è stato archiviato. Alla sua base non c'è quindi alcuna questione di merito.

PRESIDENTE. Invito il Governo a pronunciarsi sulla proposta di stralcio S8.100.

BONINO, *ministro del commercio internazionale e ministro per le politiche europee*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole, precisando che si impegna ad affrontare e risolvere il problema in-

serendo la norma nella prossima legge finanziaria, dalla quale peraltro la stessa proviene.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di stralcio S8.100.

DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*IU-Verdi- Com*). Signor Presidente, prendiamo atto delle dichiarazioni del ministro Bonino, sapendo che dalla finanziaria siamo partiti e alla finanziaria torniamo. È un impegno che voglio che tutta l'Aula ascolti, cioè che questa vicenda sarà chiusa nel testo della finanziaria che il Consiglio dei ministri approverà il 29 settembre prossimo.

Vorrei ricordare che la procedura di infrazione è decaduta perché finalmente abbiamo escluso le fonti assimilate; abbiamo cioè stabilito che risorse e incentivi siano destinati soltanto alle fonti rinnovabili. Questa parte era necessaria per rispettare la direttiva comunitaria.

Quindi, prendiamo atto di questo impegno. Spero che il Governo, visto l'impegno solenne assunto in Aula, stavolta mantenga la parola data. (*Applausi dal Gruppo IU-Verdi-Com*).

ALLOCCA (*RC-SE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALLOCCA (*RC-SE*). Ribadisco, Presidente, di fronte all'Assemblea ed al Governo che ha preso l'impegno, che ricollochiamo nella sede propria, cioè nella finanziaria, il problema che da lì era nato e che i ripetuti tentativi di risolverlo sono stati dovuti a rinvii occasionali e reiterati. Riteniamo la vicenda ufficialmente chiusa con l'esito positivo della sua definitiva liquidazione e risistemazione nella finanziaria.

CALDEROLI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LNP*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta non risulta appoggiata*).

Metto ai voti la proposta di stralcio S8.100, presentato dal relatore.

È approvata.

In conseguenza dell'approvazione della proposta di stralcio, l'articolo 8 del testo proposto dalla Commissione formerà oggetto di un autonomo disegno di legge (1448-*bis*) che sarà assegnato alla Commissione competente.

Restano pertanto preclusi tutti gli emendamenti presentati all'articolo 8.

Passiamo alla votazione finale.

BARBATO (*Misto-Pop-Udeur*). Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo scritto del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

GIRFATTI (*DCA-PRI-MPA*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIRFATTI (*DCA-PRI-MPA*). Signor Presidente, nonostante le nostre ripetute osservazioni al Governo sulla materia comunitaria e la frettosità con cui ci accingiamo a votare questo importantissimo provvedimento, in considerazione del fatto che più volte sia in Commissione che in tutte le sedi opportune abbiamo sottolineato e richiesto al Governo di eliminare con provvedimenti specifici il più possibile le procedure di infrazione contro l'Italia, esprimiamo il nostro parere favorevole.

Spero che il Governo, con l'assicurazione di oggi del ministro Bonino, ripetuta più volte in Commissione, sia sulla via giusta e questa attività negativa dell'Unione Europea contro l'Italia possa diminuire, con provvedimenti adeguati verso i vari Ministeri. Quindi esprimiamo, anche con queste considerazioni negative, il nostro parere favorevole sull'intero provvedimento.

VEGAS (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS (*FI*). Signor Presidente, annuncio il voto di astensione sul provvedimento, ricordando come quest'ultima decisione abbia sgomberato il campo da alcune questioni che non vi entravano e ricordando come la legge comunitaria, di cui probabilmente andrà rivisto l'*iter* anche sotto il profilo regolamentare, almeno in questo ramo del Parlamento, sia diventata un treno su cui si sono caricati vagoncini alquanto spuri. Dovrebbe

ritornare un po' al contenuto originario, in modo da consentire un esame in tempi più rapidi, ma anche più consono alle finalità dello strumento.

Detto questo, certo, i tempi di discussione hanno fatto sì che non si dibattesse delle risoluzioni legate al procedere del Trattato dell'Unione Europea; l'esito della Conferenza di quest'estate ci ha lasciato molto amaro in bocca. Alcuni segnali, come una certa ripresa non dico di politica estera comunitaria, di identità culturale ed anche un minimo di recupero della produttività del vecchio Continente, lasciano ben sperare, anche se ovviamente ci sono motivi di preoccupazione. Speriamo che superata la fase peggiore dell'attività comunitaria si riesca a riemergere anche nella prosecuzione per arrivare ad una stabile struttura che consenta di superare i problemi attuale. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

PROCACCI *(Ulivo)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI *(Ulivo)*. Signor Presidente, le chiedo di poter allegare agli atti il testo della mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso, senatore Procacci.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19,49, è ripresa alle ore 20,10).

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1448 e del documento LXXXVII, n. 2

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta. *(Il senatore Stiffoni fa cenno di controllare l'orario)*.

Senatore Stiffoni, non abbia preoccupazioni, mi pare di poter dire, per non far un'offesa all'intelligenza dei colleghi e delle colleghe, che

sia meglio apprezzare le circostanze. Ritengo che, se non ci sono particolari ingressi, non sia ragionevole sottoporre di nuovo il provvedimento a votazione. (*Commenti del senatore Girfatti*). Senatore Girfatti, cerchiamo soluzioni ragionevoli, non quelle irragionevoli. Ora, però, valutiamo, perché vedo che i senatori stanno affluendo in Aula. (*Commenti del senatore Stiffoni*). Senatore Stiffoni, mi faccia fare il mio lavoro fino in fondo, la prego.

A questo punto, anche agli ultimi senatori che stanno entrando in Aula, mi pare di poter dire che, apprezzate le circostanze, il seguito della discussione del disegno di legge e del documento in titolo è rinviato ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 20 settembre 2007

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 20 settembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

Comunicazioni del Governo sulla revoca e sostituzione di un componente del Consiglio di Amministrazione della RAI.

ALLE ORE 16

Interpellanza e interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 20,12).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale (1677)**(V. nuovo titolo)****Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (1677)****(Nuovo titolo)**

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato*(Disposizioni integrative relative ad alcune tipologie di veicoli e di trasporti)*

1. Sono esonerati dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento, come sostituito dall'articolo 26, paragrafo 1, numero 2), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, i veicoli impiegati nell'ambito dei servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale e della gestione dei servizi di igiene urbana.

2. Ai trasporti effettuati con i veicoli di cui al comma 1 non si applicano gli articoli da 5 a 9 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera *h*), del medesimo regolamento.

EMENDAMENTO

15.800

IL GOVERNO

Ritirato

Al comma 1, sostituire la parola: «paragrafo 1» con la seguente: «paragrafo 2».

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

Non posto in votazione (*)

(Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti)

1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000 e l'arresto fino a un mese, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200, l'arresto fino a tre mesi e con la pena accessoria dello svolgimento di un'attività sociale gratuita e continuativa fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi e con la pena accessoria dello svolgimento di un'attività sociale gratuita e continuativa fino a un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.

2-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente effettuato ai sensi del comma 2 e del presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 223.

2-ter. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

2-quater. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2-quinquies. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti».

b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI»;

d) al comma 8, primo periodo, le parole: «del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 2 e 2-bis»;

e) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8».

2. All'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000, l'arresto fino a tre mesi e con la pena accessoria dello svolgimento di un'attività sociale gratuita e continuativa fino a sei mesi. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

1-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente effettuato ai sensi del comma 1 e del presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 223.

1-ter. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

1-quater. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-*quinquies*»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore»;

c) il comma 7 è abrogato;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si

sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119. Si applicano le disposizioni dell'articolo 128, comma 2-bis».

(*) Approvato l'emendamento 16.800 (testo 3), interamente sostitutivo dell'articolo.

EMENDAMENTI

16.800 testo 3/1 (già em. 16.801)

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI, MOLINARI

Respinto

All'emendamento 16.800 (testo 3), al comma 1, lettera a), capoverso «2.», sopprimere la lettera a).

Conseguentemente alla lettera b) sopprimere le seguenti parole: «e l'arresto fino a tre mesi».

16.800 testo 3/2 (già em. 16.151)

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI

Respinto

All'emendamento 16.800 (testo 3), al comma 1, lettera a) capoverso 2, lettera a) sostituire le parole: «da euro 370 a euro 1.485» con le seguenti: «da euro 258 a euro 600».

16.800 testo 3/3 (già em. 16.150)

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI

Respinto

All'emendamento 16.800 (testo 3), al comma 1, lettera a) capoverso 2, lettera a) sostituire le parole: «da tre a sei mesi» con le seguenti: «da uno a sei mesi».

16.800 testo 3/4 (già em. 16.900)

STORACE

Respinto

All'emendamento 16.800 (testo 3), al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter ivi richiamato, dopo le parole: «estranea al reato» inserire il seguente periodo: «la pena è dell'arresto fino a tre mesi e dell'ammenda da euro 2.000 a euro 6.000 se, in conseguenza dell'incidente vengono distrutti o danneggiati impianti o cose di pubblica utilità».

16.800 testo 3/5 (già em. 16.901)

STORACE

Respinto

All'emendamento 16.800 (testo 3), al comma 2, lettera a), capoverso 1-ter ivi richiamato, dopo le parole: «estranea al reato», aggiungere il seguente periodo: «La pena è dell'arresto da tre mesi ad un anno e dell'ammenda da euro 2.000 a euro 6.000 se, in conseguenza dell'incidente, vengono distrutti o danneggiati impianti o cose di pubblica utilità».

16.800 (testo 3)

IL GOVERNO

Approvato

Sostituire l'articolo 16, con il seguente:

«Art. 16. - (Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti). - 1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi da 2 a 2-quater sono sostituiti dai seguenti:

"2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

a) con l'ammenda da euro 370 a euro 1485 e l'arresto fino a un mese. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso al-

colemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.

2-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente effettuato ai sensi del comma 2 e del presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 223.

2-ter. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo II, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

2-quater. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2-quinquies. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

2-sexies. Qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, il veicolo con il quale è stato commesso il reato è fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa, con le normali garanzie di custodia".

b) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le sanzioni di cui al comma 2, lettera c). Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8.

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8".

2. All'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi da 1 a 1-ter sono sostituiti dai seguenti:

"1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

1-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da un conducente di autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente effettuato ai sensi del comma 1 e del presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 223.

1-ter. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

1-quater. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, commi *2-quinquies* e *2-sexies*";

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è punito con le sanzioni di cui al comma 1. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119"».

16.801

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI, MOLINARI

V. em. 16.800 testo 3/1

Al comma 1, lettera a), capoverso «2.», sopprimere la lettera a).

Conseguentemente alla lettera b) sopprimere le seguenti parole: «l'arresto fino a tre mesi».

16.2

BUTTI, PONTONE, MARTINAT

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 16.800 (testo 3)

Al comma 1, lettera a), al capoverso 2, sopprimere le parole: «e l'arresto fino a un mese».

16.151

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI

V. em. 16.800 testo 3/2

Al comma 1, lettera a)capoverso 2. lettera a) sostituire le parole: «da euro 500 a euro 2.000» con le seguenti: «da euro 258 a euro 600».

16.150

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI

V. em. 16.800 testo 3/3

Al comma 1, lettera a)capoverso 2. lettera a) sostituire le parole: «da tre a sei mesi» con le seguenti: «da uno a sei mesi».

16.14

SAIA, BUTTI, MARTINAT, PONTONE

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 16.800 (testo 3)

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo le parole: «ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223.» aggiungere il seguente periodo: «In deroga all'articolo 126-bis comma 2, si procede alla comunicazione della decurtazione dei punti decorsi 30 giorni dalla notifica del decreto di sospensione della patente di guida».

16.900

STORACE

V. em. 16.800 testo 3/4

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter ivi richiamato, dopo le parole: «estranea al reato» inserire il seguente periodo: «da pena e dell'arresto fino a tre mesi e dell'ammenda da euro 2.000 a euro 6.000 se, in

conseguenza dell'incidente vengono distrutti o danneggiati impianti o cose di pubblica utilità».

16.21

SAIA, BUTTI, MARTINAT, PONTONE

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 16.800 (testo 3)

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. In caso di rifiuto dell'accertamento previsto dai commi precedenti il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, decorrente dalla data di accertamento dell'infrazione, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione».

16.23

COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 16.800 (testo 3)

Al comma 1, lettera c), capoverso 7, dopo le parole: «centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI» aggiungere le seguenti: «e sanzione che comporta il compimento di un'attività sociale,».

16.24

SAIA, BUTTI, MARTINAT, PONTONE

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 16.800 (testo 3)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) al comma 8, secondo periodo sostituire le parole: "il prefetto può disporre," con le seguenti: "il prefetto dispone,"».

16.901

STORACE

V. em. 16.800 testo 3/5

Al comma 2, lettera a), capoverso 1-ter ivi richiamato, dopo le parole: «estranea al reato», aggiungere il seguente periodo: «La pena è dell'arresto da tre mesi ad un anno e dell'ammenda da euro 2.000 a euro

6.000 se, in conseguenza dell'incidente, vengano distrutti o danneggiati impianti o cose di pubblica utilità».

16.902

STIFFONI

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 16.800 (testo 3)

Al comma 2, lettera b), dopo il capoverso 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 186, e ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo risulti che il conducente coinvolto in un incidente stradale faccia un abituale consumo di sostanze alcoliche e stupefacenti, lo stesso è obbligato a frequentare un centro per il recupero di tossicodipendenti e alcolisti per un periodo non inferiore a sei mesi».

16.157

FANTOLA, TREMATERRA

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 16.800 (testo 3)

Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

e) Le sanzioni di cui al presente articolo sono estese, altresì, ai terzi trasportati dell'autoveicolo titolari di patente di guida, il cui conducente, in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica causata da sostanze stupefacenti o psicotrope, ha provocato un incidente stradale mortale.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 16

16.0.1

FANTOLA, TREMATERRA

Respinto

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

Le sanzioni amministrative di cui al comma 2 dell'art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono estese, altresì, ai terzi trasportati dell'autoveicolo il cui conducente, in stato di ebbrezza o di alterazione

psico-fisica causata da sostanze stupefacenti o psicotrope, ha provocato un incidente stradale mortale».

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Approvato

*(Disposizioni per l'esecuzione degli articoli 186 e 187
del decreto legislativo n. 285 del 1992)*

1. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le modificazioni necessarie per assicurare l'esecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dall'articolo 14 della presente legge. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'interno, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri precisi concernenti il rapporto tra l'assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope e l'insorgenza di situazioni di mancanza di lucidità e quindi di pericolosità. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, sono individuati preventivamente il tipo di accertamenti e le prove da utilizzare per la rilevazione dello stato di idoneità alla guida di veicoli a seguito dell'assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope.

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 16 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 18.

Approvato

*(Modifica all'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di comportamento in caso di incidente)*

1. Al comma 8 dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che ricorrano i

presupposti della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, di cui all'articolo 186, o della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 187».

ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 19.

Approvato

(Modifiche agli articoli 202, 203, 204-bis e 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pagamento in misura ridotta, di ricorsi e di immatricolazioni)

1. All'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;

b) al comma 2, le parole: «oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario» sono sostituite dalle seguenti: «oppure a mezzo di altra forma di pagamento indicata dalla stessa amministrazione».

2. Al comma 1 dell'articolo 203 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole: «giorni sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

3. Al comma 1 dell'articolo 204-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

4. Il Governo provvede ad adeguare i termini fissati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, ai nuovi termini stabiliti dagli articoli 202, 203 e 204-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. All'articolo 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 4-*bis* è abrogato.

EMENDAMENTI

19.200

STIFFONI

Respinto

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Il comma 1, dell'articolo 202, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

"Per violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare:

a) entro novanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme;

b) entro centoventi giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme, aumentata del cinquanta per cento».

Conseguentemente adeguare il termine fissato dall'articolo 389, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

19.800

MARTINAT, PONTONE, BUTTI

Id. em. 19.200

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il comma 1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

"1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare:

a) entro 90 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme;

b) entro 120 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme aumentata del 50 per cento"».

Conseguentemente adeguare il termine fissato dall'articolo 389, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 20.

Approvato

(Modifica all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la sperimentazione di moderne tecnologie come i dispositivi per il blocco automatico tramite etilometro, i dispositivi volti al riconoscimento automatico della patente di guida del conducente, i sensori di allacciamento delle cinture di sicurezza e gli adattatori di velocità, ai fini della loro installazione sui veicoli di nuova costruzione».

EMENDAMENTI

20.800

COLLINO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «nuova costruzione.» aggiungere le seguenti: «nonchè investire fondi nella ricerca per i centri medici di riabilitazione e reinserimento sociale post-trauma da incidente stradale».

20.2

COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI

Improcedibile

Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «, l'incremento dell'organico delle forze dell'ordine addette ai controlli sulle strade, al miglioramento della viabilità sulle strade maggiormente incidentate».

ARTICOLO 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 19 APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 21.

Approvato

(Modifiche agli articoli 589, 590 e 593 del codice penale, in materia di omicidio colposo, lesioni personali colpose e omissione di soccorso)

1. Al secondo comma dell'articolo 589 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione da due a sei anni, ovvero da tre a otto anni nei casi previsti dall'articolo 99, primo comma, del presente codice».

2. Al terzo comma dell'articolo 590 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pene sono aumentate di un terzo se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

3. Dopo il secondo comma dell'articolo 593 del codice penale è inserito il seguente:

«Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione da tre a otto anni, ovvero da quattro a dieci anni nei casi previsti dall'articolo 99, primo comma, del presente codice».

EMENDAMENTI

21.901

STIFFONI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al secondo comma dell'articolo 589 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il fatto è commesso con violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione da cinque a dieci anni, ovvero da dieci a quindici

anni nei casi previsti dall'articolo 99, primo comma, del presente codice."».

21.902

STIFFONI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al terzo comma dell'articolo 590 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le pene sono aumentate da un terzo fino alla metà se il fatto è commesso con violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni"».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 21

21.0.900

STORACE

Ritirato

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche agli articoli 688, 689, 690 e 691 del codice penale, in materia di contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza)

1. La competenza per le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690 e 691 del libro terzo del codice penale è attribuita al Tribunale in composizione monocratica.

2. Le pene previste sono così modificate:

1) all'articolo 689 del codice penale, al primo comma, le parole: "minore degli anni sedici" sono sostituite da: "minore degli anni diciotto" e le parole: "fino a un anno" sono sostituite con le seguenti: "fino a due anni con l'ammenda da e 258 a e 2.528";

2) all'articolo 690 del codice penale, le parole: "fino a sei mesi o con l'ammenda da e 30 a e 309" sono sostituite con le seguenti: "fino a un anno e con l'ammenda da e 258 a e 2.528";

3) all'articolo 691 del codice penale, al primo comma, le parole: "da tre mesi a un anno" sono sostituite con: "da un anno a due anni";

3. Le parole contenute al primo comma dell'articolo 688 del codice penale: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da e 51 a e 309" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi l'ammenda da e 258 a 2.528".

4. All'articolo 688 del codice penale, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "la pena è dell'arresto fino a un anno e l'ammenda da e 500 a e 3.500 se il fatto è commesso recando molestia o disturbo alle persone"».

ARTICOLO 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 22.

Approvato con un emendamento

(Introduzione dell'articolo 218-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di misure per i neo-patentati, e modifiche all'articolo 128, concernente la revisione della patente di guida)

1. Dopo l'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«Art. 218-bis. - *(Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati)*. - 1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di cui all'articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione e raddoppiata per le violazioni successive ed è altresì comminata la sanzione accessoria dello svolgimento di un'attività sociale gratuita e continuativa di durata proporzionata alla violazione commessa.

2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione che comporta l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a un mese, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B».

2. All'articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «previsti dall'art. 187» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dagli articoli 186 e 187»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il medico che viene a conoscenza in modo documentato di una patologia del suo assistito, che determina una diminuzione o un pregiudizio della sua idoneità alla guida, deve darne tempestiva comunicazione scritta e riservata, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, al Ministero dei trasporti. Il Dipartimento competente dispone la revisione della patente di guida per l'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica nei confronti del soggetto già titolare di patente, ovvero richiede che il soggetto, non ancora titolare di patente e che ne faccia richiesta, si sottoponga a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, ai fini del conseguimento del certificato medico utile per il rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dei trasporti, sono dettate le disposizioni applicative del presente comma, anche con riferimento alle patologie che comportano per il medico curante l'obbligo di provvedere alla comunicazione.

1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a due mesi.

1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle norme del presente codice da cui è previsto che consegua l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, è sempre disposta la sospensione della patente a tempo indeterminato fino al superamento, con esito favorevole, degli accertamenti stessi. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti ovvero del prefetto. A chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida a tempo indeterminato si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 218»;

d) il comma 3 è abrogato.

EMENDAMENTI

22.800

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, sopprimere le parole da: «ed è altresì comminata» fino alle parole: «alla violazione commessa.».

22.151

FANTOLA, TREMATERRA

Ritirato e trasformato nell'odg. G22.100

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro l'anno scolastico 2008-2009, il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, inserisce nei cicli di istruzione della scuola secondaria di primo e secondo grado nozioni di base in materia di "Educazione stradale"».

22.6

BUTTI, PONTONE, MARTINAT

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È comunque sempre vietata la vendita di superalcolici ai minori».

ORDINE DEL GIORNO

G22.100 (già em. 22.151)

FANTOLA, TREMATERRA

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame dell'Atto Senato 1677,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche poste dall'emendamento 22.151.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 22

22.0.1

FLUTTERO, COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI

Improcedibile

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Entro 12 mesi dall'approvazione della presente legge, le case automobilistiche ovvero le aziende del settore componentistica auto, possono presentare al Ministero dei Trasporti, che istituirà apposita commissione tecnica, progetti o prototipi di apparecchiature in grado di misurare il tasso alcoolemico, integrabili nei sistemi di avviamento delle autovetture. Tali apparecchiature dovranno impedire l'avviamento dell'autovettura nel caso in cui il conducente superi il limite di tasso alcoolemico consentito. La valutazione della commissione tecnica istituita presso il Ministero dei Trasporti è propedeutica alla successiva eventuale omologazione».

ARTICOLO 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 22 APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 23.

Approvato

(Introduzione dell'articolo 224-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, recante misure per consentire l'applicazione del sequestro e del fermo amministrativo dei veicoli in conseguenza di reati)

1. Nella sezione II del capo II del titolo VI del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo l'articolo 224-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 224-ter. - (*Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato*). – 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente od organo accertatore della violazione procede al sequestro secondo le disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.

3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo, l'agente od organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.

4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.

5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.

6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto accerta la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 23

23.0.800a

COLLINO, BUTTI, PONTONE, MARTINAT

Improcedibile

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Fondo contro l'incidentalità notturna)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo contro l'incidentalità notturna.

2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200 che vengono destinati al fondo contro l'incidentalità notturna.

3. Una volta l'anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il fondo viene ripartito tra la polizia stradale e le cinque province che hanno fatto rilevare la maggior frequenza di incidenti stradali dopo le ore 20 e prima delle ore 7, anche per quote diverse tra le province.

4. Le risorse del fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le attività di contrasto all'incidentalità notturna attuate mediante:

a) il potenziamento dei mezzi della polizia stradale, provinciale e locale;

b) il finanziamento delle attività di controllo notturne;

c) il potenziamento o l'attivazione del servizio notturno dei mezzi di trasporto pubblico;

d) la promozione e il finanziamento nelle ore notturne del servizio taxi e di noleggio di autoveicoli con autista;

e) la promozione e il finanziamento del settore alberghiero che accoglie la clientela nelle vicinanze dei locali notturni;

f) le postazioni di controllo mediante etilometro e droga-test, sia all'ingresso, che all'uscita dei locali notturni.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, adotta, con proprio decreto, il regolamento per l'attuazione del presente articolo.

6. Per il finanziamento iniziale del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. AI relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente, all'articolo 32 comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «1,5 milioni» con le seguenti: «1 milione».

23.0.1

BUTTI, PONTONE, MARTINAT

Improcedibile

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Fondo contro l'incidentalità notturna)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il fondo contro l'incidentalità notturna.

2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200 che vengono destinati al fondo contro l'incidentalità notturna.

3. Una volta l'anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il fondo viene ripartito tra la polizia stradale e le cinque province che hanno fatto rilevare la maggior frequenza di incidenti stradali dopo le ore 20 e prima delle ore 7, anche per quote diverse tra le province.

4. Le risorse del fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le attività di contrasto all'incidentalità notturna attuate mediante:

a) il potenziamento dei mezzi della polizia stradale, provinciale e locale;

b) il finanziamento delle attività di controllo notturne;

c) il potenziamento o l'attivazione del servizio notturno dei mezzi di trasporto pubblico;

d) la promozione e il finanziamento nelle ore notturne del servizio taxi e di noleggio di autoveicoli con autista;

e) la promozione e il finanziamento del settore alberghiero che accoglie la clientela nelle vicinanze dei locali notturni.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, adotta, con proprio decreto, il regolamento per l'attuazione del presente articolo.

6. Per il finanziamento iniziale del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente, all'articolo 32 comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «1,5 milioni» con le seguenti: «1 milione».

ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 24.

Soppresso

(Modifica all'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza)

1. All'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche».

2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle, predisposte ai sensi del comma 4, che riproducono:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcoolemica nell'aria alveolare espirata;

b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcoolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione della chiusura del locale da sette fino a trenta giorni secondo la valutazione dell'autorità competente.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.

EMENDAMENTI

24.500

IL RELATORE

Approvato*Sopprimere l'articolo.***24.150 (testo corretto)**

FANTOLA, TREMATERRA

Precluso*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 230 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, dopo le parole: "d'intesa con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio", le seguenti parole: "e con gli enti locali"».

24.400

COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «di somministrazione di bevande alcoliche,» aggiungere le seguenti: «devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2.00 della notte ed assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, un alcool-test, inoltre».

24.800

STORACE

V. em. 24.0.100/1*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis. Le sanzioni previste per i trasgressori».

24.808

COLLINO

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 24.500

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis. il divieto di trasporto di alcolici su autovetture durante le ore notturne».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 24

24.0.100/1 (già em. 24.800)

STORACE

Approvato

All'emendamento 24.0.100, al comma 1, dopo il capoverso 1, inserire i seguenti:

«1-bis). I titolari e i gestori delle discoteche e degli esercizi di cui al precedente comma sono altresì tenuti ad esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei relativi locali, apposite tabelle che indichino le sanzioni previste dall'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

1-ter). L'inosservanza della disposizione di cui al precedente comma comporta la sanzione della chiusura del locale da 7 fino a 30 giorni, secondo valutazione dell'autorità competente.».

24.0.100 (già 24.100)

EMPRIN GILARDINI, VALPIANA

Approvato con un subemendamento

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, inserire il seguente:

"Art. 14-bis.

(Responsabilità sociale delle imprese)

1. Le discoteche e gli esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche dopo le ore 01.00 sono tenuti a inserire nella propria struttura, con oneri interamente a proprio carico, uno strumento di rilevamento del tasso alcolemico per permettere ai frequentatori che lo richiedono di sottoporsi volontariamente al test, nonché la disponibilità di idonei spazi di riposo.

2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dei trasporti approva i regolamenti di attuazione dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, sopra richiamato"».

24.0.800

COLLINO

V. testo 2

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si adottano misure volte a:

a) disporre per i minori di anni 18 il divieto d'ingresso nei locali notturni con licenza C;

b) prevedere l'apertura di appositi locali notturni per minori all'interno dei quali è sempre vietata la somministrazione di alcoolici;

c) stabilire una distinzione fra le diverse tipologie di locali notturni, compresi i circoli, con applicazione per tutti delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché tassativi orari di apertura e chiusura dei suddetti;

d) prevedere l'obbligo di abbassare il volume della musica un'ora prima della chiusura del locale notturno;

e) prevedere, all'interno dei locali con licenza C, la presenza obbligatoria, durante l'orario di apertura, di un pubblico ufficiale, con eventuale costo a carico del titolare dell'esercizio stesso;

f) prevedere la regolamentazione del personale addetto alla sicurezza dei locali notturni, con conseguente iscrizione in un albo professionale che abiliti anche alla prevenzione e al primo soccorso».

24.0.800 (testo 2)

COLLINO

Respinto

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si adottano misure volte a:

a) disporre per i minori di anni 18 il divieto d'ingresso nei locali notturni con licenza C;

b) prevedere l'apertura di appositi locali notturni per minori all'interno dei quali è sempre vietata la somministrazione di alcolici;

c) stabilire una distinzione fra le diverse tipologie di locali notturni, compresi i circoli, con applicazione per tutti delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché tassativi orari di apertura e chiusura dei suddetti;

d) prevedere l'obbligo di abbassare il volume della musica un'ora prima della chiusura del locale notturno;

24.0.801 (già 33.0.1)

EUFEMI

Respinto

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

Sono vietati la vendita e il consumo di prodotti alcolici e superalcolici dalle ore 2 alle ore 6 in tutti i locali pubblici e aperti al pubblico. L'inosservanza di tale divieto comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 20.000 euro. In caso di ripetuta violazione l'autorità dispone la revoca della licenza dell'esercizio commerciale».

ARTICOLO 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 23 APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 25.

Approvato

(Misure alternative alla pena detentiva)

1. In luogo della misura detentiva dell'arresto prevista dagli articoli 116, 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dagli articoli 3 e 14 della presente legge, a richiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia, della solidarietà sociale e per le politiche giovanili e le attività sportive, e preferibilmente esercenti la loro attività nel campo dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

ARTICOLO 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 26.

Approvato

(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nonché degli enti locali)

1. Nelle more della realizzazione dei necessari e opportuni interventi infrastrutturali, sulle strade e sulle autostrade sulle quali si registrano i più alti tassi di incidentalità, individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture, gli enti proprietari e concessionari provvedono, tenendo conto anche del Piano nazionale per la sicurezza stradale, di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, a immediati interventi di natura manutentiva e modificativa e comunque utili a migliorare la condizione delle strade e delle autostrade medesime e necessari a ridurre il rischio connesso alla circolazione su di esse. Su tali strade e autostrade, le amministrazioni competenti provvedono altresì prioritariamente a interventi di intensificazione dei controlli, di miglioramento della segnaletica e ad ogni altra forma di intervento che si renda utile o necessaria per le medesime finalità.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI

26.2

BUTTI, PONTONE, MARTINAT

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I soggetti di cui al precedente comma 1 sono da considerarsi responsabili per gli incidenti stradali che si verifichino a causa di inottemperanza degli obblighi derivanti dal presente articolo».

26.3

COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI

Improcedibile

Al comma 2, sostituire le parole da: «nell'ambito delle risorse umane» fino alla fine del comma, con le seguenti: «implementando gli organici delle forze dell'ordine nelle aree maggiormente incidentate».

26.4

CICOLANI, VICECONTE, GRILLO, BALDINI, IZZO, CAMBER

Respinto

Aggiungere il seguente comma:

«I funzionari ufficiali ed agenti degli organi regionali, provinciali e locali possono accertare le violazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 unicamente sulle reti stradali di rispettiva competenza».

ARTICOLO 27 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 27.

Approvato con un emendamento

*(Disposizioni per il miglioramento della circolazione
e della segnaletica stradale)*

1. Nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e gli enti locali, sono definite le iniziative che gli enti proprietari e concessionari di strade sono tenuti ad adottare per la sostituzione delle barriere stradali prive dei requisiti di sicurezza per gli utenti della strada, nonché per l'eliminazione del rischio di impatto di uccelli contro vetrate, superfici trasparenti e pannelli fonoassorbenti collocati lungo le strade e autostrade, mediante l'installazione di apposite sagome.

2. Il Governo è autorizzato ad apportare modificazioni al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di introdurre misure volte ad assicurare il rispetto, da parte degli enti di cui all'articolo 208, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dell'obbligo di devolvere il 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alle finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 208, e successive modificazioni, con riguardo alle priorità indicate dal Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, nonché ad assicurare che gli enti proprietari e concessionari delle strade adottino le iniziative relative alle barriere di sicurezza e al rischio dell'impatto di uccelli, di cui al comma 1 del presente articolo.

EMENDAMENTI

27.153

FAZIO, PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI

Ritirato

Al comma 1 dopo le parole: «dei requisiti di sicurezza per gli utenti della strada», inserire le seguenti: «fatte salve le tipologie ricomprese nel Catalogo Generale delle barriere stradali approvato con Votazione n. 321 del 26 maggio 1988, dalla V Sezione del Consiglio superiore dei lavori

pubblici e riferito alla Circolare n. 233/87 emanata dal Ministero dei lavori pubblici l'11 luglio 1987».

27.7

BUTTI, PONTONE, MARTINAT

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I soggetti di cui al precedente comma 1 sono da considerarsi responsabili per gli incidenti stradali che si verificano a causa di inottemperanza degli obblighi derivanti dal presente articolo».

27.9

COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «80 per cento».

27.800

MARTINAT, BUTTI, PONTONE

V. testo 2

Al comma 2, dopo le parole: «iniziative relative alle barriere di sicurezza» aggiungere le seguenti: «, alla segnaletica stradale».

27.800 (testo 2)

MARTINAT, BUTTI, PONTONE

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «utenti della strada,» inserire le seguenti: «per l'adeguamento della segnaletica stradale,»;

Al comma 2, dopo le parole: «iniziative relative alle barriere di sicurezza», aggiungere le seguenti: «, alla segnaletica stradale».

27.801

MARTINAT, BUTTI, PONTONE

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. I prefetti effettuano nei rispettivi territori i controlli afferenti la pericolosità reale e/o tendenziale delle tratte stradali imponendo agli enti gestori le necessarie bonifiche per la messa a norma e la manutenzione programmata delle tratte medesime».

ARTICOLO 28 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 28.

Approvato con un emendamento

*(Destinazione delle maggiori entrate derivanti
dall'attuazione della presente legge)*

1. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dalla presente legge sono destinate al potenziamento dei servizi di controllo su strada, all'ammodernamento e alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, al potenziamento dell'illuminazione, al miglioramento della segnaletica stradale e alla realizzazione di campagne di prevenzione in materia di sicurezza stradale, attraverso forme di pubblicità ad alto impatto emotivo e comunque tali da evidenziare le conseguenze che possono derivare dagli incidenti stradali, nonché al potenziamento dei servizi funzionali all'espletamento delle attività di competenza del Ministero dei trasporti preordinate alla tutela e alla promozione della sicurezza stradale.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture, le somme di competenza statale di cui al comma 1 sono ripartite tra le finalità indicate nello stesso comma, riservandone un terzo al potenziamento dei servizi di controllo su strada.

EMENDAMENTI

28.150

CICOLANI

Respinto

Al comma 1, le parole da: «le maggiori entrate» fino a: «destinate al potenziamento», sono sostituite dalle seguenti: «Una quota pari al 25 per cento delle maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dalla presente legge è destinata al potenziamento».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I Comuni nel rispetto dell'obbligo di destinazione previsto dal comma 1 del presente articolo sono tenuti alla rendicontazione delle spese sostenute in favore della sicurezza stradale, sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti. Ove la percentuale di cui al comma 1, non sia rispettata, vengono effettuate corrispondenti riduzioni a valere sui trasferimenti statali».

28.154

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «al potenziamento dei servizi di controllo su strada» inserire le seguenti: «, mirati e intensificati nelle zone di maggiore pericolosità e rischio di incidentalità, distribuiti in modo unitario e coordinato sull'intero territorio nazionale».

28.3

COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e all'espletamento delle attività di competenza del Ministero dell'interno implementando di maggiori unità delle forze dell'ordine preposte sulle strade, in particolare nelle aree ad alto rischio incidentalità».

28.800

MARTINAT, BUTTI, PONTONE

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 208 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 1992 danno conto dell'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 4 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica al Ministero dei trasporti, con rendicontazione trimestrale, evidenziando l'ammontare dei proventi contravvenzionali percepiti ed i relativi impieghi del 50 per cento nella segnaletica stradale e nelle barriere di sicurezza».

28.100

STIFFONI, MARTINAT, BUTTI, PONTONE

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dalla presente legge sono inoltre destinate al finanziamento di corsi volti all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le scuole, materne, prevedendo, ai fini della definizione dei programmi e delle relative attività di formazione e supporto didattico, la collaborazione di enti ed organismi con qualificata esperienza e competenza nel settore».

28.101

STIFFONI, MARTINAT, BUTTI, PONTONE

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da: «di cui al comma 1», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis sono ripartite tra le finalità negli stessi indicate, riservandone un terzo al potenziamento dei servizi di controllo su strada ed un terzo al finanziamento di corsi volti all'educazione stradale».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 28

28.0.800

STORACE

Improcedibile

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Le ammende irrogate ai sensi della presente legge sono versate all'entrate di bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate a finanziare specifici programmi di prevenzione e contrasto all'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti.

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove, in collaborazione con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e ricerca, della salute e della giustizia, studi e ricerche relative agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti».

ARTICOLO 29 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 29.

Approvato con un emendamento

(Modifica dell'articolo 56 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente interventi in materia di sicurezza stradale)

1. All'articolo 56, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole da: «territorialmente competenti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, nonché le regioni, le province e i comuni, territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi sono autorizzati a contrarre mutui, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei limiti posti dal Patto di stabilità interno. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse disponibili, le province e i comuni possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

EMENDAMENTI

29.1

FORMISANO, CAFORIO, GIAMBRONE, RAME

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «secondo criteri e modalità stabilite con decreto» sono aggiunte le seguenti: «del Ministero delle infrastrutture e».

29.700

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture».

29.800

MARTINAT, BUTTI, PONTONE

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Regioni, province e comuni possono altresì fiscalizzare il finanziamento su base annua degli interventi in oggetto, sia con imposte proprie, sia attingendo ad altre imposte che abbiano cespite nella strada e nella mobilità in percentuale adeguata al fabbisogno stimato per la messa in sicurezza della rete stradale di riferimento, con priorità sulle dotazioni di sicurezza».

29.801

MARTINAT, BUTTI, PONTONE

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli enti proprietari delle strade che abbiano inserito nel proprio bilancio a patrimonio il valore economico della rete stradale in carico, secondo gli estimi catastali, possono effettuare operazioni finanziarie su tale cespite destinate alla messa a norma ed alla manutenzione programmata della rete medesima».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 29

29.0.1

LOSURDO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI

Ritirato e trasformato nell'odg n. G29.100

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge tutti i veicoli in circolazione e di nuova fabbricazione devono essere obbligatoriamente dotati di un estintore/dispositivo inibitore di fiamma le cui caratteristiche tecniche saranno determinate con specifico decreto del Ministro dei trasporti».

ORDINE DEL GIORNO

G29.100 (già em. 29.0.1)

LOSURDO, TREMATERRA, PONTONE, MARTINAT, BUTTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1677,

impegna il Governo a sostenere presso le competenti sedi dell'Unione europea la necessità di affrontare e risolvere le problematiche poste dall'emendamento 29.0.1.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 30 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 28 APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 30.

Approvato

(Disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative)

1. Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.

EMENDAMENTO

30.400

TREMATERRA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 e all'articolo 53, comma 1, lettera h), è vietato il trasporto di minori di anni cinque. I passeggeri di età inferiore ai dodici anni che abbiano una statura inferiore a 1,50 m. possono essere condotti dai genitori, nonché da altri familiari entro il terzo grado, purché maggiorenni, e devono essere sistemati su un apposito sedile di sicurezza con appoggi per mani e piedi, omologato secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti, ed indossare il casco protettivo ai sensi di quanto disposto dall'articolo 171. Il limite massimo di velocità consentito è di 60 km/h.";

b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1-bis la predetta sanzione si applica nella sua misura massima";

c) al comma 7 le parole: "dal comma 1" e "ai commi 1 e 2" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dai commi 1 e 1-bis" e "dai commi 1, 1-bis e 2"».

ARTICOLO 31 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 31.

Approvato con emendamenti

(Delega al Governo per la riforma del decreto legislativo n. 285 del 1992)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 285 del 1992, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento e armonizzazione del decreto legislativo n. 285 del 1992 con le altre norme di settore nazionali, comunitarie e derivanti da accordi internazionali stipulati dall'Italia, nonché con le competenze regionali e degli enti locali stabilite dalle leggi vigenti;

b) semplificazione delle procedure e della normativa tecnica di settore, eliminando duplicazioni di competenze e procedendo alla delegificazione delle norme del decreto legislativo n. 285 del 1992 suscettibili di frequenti aggiornamenti per esigenze di adeguamento alle evoluzioni tecnologiche o a disposizioni comunitarie;

c) revisione e semplificazione dell'apparato sanzionatorio, anche modificando l'entità delle sanzioni secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, effettiva responsabilità e non discriminazione in ambito europeo.

d) armonizzazione della normativa in materia di patente di guida con le disposizioni in ambito comunitario, in particolare recependo la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, e prevedendo la definizione del limite di età per la conduzione dei quadricicli leggeri in anni sedici, nonché eventualmente prevedendo le condizioni alle quali il minore autorizzato, previo adeguato percorso formativo e garantiti idonei requisiti di sicurezza attiva e passiva, possa esercitarsi alla guida;

e) individuazione dei criteri in base ai quali può essere consentito trasportare minori di età superiore a cinque anni su veicoli a due ruote, prevedendo idonei strumenti di sicurezza e di alloggiamento del minore medesimo e condizioni soggettive ed oggettive alle quali tale trasporto può essere effettuato nonché le relative sanzioni;

f) inserimento del principio di tutela degli animali prevedendo l'individuazione dei mezzi di soccorso a loro destinati e l'obbligo di prestare

l'assistenza occorrente agli animali in caso di incidente da parte dei soggetti responsabili.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui al comma 1.

3. Il Governo, entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati i pareri di cui al comma 2, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi per il parere definitivo, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

4. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, apporta le conseguenti modificazioni al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.

5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati dal medesimo comma 1 e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.

EMENDAMENTI

31.100

STIFFONI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) revisione delle disposizioni per la circolazione in Italia con patenti di guida rilasciate da Stati esteri non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, nonché per la loro conversione in patente italiana, ferma l'applicazione degli accordi e delle convenzioni internazionali cui l'Italia aderisce».

31.1

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo in particolare un abbassamento delle sanzioni amministrative pecuniarie qualora le violazioni del codice della strada non costituiscano pericolo per gli altri».

31.100a

DONATI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) escludere la facoltà che gli enti proprietari o concessionari autostradali possano elevare il limite massimo di velocità oltre 130 Km/h».

31.101

DONATI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) regolamentare l'uso delle motoslitte, prevedendo l'obbligo del contrassegno identificativo, dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi nonché del possesso, per il conducente, del certificato di idoneità alla conduzione».

31.102

DONATI, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) prevedere e disciplinare l'istituzione del servizio di locazione a breve termine di veicoli a motore da parte di utenti abbonati, definito *car sharing*, per la parte concernente il codice ai fini della sua promozione e del suo sviluppo».

31.800

BUTTI, PONTONE, MARTINAT

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, la seguente:

«c-bis) previsione dell'educazione stradale con corsi obbligatori nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le scuole materne, prevedendo, ai fini della definizione dei programmi e delle relative attività di formazione e supporto didattico, la collaborazione di enti ed organismi con qualificata esperienza e competenza nel settore».

31.200

MALAN

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: «eventualmente».

31.155

TREMATERRA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) i quattordicenni in possesso di patentino possono condurre il quadriciclo leggero, con cilindrata 400/505 CC e limite di velocità max 45 KM orari ed i sedicenni in possesso di patente A o equivalente possono condurre il quadriciclo pesante con cilindrata 505 CC e limite di velocità max 100 KM orari, previo conseguimento di un periodo di dieci ore di scuola guida pratica a bordo di quadricicli leggeri o pesanti a carrozzeria chiusa con istruttore abilitato ed autorizzato. A tal fine per il periodo di lezioni in deroga alla normativa vigente l'istruttore è abilitato ad essere trasportato sul quadriciclo leggero o pesante a carrozzeria chiusa».

31.500

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «quattro anni».

31.600

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «l'individuazione dei» con le seguenti: «l'applicabilità dell'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 ai».

ORDINE DEL GIORNO

G31.100

CICOLANI

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

considerato che a quanto riferiscono gli operatori del settore, la Polizia Stradale continua a multare i conducenti e a sequestrare i quadricicli a motore guidati da sedicenni titolari di patente A1 poiché ritenuti non abilitati alla guida dei suddetti veicoli,

rilevato che ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti emesso il 30.09.03 per recepire la Direttiva 2000/56/CE, i titolari di patente di guida della sottocategoria A1 sono abilitati alla guida di alcuni tipi di veicoli tra cui i quadricicli a motore per trasporto di persone purchè con massa a vuoto inferiore o pari a 400kg, nonché i quadricicli a motore per trasporto merci con massa a vuoto inferiore a 550kg;

verificato che ogni volta le forze di Polizia devono riconsegnare i veicoli ai loro legittimi proprietari dopo che il cittadino ha fatto presente l'esistenza di questo decreto,

impegna il Governo ad emanare una circolare chiarificatrice per porre fine ad una evidente mancanza di aggiornamento del codice della strada».

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 32 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 32.

Approvato con un emendamento*(Raccolta e invio dei dati relativi all'incidentalità stradale)*

1. Ferme restando le competenze dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalità stradale e dei dati relativi ai comportamenti di guida a rischio, come la guida in stato di ebbrezza, la trasgressione dei limiti di velocità, il mancato rispetto della distanza di sicurezza, la mancata utilizzazione della cintura di sicurezza o del casco, da parte delle Forze dell'ordine al Ministero dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento e dell'ampliamento degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni.

2. Per l'avvio degli interventi di raccolta e invio dei dati di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

EMENDAMENTO

32.600

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «ampliamento», inserire le seguenti: «Nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente».

ARTICOLO 33 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 33.

Approvato con un emendamento

(Divieto di propaganda pubblicitaria di veicoli a motore basata sulla velocità)

1. Nella propaganda pubblicitaria di autoveicoli, motoveicoli, motocicli o altri veicoli a motore è vietato qualsiasi riferimento alla velocità raggiungibile dai veicoli stessi.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad accertare e a sanzionare le violazioni del divieto di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità e i poteri previsti dall'articolo 26 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, applicando la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70.000 a euro 800.000, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 sono iscritti in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, per essere destinati al finanziamento di iniziative di educazione stradale e a campagne di informazione e di prevenzione sulla sicurezza stradale.

EMENDAMENTI

33.800

COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI

Approvato

Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «, nonché a termini o immagini che possono trarre in inganno il consumatore utente della strada».

33.4

COLLINO, PONTONE, MARTINAT, BUTTI

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «di educazione stradale e» aggiungere le seguenti: «all'implementazione di fondi per i centri di ricovero di disabili in seguito ad incidenti stradali e».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 33

33.0.800

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN,
RUBINATO, TONINI, MOLINARI

Respinto

Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Modifica all'allegato I, sezione 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 "Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore")

All'allegato I, sezione 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sostituire le parole: "35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore" con le seguenti: "10 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno due ore"».

33.0.801

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, NEGRI, PERRIN,
RUBINATO, TONINI, MOLINARI

Respinto

Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Modifica all'allegato I, sezione 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 "Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore")

All'allegato I, sezione 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sostituire le parole: "35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore" con le seguenti: "5 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno un'ora"».

ARTICOLO 34 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 32 APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 34.

Approvato

(Modifiche all'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2003, n. 214, in materia di titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero)

1. All'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2003, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti» sono sostituite dalle seguenti: «Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il provvedimento di inibizione alla guida è emesso dal prefetto competente rispetto al luogo in cui è stata commessa l'ultima violazione che ha comportato decurtazione di punteggio sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal Ministero dei trasporti. Il provvedimento è notificato all'interessato nelle forme previste dall'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il provvedimento di inibizione è atto definitivo. Chiunque circola durante il periodo di inibizione alla guida è punito con le sanzioni previste dal comma 6 dell'articolo 218 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. In luogo della revoca della patente è sempre disposta un'ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni».

ARTICOLO 35 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 35.

Approvato

(Semplificazione delle procedure autorizzative riguardanti la circolazione dei mezzi adibiti al trasporto di derrate deperibili)

1. Al fine di agevolare e di semplificare le procedure autorizzative riguardanti la circolazione dei mezzi adibiti al trasporto di derrate deperibili, il Ministro dei trasporti, con uno o più decreti, da emanare entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle prove e per il rilascio dell'attestato di conformità previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404, da parte delle stazioni di prova appositamente autorizzate ai sensi dell'articolo 2 del medesimo regolamento.

2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le tariffe per lo svolgimento delle prove per il rilascio dell'attestato di conformità di cui al comma 1 da parte delle stazioni di prova dell'amministrazione statale e da parte delle stazioni di prova appositamente autorizzate di cui al medesimo comma 1. Limitatamente alle prove svolte da stazioni di prova autorizzate, le tariffe comprendono una quota di maggiorazione da assegnare con le modalità previste dall'articolo 5 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, e successive modificazioni. In ogni caso le tariffe sono stabilite in misura tale da coprire integralmente i costi derivanti dallo svolgimento delle attività di verifica di cui al presente articolo.

3. Con provvedimento del Ministero dei trasporti le tariffe di cui al comma 2 sono aggiornate ogni due anni in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

ARTICOLO 36 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 36.

Approvato

(Nuove norme volte all'individuazione dei prodotti farmaceutici che producono effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada)

1. Il presente articolo si applica a tutti i prodotti farmaceutici, soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma, che producono effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sono individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1.

3. Sulle confezioni esterne dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 deve essere inserito un apposito spazio, di facile individuazione, contenente messaggi che indichino l'idoneità del farmaco a produrre effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada.

4. All'atto della dispensazione dei prodotti di cui ai commi 1 e 2, il farmacista informa il paziente sulle interferenze del farmaco riguardo allo stile e alla qualità della guida.

5. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 si uniformano alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.

6. La distribuzione dei prodotti farmaceutici indicati ai commi 1 e 2, confezionati prima del termine indicato al comma 5, è consentita fino alla data di scadenza.

7. Qualora i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 siano posti in commercio dopo i termini di cui ai commi 5 e 6 senza l'inserzione dello spazio di cui al comma 3, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 25.000.

8. Nell'ipotesi prevista dal comma 7, il Ministro della salute, con provvedimento motivato, ordina al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio l'adeguamento della confezione, stabilendo un termine per l'adempimento.

9. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato ai sensi del comma 8, il Ministro della salute può sospendere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico fino al compiuto adempimento.

EMENDAMENTI

36.2

BAIO, PAPANIA, PROCACCI, BOSONE, BANTI

Ritirato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sul foglio illustrativo dei prodotti di cui ai commi 1 e 2 deve essere riportato un simbolo convenzionale che richiami l'attenzione del paziente alle avvertenze ivi presenti, relative ad effetti» negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada. A fianco a tale simbolo deve essere apposta una dizione che sconsigli la guida.

36.3

GHIGO, CICOLANI

Ritirato

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sul foglio illustrativo dei prodotti di cui ai commi 1 e 2 può essere riportato un simbolo convenzionale che richiami l'attenzione del paziente sulle eventuali avvertenze ivi presenti relative ad effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 36

36.0.1

STIFFONI, FANTOLA

Respinto

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Obblighi informativi delle farmacie e degli esercizi commerciali abilitati alla vendita dei medicinali)

1. Le farmacie convenzionate con il SSN, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248 sono tenute ad esporre al pubblico la lista dei medicinali che, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, riportano nell'etichettatura le avvertenze speciali, con particolare riferimento alle controindicazioni provocate dalla interazione del medicinale con bevande alcoliche e superalcoliche, nonché «eventuale pericolosità per la guida derivante dall'assunzione dello stesso medicinale.

2. Il Ministero della salute, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con apposito decreto le modalità di ottemperanza all'obbligo informativo di cui al comma 1, al fine di garantire la leggibilità e comprensibilità della lista di medicinali da esporre al pubblico».

36.0.150

CICOLANI

Improcedibile

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale)

1. Al fine di garantire un livello di sicurezza stradale adeguato ed in linea con gli obiettivi fissati dall'Unione europea è istituita l'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale, organismo tecnico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale e contabile.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento organizzativo e funzionale dell'Agenzia.

3. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il Comitato direttivo;
- b) il Comitato di coordinamento;
- c) la Direzione generale.

4. Il Comitato direttivo è composto

- a) il Ministro delle infrastrutture, che lo presiede;
- b) il Ministro dei trasporti; c) il Ministro dell'economia e delle finanze, o un suo sottosegretario delegato;
- d) il Ministro della salute, o un suo sottosegretario delegato;
- e) il Ministro dell'interno, o un suo sottosegretario delegato;
- f) il Ministro dell'università e della ricerca o un suo sottosegretario delegato;
- g) il Ministro della pubblica istruzione o un suo sottosegretario delegato;
- h) il Ministro delle comunicazioni o un suo sottosegretario delegato;
- i) tre rappresentanti della Conferenza unificata Stato-regioni, città ed autonomie locali istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Comitato di coordinamento, composto da tredici membri, è presieduto dal direttore generale dell'Agenzia designato dal Ministero delle infrastrutture, ed è formato da otto rappresentanti tecnici designati dai Ministri di cui al comma 3 e da quattro membri designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni, città ed autonomie locali.

6. La Direzione generale è costituita da:

- a) sei uffici dirigenziali;
- b) una segreteria per i due Comitati nella sede centrale;

c) sezioni periferiche territoriali;

7. Il personale della Direzione generale consta di centocinquanta unità di cui almeno ottanta nelle sezioni periferiche. Esso è fornito per almeno il 75 per cento dai Ministeri di cui al comma 3, nonché dalle regioni e dagli enti locali.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, quantificato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».

ARTICOLO 37 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 37.

Respinto

(Salvezza di atti e provvedimenti)

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117.

EMENDAMENTO

37.500

IL GOVERNO

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Votato e respinto il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 38 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 38.

Approvato*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

IL RELATORE

Approvata

All'emendamento 3.500/1 aggiungere in fine le parole: «per mancanza dei requisiti previsti dal vigente codice».

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca (1214-B)

ORDINE DEL GIORNO

G100

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1214-B, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, valutata l'importanza dell'Istituto italiano di tecnologia (IIT) per la ricerca scientifica nazionale;

ricordato che nella scorsa legislatura la Commissione svolse un ampio dibattito sulle prospettive dell'Istituto in occasione dell'audizione

del commissario unico dell'Istituto, professor Vittorio Grilli, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla ricerca scientifica;

considerato che, in quella sede, si convenne di procedere ad un nuovo confronto, non appena fosse stato approvato definitivamente il Piano quinquennale di impresa che l'Istituto si accingeva allora a definire;

preso atto che nella passata legislatura non vi furono ulteriori occasioni di approfondimento, né alcuna iniziativa in tal senso è stata adottata nella legislatura in corso;

a fronte della scelta di procedere al riordino dell'Istituto,

impegna il Governo, prima del riassetto, a riferire in Commissione in merito sia al raggiungimento degli obiettivi prefissati che alle eventuali difficoltà riscontrate.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Riordino degli enti di ricerca)

1. Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca e di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione degli enti pubblici nazionali di ricerca, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di provvedere al riordino della disciplina relativa agli statuti e agli organi di governo degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei seguenti:

a) riconoscimento agli enti della autonomia statutaria, nel rispetto dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione e in coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, al fine di salvaguardarne l'indipendenza e la libera attività di ricerca, volta all'avanzamento della conoscenza, ferma restando la responsabilità del Governo nell'indicazione della missione e di specifici obiettivi di ricerca per ciascun ente, nell'ambito del Programma nazionale della ricerca (PNR) e degli obiettivi strategici fissati dall'Unione europea;

b) formulazione e deliberazione degli statuti da parte degli organi statutari competenti dei singoli enti interessati e loro successiva emanazione da parte dei medesimi organi, previo controllo di legittimità e di merito del Ministro dell'università e della ricerca, nelle forme previste dall'articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro dell'università e della ricerca esercita il controllo di cui alla presente lettera sentite le Commissioni parlamentari competenti, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della richiesta del relativo parere;

c) formulazione e deliberazione degli statuti, in sede di prima attuazione, da parte dei consigli scientifici di ciascun ente, integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro dell'università e della ricerca. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità;

d) affidamento all'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR) del compito di valutare la qualità dei risultati della ricerca svolta dagli enti, nonché l'efficacia e l'efficienza delle loro attività istituzionali, riferendo periodicamente al Governo con appositi rapporti;

e) attribuzione agli enti delle risorse finanziarie statali sulla base di criteri che tengano conto della valutazione di cui alla lettera d);

f) riordino degli organi statutari, con riduzione del numero dei loro componenti, garantendone altresì l'alto profilo scientifico e le competenze tecnico-organizzative e prevedendo nuove procedure di individuazione dei presidenti e dei componenti di nomina governativa dei consigli di amministrazione, che sono l'organo di governo degli enti, tramite scelte effettuate in rose di candidati proposte da appositi comitati di selezione nominati di volta in volta dal Governo, assicurando negli stessi comitati un'adeguata rappresentanza di esponenti della comunità scientifica nazionale e internazionale e, in particolare, di quanti sono stati eletti dai ricercatori in organismi degli enti, ove esistenti, e comunque escludendone il personale del Ministero dell'università e della ricerca;

g) composizione del consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche in modo da assicurare che la metà dei componenti sia di nomina governativa;

h) adozione di procedure di valutazione comparativa, sulla base del merito scientifico, per l'individuazione dei direttori degli organi di ricerca;

i) adozione di misure organizzative volte a potenziare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori, semplificando le procedure amministrative relative all'attività di ricerca, e valorizzando il ruolo dei consigli scientifici;

l) adozione di misure volte a favorire la dimensione europea e internazionale della ricerca, incentivando la cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi;

m) introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

n) adozione di misure che prevedano norme anti-discriminatorie tra donne e uomini nella composizione di organi statutari.

2. Il Governo è altresì autorizzato, mediante i decreti legislativi di cui al comma 1:

a) a procedere ad accorpamenti o scorpori, anche parziali, con conseguente attribuzione di personalità giuridica, di enti o di loro strutture attive nei settori della fisica della materia, dell'ottica e dell'ingegneria navale;

b) a riordinare l'Istituto italiano di tecnologia.

3. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

4. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Ferme restando le procedure di commissariamento previste dalle norme vigenti, nel caso di modifiche statutarie inerenti alla missione dell'ente e alla sua struttura di governo, ovvero nel caso di comprovata difficoltà di funzionamento o di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, il Governo può procedere al commissariamento degli enti attraverso decreti sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il Governo può comunque procedere al commissariamento. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

6. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, con le medesime procedure di cui ai commi 3 e 4, uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei medesimi decreti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1.

7. Dall'attuazione delle norme di ciascun decreto di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI

1.11

POSSA, ASCIUTTI, MAURO

Respinto

Al comma 1, premettere la lettera c) alla lettera b).

1.1

POSSA, ASCIUTTI, MAURO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «formulazione e deliberazione degli statuti» con le seguenti: «a regime, da realizzarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore degli statuti di prima attuazione, formulazione e deliberazione degli statuti».

1.4

POSSA, ASCIUTTI, MAURO

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «formulazione e deliberazione degli statuti, in sede di prima attuazione,» con le seguenti: «in sede di prima attuazione degli statuti, da realizzarsi entro sei mesi dalla data di emanazione dei decreti legislativi di cui al presente comma, formulazione e deliberazione degli stessi».

1.10

DAVICO

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «da parte dei consigli scientifici di ciascun ente» con le seguenti: «da parte di rappresentanti del settore scientifico e amministrativo, eletti tra i dipendenti di ciascun ente».

1.3

POSSA, ASCIUTTI, MAURO

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «da parte dei consigli scientifici di ciascun ente» con le seguenti: «da parte, per ciascun ente, dei consigli scientifici e dei consigli di amministrazione riuniti in seduta comune a questo scopo,».

1.6

VALDITARA, MARCONI, BUTTIGLIONE, CARRARA

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «consigli scientifici» con le seguenti: «consigli di amministrazione».

1.2

POSSA, ASCIUTTI, MAURO

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.2

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «di alto profilo scientifico» con le seguenti: «di organizzazione di enti di ricerca».

1.5

POSSA, ASCIUTTI, MAURO

Respinto

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «nazionale e internazionale e, in particolare, di quanti sono stati eletti dai ricercatori in organismi degli enti, ove esistenti,» e dopo la parola: «escludendone» inserire le seguenti: «i dipendenti dell'ente interessato e».

1.7

VALDITARA, MARCONI, BUTTIGLIONE, CARRARA

Respinto

Al comma 1, lettera f),sopprimere le parole: «e, in particolare, di quanti sono stati eletti dai ricercatori in organismi degli enti, ove esistenti,».

Conseguentemente, alla fine della lettera aggiungere le seguenti parole: «elezione di una rappresentanza della comunità scientifica interna agli enti nell'ambito dei consigli di amministrazione».

1.8

VALDITARA, MARCONI, BUTTIGLIONE, CARRARA

Respinto

Al comma 1, lettera f),sopprimere le parole: «e, in particolare, di quanti sono stati eletti dai ricercatori in organismi degli enti, ove esistenti,».

ORDINE DEL GIORNO**G1.2 (già em. 1.2)**

ASCIUTTI, POSSA, MAURO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1214-B recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca,

impegna il Governo a prevedere al comma 1, lettera C, che nella scelta degli esperti oltre all'alto profilo scientifico sia tenuto conto anche delle competenze gestionali ed organizzative.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Identico all'articolo 2 approvato dal Senato

(Abrogazioni)

1. I commi 143, 144 e 145 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono abrogati.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007 (1448)

DOCUMENTO

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2006 (Doc. LXXXVII, n. 2)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE N.1448 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

Art. 8.

Stralciato

(Attuazione di obblighi comunitari per il finanziamento all'energia da fonti rinnovabili)

1. Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, con particolare riferimento all'articolo 2 della direttiva medesima, nonché al fine di risolvere le connesse procedure di infrazione in corso, i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati

ed operativi. Resta ferma, ai sensi del comma 1118 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, la potestà di deroga in capo al Ministro dello sviluppo economico che, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, provvede con propri decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, a definire le condizioni e le modalità per l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati e non ancora in esercizio.

PROPOSTA DI STRALCIO

S8.100

IL RELATORE

Approvata

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

8.100

VEGAS, CASOLI, BONFRISCO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

8.101

BATTAGLIA Antonio, MUGNAI, MORSELLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

8.102

RUGGERI, MANINETTI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

8.103

MUGNAI, BATTAGLIA Antonio, MORSELLI

Precluso*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. - 1. Al fine dell'attuazione dei principi e delle direttive europee in campo ambientale ed energetico, continuano ad applicarsi, per gli impianti autorizzati, compresi quelli in costruzione, i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296».

8.200 testo 2/1

BATTAGLIA Antonio, MUGNAI

Precluso

All'emendamento 8.200 (testo 2) al comma 1, dopo le parole: «ai soli impianti» aggiungere la seguente: «autorizzati».

8.200 testo 2/2

POSSA

Precluso

All'emendamento 8.200 (testo 2) sostituire le parole: «realizzati ed operativi» con le seguenti: «, autorizzati ed in via di realizzazione».

8.200 testo 2/3

GRILLO

Precluso

All'emendamento 8.200 (testo 2) dopo le parole: «operativi» inserire le seguenti: «ed autorizzati».

8.200 testo 2/4

GIRFATTI

Precluso

All'emendamento 8.200 (testo 2) dopo le parole: «operativi» inserire le seguenti: «ed autorizzati».

8.200 testo 2/5

BATTAGLIA Antonio, MUGNAI

Precluso

All'emendamento 8.200 (testo 2) al comma 1, dopo le parole: «operativi» aggiungere la seguente: «autorizzati».

8.200 testo 2/6

POSSA

Precluso

All'emendamento 8.200 (testo 2) dopo le parole: «impianti realizzati ed operativi» inserire le seguenti: «e agli impianti non ancora realizzati purché autorizzati alla data del 31 dicembre 2006»; sopprimere il secondo periodo.

8.200 testo 2/7

POLLEDRI, STIFFONI

Precluso

All'emendamento 8.200 (testo 2) dopo le parole: «realizzati ed operativi» aggiungere le seguenti: «nonché allo scopo di attuare, ai fini della sola termovalorizzazione di CDR, l'ampliamento di impianti realizzati ed operativi siti in ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali la percentuale di raccolta differenziata superi il 35 per cento».

8.200 (testo 2)

IL RELATORE

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - 1. Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, con particolare riferimento all'articolo 2 della direttiva medesima, i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n.296 sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi.

2. La procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi di cui al comma 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n.296, in via prioritaria per gli impianti in costruzione, è completata dal Ministro dello sviluppo economico inderogabilmente entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

Allegato B

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Barbato sul disegno di legge n. 1214-B

Egregio Presidente, onorevoli senatori, promuovere la ridefinizione degli enti di ricerca è cosa impellente.

Infatti, l'intento di riordino avviato dai precedenti Governi non è stato sostenuto adeguatamente da atti di indirizzo, sicché la vita degli stessi è stata condizionata da logiche politiche.

Ora – viceversa – è tempo di superare le scelte strumentali e riconoscere il primato al principio di autonomia scientifica.

Adesso l'impegno del Governo è di una ricognizione completa della materia, che sia anche frutto di un'ampia confluenza tra maggioranza ed opposizione su obiettivi condivisi.

E tale è il provvedimento in esame che rappresenta un punto di equilibrio tra diverse esigenze e sensibilità.

Una significativa ristrutturazione, che prevede la dovuta indipendenza degli enti di ricerca, ma in assoluta trasparenza e massimo controllo.

Con questo progetto cioè, si è inteso restituire agli enti la libertà di cui necessitano ed al contempo incrementare la capacità di monitoraggio sugli stessi, con la previsione di un sistema di restrizioni e riferimenti normativi certi, al fine di rendere fattibile e credibile una programmazione pluriennale dei relativi progetti.

Inoltre, tra le novità, l'introduzione della partecipazione della comunità scientifica alla individuazione dei presidenti e dei membri dei Consigli di amministrazione.

Così sarà possibile affidare ad appositi comitati, partecipati dalla comunità scientifica, il compito di individuare dei candidati tra i quali effettuare la scelta degli eletti.

Altrettanto significativo – quanto a trasparenza e correttezza – escludere l'applicabilità della norma suddetta per gli enti con ampio coinvolgimento della comunità scientifica, o prevedere il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i relativi decreti di nomina.

Si tratta di un *input* che darà una prospettiva concreta e spazi adeguati all'irrinunciabile attività di analisi, oltre che essere condizione imprescindibile affinché la priorità della ricerca per lo sviluppo del Paese diventi pratica reale.

Nel nuovo apparato si esalterà il ruolo degli enti e si getteranno le basi di un sistema che incrementi la competitività dell'Italia per costituire un polo organizzato più autonomo e più caratterizzato nei rispettivi compiti.

Un progetto di valore dunque, teso a promuovere l'autonomia degli enti di ricerca, ma anche a sviluppare le attività finalizzate all'impegno produttivo ed a incentivare le conoscenze.

Per questi motivi a nome dei Popolari Udeur esprimo voto favorevole al disegno di legge in esame.

Grazie.

Sen. BARBATO

Dichiarazione di voto del senatore Barbato sul disegno di legge n. 1448

Onorevoli senatori, con l'approvazione del presente disegno di legge il Governo adempie ad un obbligo importante, giacché la legge vigente lo ha individuato come «soggetto responsabile dell'adempimento degli obblighi comunitari».

Infatti, viene affidato allo Stato un potere sostitutivo rispetto alle Regioni in virtù – si dice – della sua «qualità di interlocutore primario dei partner europei».

Il meccanismo di supplenza è aggiuntivo e non comporta alcuna mutazione nella competenza delle Regioni e delle Province autonome nelle materie legislative, riservando allo Stato tutti gli strumenti necessari per rimediare alle violazioni di norme comunitarie. E poiché non esiste una normazione comunitaria in materia di sanzione – data la netta diversità dei sistemi nazionali – si lascia agli Stati membri la facoltà di regolare le conseguenze delle eventuali inosservanze.

Ora, il presente disegno di legge, nella sua qualità di strumento che adegua l'ordinamento interno al diritto comunitario, recepisce le innovazioni di cui alla legge n. 11 del 2005, garantendo un corretto adempimento degli obblighi europei, e conferisce al Governo una delega per l'attuazione di direttive e l'emanazione di decreti sanzionatori. Esso contiene novità importanti in tema di riduzione dei termini per l'esercizio della delega, evitando così ritardi tali da esporre l'Italia a sistematiche procedure di infrazione. Innovativa è anche la previsione dei codici di settore accanto a testi unici, quali strumento di coordinamento tra le direttive e le norme vigenti.

Il testo al nostro esame, inoltre, interviene dettando criteri per regolare diverse tematiche: la delicata questione del «mandato di sequestro europeo» che consente unicità di procedura esecutiva dei provvedimenti di sequestro negli Stati membri; lo smaltimento dei rifiuti tossici e nucleari; ed ancora, alla disciplina della confisca di beni, strumenti e proventi di reato; il recepimento di una decisione quadro ispirata principio del reciproco riconoscimento di sanzioni pecuniarie e decisioni giudiziarie adottate dagli Stati membri.

Vorrei, poi, sottolineare che la conferma dell'Aula della soppressione dell'articolo 7 proposto dal Governo dimostra la chiara volontà, già manifestata in una mozione, sottoscritta da me e da tanti altri colleghi di maggioranza e opposizione, per il mantenimento della legge n. 204 del 2004, rispondendo, peraltro, agli appelli provenienti dalla Coldiretti per la difesa della qualità dei cibi. Tale normativa contiene, infatti, l'obbligo di indicare in etichetta l'origine di tutti gli alimenti a tutela del *made in Italy* e a tutela della nostra salute e di quella dei nostri figli.

Un accenno particolare merita, ancora, la delicata e controversa materia affrontata nell'articolo 8 del provvedimento, relativa al finanziamento dell'energia da fonti rinnovabili legato ai famosi CIP 6, sulla quale l'am-

pio dibattito sviluppatosi ha portato ad una nuova formulazione che tiene conto di alcuni rilievi critici sul testo.

In definitiva, con il nostro voto positivo – a conferma dei pareri espressi da tutte le sedi interpellate - e a conforto del documento connesso (*Doc. LXXXVII, n. 2*), da cui si può evincere il concreto e prezioso contributo dell'Italia nella Comunità Europea, attestiamo il duplice valore del provvedimento in esame che, se da un lato dà disposizioni precise per riportare ciascuna normativa interna a quelle Comunitarie, dall'altro evita all'Italia la rischiosa apertura di contenziosi per infrazioni, da cui deriverebbe il pagamento di rilevantissime sanzioni pecuniarie, per ogni giorno di inadempimento.

Pertanto per noi del Gruppo Popolari-Udeur, è ovvio il voto positivo al disegno di legge odierno.

Sen. BARBATO

Dichiarazione di voto del senatore Procacci sul disegno di legge n. 1448

Le novità principali del disegno di legge comunitaria 2007 possono essere individuate in due fattori essenziali.

Da un lato la previsione, di cui al comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento, che sancisce la coincidenza del termine della delega legislativa con la scadenza del termine di recepimento di ciascuna direttiva.

Si tratta di una innovazione di non poco rilievo, in quanto, non solo come linea di tendenza, ma «*de iure*», stabilisce un principio di adeguamento sostanziale alla normativa comunitaria.

In secondo luogo, al Capo III del disegno di legge, sono previste, per la prima volta nella storia delle leggi comunitarie, disposizioni che danno attuazione, anche mediante il conferimento di delega al Governo, ad una serie di decisioni quadro (4, per l'esattezza), adottate dalle istituzioni di Bruxelles nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

Si tratta del famoso «Terzo pilastro» dell'Unione Europea. In tal modo, il Governo ottempera al mandato stabilito dall'articolo 9 comma 1, lettera *c*) della legge 4 febbraio 2005, n. 13, la cosiddetta «legge Buttiglione», che, in maniera espressa, prescrive, tra i contenuti della legge comunitaria, l'attuazione delle suddette decisioni quadro, che, come noto, vanno a toccare materie molto delicate della cooperazione giudiziaria e che, è utile ricordarlo, sono state adottate all'unanimità a livello comunitario.

Questo disegno di legge va inquadrato, inoltre, nella più generale situazione relativa alle procedure di infrazione che riguardano l'Italia, situazione su cui va ad incidere positivamente l'approvazione del provvedimento, in quanto il recepimento delle direttive in esso contenute consentirà al nostro Paese di migliorare lo «*scoreboard*» che abbiamo con l'Unione Europea e che, negli ultimi tempi, ha registrato un andamento piuttosto confortante.

Secondo dati forniti dal ministro Bonino, infatti, alla fine del mese di maggio, il numero delle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia ammontava a 245 (rispetto alle 275 del maggio 2006), di cui 62 per mancata attuazione di direttive e 183 per violazione del diritto comunitario.

Permane, certamente, il problema, di natura «metodologica», riguardante l'estrema complessità dell'*iter* procedimentale del disegno di legge comunitaria, problema di cui sono consapevoli, del resto, non solo le Camere ma lo stesso Governo.

I tempi tecnici di elaborazione governativa, a cui si deve aggiungere l'arco temporale parlamentare di disamina del provvedimento, renderebbero urgente un ripensamento realistico della tempistica attuale e, conseguentemente, come auspicato dallo stesso Governo, una ridefinizione del

termine di presentazione del disegno di legge entro il 31 marzo di ogni anno, invece del 31 gennaio.

Tale ripensamento dovrebbe interessare anche la natura della Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'UE, il cui esame congiunto con il disegno di legge comunitaria appare sempre di più anacronistico, visto che questa Relazione si concreta in un documento «a consuntivo», che fornisce la fotografia delle cose fatte, nell'anno precedente, dal Governo.

La divaricazione tra legge comunitaria annuale e Relazione annuale si coglie in maniera ancor più macroscopica se si considera, inoltre, che i due atti si riferiscono a fasi completamente diverse del procedimento legislativo comunitario: la legge comunitaria attiene alla cosiddetta «fase discendente», di implementazione in Italia della normativa comunitaria, la Relazione annuale afferisce, invece, alla cosiddetta «fase ascendente», ovvero a quel negoziato permanente che, nei vari settori, viene svolto, a Bruxelles, per «creare» il diritto comunitario.

Appare sempre più fondata, quindi, l'argomentazione, già svolta in passato, secondo cui sarebbe necessario e auspicabile esaminare la Relazione annuale congiuntamente con altri due atti, di primaria rilevanza, riguardanti la «fase ascendente»: il Programma legislativo della Commissione e il Programma della Presidenza di turno dell'Unione.

In tal modo, esaminando insieme l'azione che il proprio Esecutivo ha perseguito in sede comunitaria nell'anno trascorso con gli obiettivi fissati dalle istituzioni europee nel periodo successivo, sarà possibile realizzare una effettiva opera di raffronto, comparazione e controllo da parte del Parlamento e, conseguentemente, rivolgere un indirizzo politico «informato» nei confronti del proprio Governo.

Ma noi approviamo questa legge comunitaria in un clima particolare, quello del dopo Berlino e non possiamo ammettere in questa circostanza qualche riflessione su quanto sta avvenendo nel processo d'integrazione e in quello costituzionale dell'Unione.

Argomento che è oggetto della proposta di risoluzione presentata (per la maggioranza) dai colleghi Dini, Manzella, Zanone che con molto equilibrio contiene da un lato il rammarico per i regressi rispetto al Trattato costituzionale firmato a Roma nell'ottobre del 2004, dall'altro considera positivamente il superamento della situazione di stallo nel processo costituzionale dopo i *referendum* di Francia e Olanda.

Con molto realismo occorre però prendere atto che per la prima volta nella storia dell'Unione Europea si è fatto un passo indietro nel processo di integrazione.

E cito alcune espressioni emblematiche: «...Il consiglio appena conclusosi a Bruxelles ha permesso di fare uscire l'Unione da un pesante stallo istituzionale. Sono però emerse riserve gravi sul ruolo dell'Europa come soggetto politico, meschini ripiegamenti sul passato, visioni riduttive della prospettiva da perseguire... È stato messo in questione il risultato di anni di dibattito e di elaborazione, quale era il Trattato costituzionale del 2004: Paesi come i nostri che lo avevano puntualmente ratificato, e ave-

vano lealmente difeso quel compromesso, hanno dovuto cedere alla pressione di una minoranza».

Queste non sono parole di un qualsiasi commentatore, ma del Capo dello Stato Giorgio Napolitano, in Austria, alla presenza del Presidente di quella Repubblica. E quest'Aula non può non tenerne conto. Occorre prendere atto che la forza propulsiva dello spirito costituente dei Padri fondatori si è in gran parte esaurita e che se non saremo capaci di ripensare una nuova strategia e di trovare una nuova anima all'Europa, come ha affermato la Merkel, saremo condannati a bruciare anni di impegno politico, di sogni e di conquiste, riducendo l'Unione ad una istituzione preposta esclusivamente ad equilibrare, con metodo intergovernativo, i diversi interessi nazionali. Se poi pensiamo che tutto questo avviene mentre vi sono grandi questioni planetarie, dal clima al terrorismo, agli squilibri economici che richiedono con estrema urgenza istituzioni globali riconosciute e capaci di decidere, pena l'impotenza della politica e quindi dell'umanità, allora comprendiamo meglio quanto sia necessario non rassegnarsi e reagire.

In questo rinnovato sguardo sulle urgenze del pianeta l'Europa deve ritrovare le nuove ragioni della sua integrazione e del progressivo coinvolgimento di altri popoli, anche fuori dei confini del vecchio Continente.

Perciò non possiamo più procedere al ritmo del più lento. Persino Tony Blair (prima di andar via) dopo aver vinto la battaglia per indebolire politicamente l'Unione Europea, ebbe comunque a chiedere clausole di *opting out*, che consentano alla Gran Bretagna di sottrarsi alle norme comunitarie in materia di polizia e di giustizia, indirettamente sancendo così il metodo delle diverse velocità. Si può allora pensare che nel tempo le istituzioni comunitarie diventino il minimo comune denominatore allargato anche ad altri Paesi, come quelli dell'ex Unione Sovietica e del Mediterraneo e che all'interno di questo quadro i Paesi che vogliono, possano intensificare la loro integrazione, viaggiando su un doppio binario, nella libertà di tutti, secondo il meccanismo, peraltro previsto dal Trattato, delle cooperazioni rafforzate, che per loro natura sono aperte a quei Paesi che vorranno in seguito aderire.

Cominciamo dal convocare un vertice di Capi di Stato e di governo dell'area euro, nel quale si ribadisca la volontà di avanzare, di promuovere una maggiore integrazione in materia di politica estera, di difesa, di ricerca.

Pensate ad esempio cosa sarebbe un servizio civile europeo!

Del resto l'Europa ha proceduto sempre per strappi. Se avessimo dovuto aspettare tutti, non avremmo ancora l'Euro e alla frontiera tra Francia e Italia presenteremmo ancora il passaporto.

Ho letto negli interventi dei colleghi sia di maggioranza che di minoranza, sia pur con accenti diversi, lo stesso rammarico e la stessa passione per un'Europa che sia più libera dalle pastoie burocratiche, più vicina ai cittadini, più capace di credere in se stessa e nel suo ruolo nel mondo.

Questo mi ha confortato molto. Ritengo infatti questo sentire comune una grande risorsa del nostro Paese e il segno che l'Italia potrà fare molto

per ridare slancio all'Europa, anche in nome di un patto con le generazioni future di cui molto si parla oggi, che non può riguardare solo il tema della previdenza e dell'ambiente ma che attiene a tutto ciò che consentirà ai nostri figli di vivere meglio di noi.

Se infatti siamo consapevoli che le generazioni che verranno avranno più di noi bisogno di Europa, allora questa classe dirigente non può accettare che quanto costruito dai nostri padri non venga consegnato nel miglior modo possibile ai nostri figli.

Queste le ragioni politiche e morali del nostro impegno, di un supplemento di fantasia e di coraggio che il nostro tempo ci chiede.

Nell'esprimere dunque il voto favorevole del gruppo dell'Ulivo alla legge comunitaria e alle risoluzioni sulla relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, sia quella di maggioranza che quella di minoranza, non vogliamo pertanto dire sì a norme da recepire ed a processi legislativi da armonizzare, ma intendiamo testimoniare la ferma volontà di non rassegnarci al declino dell'Europa e di mantenere tenace l'impegno per un rilancio dell'integrazione europea, nella sopraggiunta consapevolezza che essa non riguarda solo gli europei ma è segno di speranza per l'intera umanità.

Sen. PROCACCI

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

| VOTAZIONE | | OGGETTO | RISULTATO | | | | | | ESITO |
|-----------|------|--|-----------|-----|-----|-----|------|------|-------|
| Num. | Tipo | | Pre | Vot | Ast | Fav | Cont | Magg | |
| 1 | NOM. | Disegno di legge n. 1677. Em. 21.902, Stiffoni | 253 | 252 | 000 | 117 | 135 | 127 | RESP. |
| 2 | NOM. | DDL n. 1677. Em. 22.800, il Governo | 248 | 247 | 006 | 240 | 001 | 124 | APPR. |
| 3 | NOM. | DDL n. 1677. Em. 24.0.801, Eufemi | 262 | 260 | 002 | 114 | 144 | 131 | RESP. |
| 4 | NOM. | DDL n. 1677. Em. 28.101, Stiffoni e altri | 244 | 243 | 000 | 111 | 132 | 122 | RESP. |
| 5 | NOM. | Ddl n. 1677. votazione finale | 253 | 252 | 111 | 135 | 006 | 127 | APPR. |
| 6 | NOM. | Disegno di legge n. 1214-B. Em. 1.10, Davico | 205 | 204 | 000 | 054 | 150 | 103 | RESP. |
| 7 | NOM. | DDL n. 1214-B. votazione finale | 225 | 224 | 085 | 138 | 001 | 113 | APPR. |

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0216 del 19-09-2007 Pagina 1

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 7 | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| ADDUCE SALVATORE | C | F | C | C | F | C | F |
| ADRAGNA BENEDETTO | C | F | C | C | F | C | F |
| ALBERTI CASELLATI M. E. | F | A | F | | A | F | A |
| ALBONETTI MARTINO | C | F | C | C | F | C | F |
| ALFONZI DANIELA | C | F | C | C | F | C | F |
| ALLEGRI LAURA | F | F | F | F | A | C | A |
| ALLOCCA SALVATORE | C | F | C | C | F | C | F |
| AMATI SILVANA | C | F | C | C | F | C | F |
| AMATO PIETRO PAOLO | F | F | F | F | A | F | A |
| ANGIUS GAVINO | C | F | C | C | F | C | F |
| ANTONIONE ROBERTO | F | F | F | F | A | F | A |
| ASCIUTTI FRANCO | F | F | F | F | A | F | A |
| AUGELLO ANDREA | | | | | A | C | A |
| AZZOLLINI ANTONIO | F | | F | F | A | F | A |
| BAIO DOSSI EMANUELA | C | F | C | C | F | C | F |
| BALBONI ALBERTO | F | F | F | F | A | C | A |
| BALDASSARRI MARIO | F | F | F | F | A | | A |
| BALDINI MASSIMO | F | F | F | F | A | | A |
| BANTI EGIDIO | C | F | C | C | F | C | F |
| BARBATO TOMMASO | | | C | | F | | F |
| BARBOLINI GIULIANO | C | F | C | C | F | C | F |
| BARELLI PAOLO | F | F | F | F | A | F | A |
| BASSOLI FIORENZA | C | F | C | C | F | C | F |
| BATTAGLIA ANTONIO | F | F | F | F | A | C | A |
| BATTAGLIA GIOVANNI | C | F | C | C | F | C | F |
| BELLINI GIOVANNI | C | F | C | C | F | C | F |
| BENVENUTO GIORGIO | M | M | M | M | M | M | M |
| BERSELLI FILIPPO | F | F | F | F | A | C | A |
| BETTAMIO GIAMPAOLO | F | F | | | A | | |
| BIANCO ENZO | C | F | C | C | F | C | F |
| BIANCONI LAURA | F | F | F | F | | C | A |
| BINETTI PAOLA | M | M | M | M | M | M | M |

Seduta N. 0216 del 19-09-2007 Pagina 2

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 7 | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| BIONDI ALFREDO | F | A | F | F | | | |
| BOBBA LUIGI | C | F | C | C | F | C | F |
| BOCCIA ANTONIO | C | F | C | C | F | C | F |
| BOCCIA MARIA LUISA | C | F | C | C | F | C | F |
| BODINI PAOLO | C | F | C | C | F | C | F |
| BONADONNA SALVATORE | C | F | C | C | F | C | F |
| BONFRISCO ANNA CINZIA | F | F | F | F | A | F | A |
| BORDON WILLER | | | C | | | | |
| BORNACIN GIORGIO | F | F | F | F | A | | A |
| BOSONE DANIELE | C | F | C | C | F | C | F |
| BRISCA MENAPACE LIDIA | C | F | C | C | F | C | F |
| BRUNO FRANCO | C | F | C | C | F | | |
| BRUTTI MASSIMO | C | F | C | | F | C | F |
| BRUTTI PAOLO | C | F | C | C | F | C | F |
| BULGARELLI MAURO | C | F | C | C | F | C | F |
| BUTTI ALESSIO | F | F | F | F | A | C | A |
| BUTTIGLIONE ROCCO | | | | F | A | | A |
| CABRAS ANTONELLO | C | F | C | C | F | C | F |
| CAFORIO GIUSEPPE | C | F | C | C | F | | |
| CALDEROLI ROBERTO | P | P | P | P | | | |
| CALVI GUIDO | | F | C | C | F | | F |
| CAMBER GIULIO | F | F | F | F | | | |
| CANTONI GIANPIERO CARLO | F | F | F | F | A | F | A |
| CAPELLI GIOVANNA | C | F | C | C | F | C | F |
| CAPRILI MILZIADE | C | F | C | C | P | P | P |
| CARLONI ANNA MARIA | C | F | C | C | F | C | F |
| CARRARA VALERIO | F | F | F | | | F | A |
| CARUSO ANTONINO | F | F | F | F | A | C | A |
| CASOLI FRANCESCO | F | F | F | F | A | F | A |
| CASSON FELICE | C | F | C | C | F | C | F |
| CENTARO ROBERTO | F | F | F | | | | |
| CIAMPI CARLO AZEGLIO | M | M | M | M | M | M | M |

Seduta N. 0216 del 19-09-2007 Pagina 3

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 7 | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| CICOLANI ANGELO MARIA | F | F | F | F | A | | |
| COLLI OMBRETTA | F | F | F | F | A | F | A |
| COLLINO GIOVANNI | F | F | F | F | | | |
| COLOMBO FURIO | C | F | C | C | F | C | F |
| COMINCIOLI ROMANO | | | | | | | A |
| CONFALONIERI GIOVANNI | C | | C | C | F | C | F |
| CORONELLA GENNARO | F | F | F | F | A | C | A |
| COSSUTTA ARMANDO | C | F | C | C | F | C | F |
| COSTA ROSARIO GIORGIO | F | F | F | F | A | | A |
| CURSI CESARE | F | F | F | F | A | C | A |
| CURTO EUPREPIO | F | F | F | F | A | | |
| CUSUMANO STEFANO | C | F | C | | | C | |
| CUTRUFO MAURO | | | | | A | | |
| D'ALI' ANTONIO | F | F | A | | A | F | A |
| D'AMBROSIO GERARDO | C | F | C | C | F | C | F |
| D'AMICO NATALE MARIA ALFONSO | | | C | | | | F |
| DANIELI FRANCO | C | F | C | C | F | C | F |
| DAVICO MICHELINO | F | A | F | F | | F | A |
| DE ANGELIS MARCELLO | F | F | F | F | A | | |
| DE GREGORIO SERGIO | F | F | F | F | A | F | |
| DELL'UTRI MARCELLO | F | | | | | | |
| DELOGU MARIANO | | | F | F | A | C | A |
| DEL PENNINO ANTONIO ADOLFO MAR | | | | | A | | A |
| DEL ROIO JOSÉ LUIZ | C | F | C | C | F | C | F |
| DE PETRIS LOREDANA | C | F | C | | F | | F |
| DE POLI ANTONIO | F | | F | F | A | | |
| DE SIMONE ANDREA CARMINE | C | F | C | C | F | C | F |
| DI BARTOLOMEO LUIGI | F | F | F | F | A | | |
| DI LELLO FINUOLI GIUSEPPE | C | F | C | C | F | C | F |
| DI SIENA PIERO | C | F | C | | F | C | F |
| DIVINA SERGIO | F | A | A | F | C | F | A |
| DONATI ANNA | C | F | C | C | F | C | F |

Seduta N. 0216 del 19-09-2007 Pagina 4

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 7 | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| EMPRIN GILARDINI ERMINIA | C | F | C | C | F | C | F |
| ENRIQUES FEDERICO | C | F | C | C | F | C | F |
| EUFEMI MAURIZIO | F | F | F | F | A | | |
| FANTOLA MASSIMO | F | F | F | F | A | | |
| FAZIO BARTOLO | C | F | C | C | F | | |
| FAZZONE CLAUDIO | F | F | F | F | A | C | A |
| FERRANTE FRANCESCO | C | F | C | C | F | C | F |
| FERRARA MARIO FRANCESCO | F | A | F | F | A | F | A |
| FILIPPI MARCO | C | F | C | C | F | | F |
| FINOCCHIARO ANNA | C | F | C | C | F | C | F |
| FISICHELLA DOMENICO | C | F | F | C | F | C | F |
| FLUTTERO ANDREA | F | F | F | F | A | C | A |
| FOLLINI MARCO | C | F | C | C | F | C | F |
| FONTANA CARLO FERRUCCIO ANTONI | C | F | C | C | F | C | F |
| FORMISANO ANIELLO | C | F | C | C | F | | F |
| FORTE MICHELE | F | F | F | F | A | | |
| FRANCO PAOLO | F | F | F | F | A | F | A |
| FRANCO VITTORIA | C | F | C | C | F | C | F |
| FRUSCIO DARIO | F | | F | F | A | | A |
| FUDA PIETRO | C | F | C | C | F | C | F |
| GABANA ALBERTINO | F | F | F | F | A | | |
| GAGGIO GIULIANI ADELAIDE CRIST | C | F | C | C | F | C | F |
| GAGLIARDI RINA | C | F | | | | C | F |
| GALARDI GUIDO | C | F | C | C | F | C | F |
| GALLI DARIO | F | F | F | F | A | | |
| GARRAFFA COSTANTINO | C | F | C | C | F | C | F |
| GASBARRI MARIO | C | F | C | C | F | C | F |
| GENTILE ANTONIO | F | F | F | F | A | F | |
| GHIGO ENZO | F | F | F | F | A | F | A |
| GIAMBRONE FABIO | C | F | C | C | F | C | F |
| GIANNINI FOSCO | C | F | C | | F | C | F |
| GIARETTA PAOLO | C | F | C | C | F | C | F |

Seduta N. 0216 del 19-09-2007 Pagina 5

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 7 | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| GIRFATTI ANTONIO FRANCO | | | F | F | A | F | A |
| GIULIANO PASQUALE | F | F | F | F | A | F | A |
| GRAMAZIO DOMENICO | F | F | F | F | A | C | A |
| GRASSI CLAUDIO | C | F | C | C | F | C | F |
| GRILLO LUIGI | F | F | F | F | A | | |
| IANNUZZI RAFFAELE | F | F | F | F | A | | |
| IOVENE ANTONIO | C | F | C | C | F | C | F |
| IZZO COSIMO | F | F | F | F | A | F | A |
| LADU SALVATORE | C | F | C | C | F | C | F |
| LATORRE NICOLA | C | F | C | C | F | C | F |
| LEGNINI GIOVANNI | C | F | C | C | F | | F |
| LEVI-MONTALCINI RITA | M | M | M | M | M | M | M |
| LIBE' MAURO | F | F | F | F | A | F | |
| LIOTTA SANTO | C | F | C | C | F | C | F |
| LIVI BACCI MASSIMO | C | F | C | C | F | C | F |
| LORUSSO ANTONIO | F | F | F | F | A | F | A |
| LOSURDO STEFANO | | | | F | A | | A |
| LUNARDI PIETRO | F | F | F | F | | | |
| LUSI LUIGI | C | F | C | C | F | C | F |
| MACCANICO ANTONIO | C | F | C | C | F | C | F |
| MAFFIOLI GRAZIANO | F | F | F | F | A | F | |
| MAGISTRELLI MARINA | C | F | C | C | F | C | F |
| MAGNOLFI BEATRICE MARIA | | | C | C | F | C | F |
| MALAN LUCIO | F | A | F | F | A | F | A |
| MALVANO FRANCO | F | F | F | F | A | F | A |
| MANINETTI LUIGI | F | F | R | F | A | F | |
| MANNINO CALOGERO | F | F | F | F | A | | |
| MANTOVANO ALFREDO | F | F | F | F | A | C | A |
| MANZELLA ANDREA | C | F | C | C | F | C | F |
| MARCONI LUCA | F | F | F | | A | F | |
| MARCORA LUCA | C | F | C | C | F | C | F |
| MARINI GIULIO | F | F | F | | A | C | A |

Seduta N. 0216 del 19-09-2007 Pagina 6

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 7 | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA | C | F | C | C | F | C | F |
| MARTINAT UGO | F | F | F | F | A | C | A |
| MARTONE FRANCESCO | C | F | C | C | F | C | F |
| MASSA AUGUSTO | C | F | C | C | F | C | F |
| MASSIDA PIERGIORGIO | F | F | F | F | C | F | A |
| MASTELLA CLEMENTE | M | M | M | M | M | M | M |
| MATTEOLI ALTERO | | | F | | | | A |
| MAURO GIOVANNI | F | F | F | F | A | F | A |
| MAZZARELLO GRAZIANO | C | F | C | C | F | C | F |
| MELE GIORGIO | C | F | C | C | F | C | F |
| MENARDI GIUSEPPE | F | F | F | F | A | C | A |
| MERCATALI VIDMER | C | F | C | C | F | C | F |
| MICHELONI CLAUDIO | C | F | C | C | F | C | F |
| MOLINARI CLAUDIO | C | F | C | C | F | C | F |
| MONACELLI SANDRA | F | F | F | F | A | F | |
| MONGIELLO COLOMBA | C | F | C | C | F | C | F |
| MONTINO ESTERINO | C | F | C | C | F | C | F |
| MORANDO ANTONIO ENRICO | C | F | C | C | F | | F |
| MORGANDO GIANFRANCO | C | F | C | C | F | C | F |
| MORRA CARMELO | F | F | F | F | A | F | A |
| MORSELLI STEFANO | M | M | M | M | M | M | M |
| MUGNAI FRANCO | F | F | F | F | A | C | A |
| NARDINI MARIA CELESTE | C | F | C | C | F | C | F |
| NARO GIUSEPPE | M | M | M | M | M | M | M |
| NEGRI MAGDA | C | F | C | C | F | C | F |
| NESSA PASQUALE | F | C | F | F | A | F | A |
| NIEDDU GIANNI | C | F | C | C | F | C | F |
| NOVI EMIDDIO | F | F | F | F | A | F | A |
| PALERMI MANUELA | C | F | C | C | F | | F |
| PALERMO ANNA MARIA | C | F | C | C | F | C | F |
| PALMA NITTO FRANCESCO | F | F | F | | A | F | A |
| PALUMBO ANIELLO | C | F | C | C | F | C | F |

Seduta N. 0216 del 19-09-2007 Pagina 7

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 7 | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| PAPANIA ANTONINO | C | F | C | C | F | C | F |
| PARAVIA ANTONIO | F | F | F | F | A | C | A |
| PASETTO GIORGIO | C | F | C | | F | | F |
| PASTORE ANDREA | F | F | F | F | A | F | A |
| PECORARO SCANIO MARCO | C | F | C | C | F | C | F |
| PEGORER CARLO | C | F | C | C | F | C | F |
| PELLEGATTA MARIA AGOSTINA | C | F | C | C | F | C | F |
| PERRIN CARLO | C | F | C | C | F | C | F |
| PETERLINI OSKAR | F | F | C | C | A | | |
| PIANETTA ENRICO | F | F | F | F | A | F | A |
| PICCIONI LORENZO | F | F | F | F | A | F | A |
| PICCONE FILIPPO | | | | | A | F | |
| PIGLIONICA DONATO | C | F | C | C | F | C | F |
| PIGNEDOLI LEANA | C | F | C | C | F | C | F |
| PINZGER MANFRED | C | F | C | C | C | C | F |
| PIONATI FRANCESCO | F | F | F | F | A | | |
| PISA SILVANA | C | F | C | C | F | C | F |
| PISANU BEPPE | F | F | F | F | | | |
| PISTORIO GIOVANNI | F | F | F | F | A | | |
| POLI NEDO LORENZO | F | F | F | F | A | | |
| POLITO ANTONIO | | F | C | C | F | C | F |
| POLLASTRI EDOARDO | C | F | C | | F | C | F |
| POLLEDRI MASSIMO | F | F | C | F | A | F | A |
| PONTONE FRANCESCO | F | F | F | F | A | C | A |
| PROCACCI GIOVANNI | C | F | C | C | F | C | F |
| QUAGLIARIELLO GAETANO | F | F | F | F | A | F | A |
| RAME FRANCA | C | F | C | C | F | C | F |
| RAMPONI LUIGI | F | F | | F | A | C | A |
| RANDAZZO ANTONINO | C | F | C | C | F | C | F |
| RANIERI ANDREA | C | F | C | C | F | C | F |
| REBUZZI ANTONELLA | F | F | F | F | A | F | |
| RIA LORENZO EMILIO | C | F | C | C | F | C | F |

Seduta N. 0216 del 19-09-2007 Pagina 8

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 7 | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| RIPAMONTI NATALE | C | F | C | C | | | |
| ROILO GIORGIO | C | F | C | C | F | C | F |
| RONCHI EDO | C | F | C | C | F | | F |
| ROSSA SABINA | C | F | C | C | F | C | F |
| ROSSI FERNANDO | C | | C | C | F | | F |
| ROSSI PAOLO | C | F | C | C | F | C | F |
| RUBINATO SIMONETTA | C | | C | C | F | C | F |
| RUGGERI SALVATORE | F | F | F | F | A | | |
| RUSSO SPENA GIOVANNI | | | C | C | | C | F |
| SACCONI MAURIZIO | F | F | F | F | A | F | A |
| SAIA MAURIZIO | F | F | F | F | A | | |
| SALVI CESARE | C | F | C | C | F | | F |
| SANCIU FEDELE | F | F | F | F | A | F | A |
| SANTINI GIACOMO | F | F | F | F | A | F | A |
| SAPORITO LEARCO | F | F | F | F | | C | A |
| SARO GIUSEPPE FERRUCCIO | F | F | F | F | A | F | A |
| SCALERA GIUSEPPE | C | F | C | C | | | F |
| SCALFARO OSCAR LUIGI | M | M | M | M | M | M | M |
| SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO | F | F | F | F | C | | A |
| SCARPETTI LIDO | C | F | C | C | F | C | F |
| SCOTTI LUIGI | F | F | F | F | A | F | A |
| SELVA GUSTAVO | | | | | | F | A |
| SERAFINI ANNA MARIA | C | F | C | C | F | C | F |
| SINISI GIANNICOLA | C | F | C | C | F | C | F |
| SODANO TOMMASO | C | F | C | | F | | F |
| SOLIANI ALBERTINA | C | F | C | C | F | C | F |
| STANCA LUCIO | | | | | A | | |
| STEFANI STEFANO | F | | F | F | C | | |
| STERPA EGIDIO | F | F | F | | A | F | A |
| STIFFONI PIERGIORGIO | F | F | F | F | A | | |
| STORACE FRANCESCO | F | F | F | F | A | | A |
| STRACQUADANIO GIORGIO CLELIO | M | M | M | M | M | M | M |

Seduta N. 0216 del 19-09-2007 Pagina 9

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 7 | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| STRANO NINO | | | | | A | C | C |
| TADDEI VINCENZO | F | F | F | F | A | F | A |
| TECCE RAFFAELE | C | F | C | C | F | C | F |
| THALER AUSSERHOFER HELGA | | | | | C | C | F |
| TIBALDI DINO | C | F | C | | F | | F |
| TOFANI ORESTE | F | F | F | F | A | C | A |
| TOMASSINI ANTONIO | F | F | F | F | A | | |
| TONINI GIORGIO | | F | F | C | F | C | F |
| TOTARO ACHILLE | F | F | F | F | A | C | A |
| TREMATERRA GINO | F | F | F | F | A | | |
| TREU TIZIANO | C | F | C | C | F | C | F |
| TURANO RENATO GUERINO | C | F | C | C | F | C | F |
| TURCO LIVIA | M | M | M | M | M | M | M |
| TURIGLIATTO FRANCO | | | C | C | F | C | F |
| VALDITARA GIUSEPPE | F | F | F | F | A | C | A |
| VALENTINO GIUSEPPE | F | F | F | F | | | |
| VALPIANA TIZIANA | C | F | C | C | F | C | F |
| VANO OLIMPIA | C | F | C | C | F | C | F |
| VEGAS GIUSEPPE | F | F | F | F | A | F | A |
| VENTUCCI COSIMO | F | F | F | | | | |
| VICECONTE G. WALTER C. | F | F | F | F | A | F | A |
| VIESPOLI PASQUALE | F | F | F | F | A | C | |
| VILLECCO CALIPARI ROSA MARIA | C | F | C | C | F | C | F |
| VILLONE MASSIMO | C | F | C | C | F | | F |
| VITALI WALTER | C | F | C | C | F | C | F |
| VIZZINI CARLO | | | | F | A | | A |
| ZANDA LUIGI | C | F | C | C | F | C | F |
| ZANETTIN PIERANTONIO | | | F | F | | | A |
| ZANOLETTI TOMASO | F | F | C | F | A | | |
| ZANONE VALERIO | C | F | C | C | F | C | F |
| ZAVOLI SERGIO WOLMAR | M | M | M | M | M | M | M |
| ZICCONE GUIDO | F | F | F | F | A | F | A |

Seduta N. 0216 del 19-09-2007 Pagina 10

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 7 | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| ZUCCHERINI STEFANO | C | F | C | C | F | C | F |

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Binetti, Ciampi, Levi Montalcini, Naro, Scalfaro, Stracquadanio e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Benvenuto, per attività della 6^a Commissione permanente; Morselli per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale..

Indagini conoscitive, annunzio

La 13^a Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sulle problematiche relative ai cambiamenti climatici e alle misure di mitigazione e di adattamento da adottare anche con riferimento agli anni successivi al 2012.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, con lettera in data 18 settembre 2007, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 – lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico (n. 161).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 10^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 19 ottobre 2007. Le Commissioni 1^a e 5^a potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il 9 ottobre 2007.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, con lettera in data 18 settembre 2007, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 giugno 2006, n. 77 e dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 18 aprile 2005, n. 62 – lo schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto» (n. 162).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 6^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 29 ottobre 2007. Le Commissioni 1, 2^a, 10^a e 14^a potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il

19 ottobre 2007. L'atto è altresì deferito – per le conseguenze di carattere finanziario – alla 5ª Commissione, che esprimerà il parere entro il medesimo termine del 29 ottobre 2007.

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ALLEGRI, VALDITARA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.*

– Premesso che:

il decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165 («Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»), all'articolo 35, (Reclutamento del personale), comma 1, lettera a), stabilisce che l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

la legge 31 marzo 2005, n. 43, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280», all'articolo 1-*sexies*, comma 1 (Incarichi di presidenza), stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti. I posti vacanti di dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza. I posti vacanti all'inizio del predetto anno scolastico, ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché i vincoli di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, sono riservati in via prioritaria ad un apposito corso-concorso per coloro che abbiano maturato, entro l'anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza;

con la direttiva 2 marzo 2006, n. 25, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è stata emanata la disciplina per l'applicazione dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

in particolare, la citata direttiva, all'articolo 2, stabilisce che gli incarichi di presidenza già conferiti negli anni precedenti sono confermati a domanda e che qualora si verifichi una riduzione dei posti vacanti e disponibili rispetto al numero degli aspiranti alla conferma, i perdenti posto, al fine della conferma dell'incarico, possono essere assegnati a scuola o istituto di altro settore formativo della provincia di appartenenza o, in man-

canza, nell'ordine, a scuola o istituto dello stesso o di altro settore formativo nell'ambito della regione, secondo le modalità previste dall'articolo 3;

la direttiva n. 24 dell'8 marzo 2007 del Ministro della pubblica istruzione, recante disposizioni relative alle procedure di conferma dei suddetti incarichi per l'anno scolastico 2007/2008, all'articolo 2 stabilisce che gli incarichi di presidenza già conferiti negli anni precedenti sono confermati a domanda sui posti residui dopo le nomine in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2007 dei dirigenti scolastici vincitori dei concorsi in atto nonché dei dirigenti scolastici che entreranno in turno di nomina a decorrere dal 1° settembre 2007 ai sensi dei commi 605 e 619 dell'art. 1 della legge del 28 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);

lo stesso articolo specifica, al comma 2, che, qualora si verifichi una riduzione dei posti vacanti e disponibili rispetto al numero degli aspiranti alla conferma, i perdenti posto, al fine della conferma dell'incarico, possono essere assegnati a scuola o istituto di altro settore formativo della provincia di appartenenza o, in mancanza, nell'ordine, a scuola o istituto dello stesso o di altro settore formativo nell'ambito della regione, secondo le modalità previste nel successivo articolo 3, comma 2;

l'istituto dell'incarico di presidenza, nel vuoto creato da anni durante i quali non sono stati espletati concorsi, muove dall'esigenza di coprire comunque i posti vacanti e dal presupposto implicito che a tale scopo siano idonei tutti i docenti;

tale presupposto può essere validato o confutato; il concorso che è strumento principale per l'assunzione nella pubblica amministrazione ha certificato chi è idoneo;

le disposizioni del decreto-legge 7/2005, convertito dalla legge 43/2005, hanno, di fatto, impedito agli aspiranti presidi che nel 2005 avevano iniziato le procedure di concorso e che sono risultati idonei al concorso ordinario per titoli ed esami, di presentare la domanda per accedere all'incarico di dirigenza;

per tale motivazione il decreto-legge necessiterebbe di modifiche per affermare che gli incarichi di presidenza debbano essere conferiti con precedenza a chi è risultato idoneo ad uno dei concorsi espletati (concorso per titoli ed esami e concorso riservato) e, in subordine, per rinnovo dei contratti già conferiti;

tale operazione sarebbe tra l'altro coerente con l'esigenza posta dal decreto-legge menzionato, perché non creerebbe nuovo precariato, dal momento che gli idonei sono comunque destinati nei prossimi anni ad essere assunti in ruolo,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare provvedimenti urgenti volti a fornire concrete soluzioni al problema del conferimento degli incarichi, al fine di scongiurare il rischio che vengano effettuate discutibili ed arbitrarie nomine sui posti disponibili in danno di coloro che hanno superato brillantemente le prove finali.

(4-02680)

STIFFONI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il 12 aprile 1999, al termine di articolate e complesse indagini i Carabinieri della provincia di Treviso, traevano in arresto Possamai Primo, nato a Montebelluna (Treviso) il 20 novembre 1965, noto pregiudicato per reati contro il patrimonio e per violazioni delle leggi sulle armi, unitamente ad altri dieci correi, in esecuzione di altrettante misure di custodia cautelare emesse dal Tribunale di Belluno e successivamente reiterate da quello di Treviso;

costui aveva organizzato e dirigeva una struttura delinquenziale che, più o meno in un anno di attività, aveva commesso circa settanta tra furti e tentati furti a danno di aziende, supermercati ed uffici postali delle province di Treviso, Belluno, Venezia, Vicenza e Rovigo;

tra i reati più gravi addebitati al Possamai ed ai suoi correi vi erano alcune rapine ed il possesso di armi e munizioni rinvenute e sequestrate all'esito delle perquisizioni compiute;

tali operazioni ebbero ampia eco sui quotidiani locali;

successivamente, il 21 febbraio 2000, il Tribunale di Treviso, Sezione Distaccata di Montebelluna, con sentenza di primo grado, riteneva il Possamai responsabile di quasi tutti i reati ascrittigli, condannandolo, con rito abbreviato, alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione, 1.600.00 lire di multa e pena accessoria dell'interdizioni dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Veniva inoltre revocata la sospensione condizionale della pena concessagli con sentenza datata 28 aprile 1998 del Tribunale di Treviso (un anno di reclusione per il reato di detenzione illecita di armi e munizioni da guerra e detenzione di esplosivo);

da ultimo, il 27 febbraio 2007, dopo che nel frattempo costui era stato detenuto in Austria per reati contro il patrimonio compiuti nel Paese estero, a dimostrazione del suo spessore criminale, di nessun ravvedimento e della determinazione a proseguire ed anzi potenziare ed espandere la sua attività delinquenziale, la Corte di appello di Venezia, con sentenza di secondo grado, divenuta irrevocabile il 23 marzo 2007, dichiarava il «non doversi procedere» per intervenuta prescrizione dei reati in ordine alla sentenza di primo grado, che veniva quindi completamente annullata, vanificando l'enorme mole di lavoro compiuto e soprattutto concedendo una forma di impunità al Possamai Primo per tutti i reati per i quali era stato condannato,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda predisporre, nell'ambito della propria specifica competenza, un'ispezione urgente presso gli uffici della Corte d'appello di Venezia, al fine di verificare l'eventuale illegittimità di atti, tale da giustificare la promozione di un'azione disciplinare.

(4-02681)

DIVINA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'art. 35, commi 8 a 10, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (manovra correttiva dell'estate 2006), ha notevolmente ampliato l'area

di esenzione IVA per le operazioni di cessione immobiliare. Infatti per il periodo che va dal 4 luglio 2006 all'11 agosto 2006 sono state obbligatoriamente esentate da IVA tutte le cessioni di fabbricati, sia a destinazione abitativa che strumentali, con l'unica eccezione per le cessioni poste in essere dalle imprese costruttrici o di ristrutturazione;

per effetto di tale disposizione gli acquisti di beni immobili strumentali (ad esempio sedi ed uffici) effettuati da banche o assicurazioni sono stati assoggettati, per il citato periodo, ad imposta di registro del 7%, + 2% di imposte ipotecarie, + 1% di imposte catastali, per un totale del 10%;

prima del 4 luglio 2006 i trasferimenti di immobili strumentali erano assoggettati ad IVA nella misura del 20% e così pure dopo l'11 agosto 2006, obbligatoriamente, sia per banche che per assicurazioni;

in pratica, su questi trasferimenti, per banche e assicurazioni l'imposizione indiretta è stata dimezzata poiché l'IVA, per questi soggetti, rappresenta un costo in quanto, effettuando operazioni attive esenti (e tali sono i finanziamenti e le operazioni di assicurazione) non possono recuperare (portare in detrazione) l'IVA pagata;

la norma, nella formulazione citata, è rimasta in vigore per un limitato periodo di tempo e cioè dal 4 luglio 2006 all'11 agosto 2006, in quanto in sede di conversione è stata sostanzialmente modificata. Tuttavia il provvedimento di conversione ha omesso di dare copertura alle compravendite perfezionate nel periodo in osservazione;

dopo quasi 5 mesi l'art. 1, comma 292, legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), risolve definitivamente la questione delle operazioni poste in essere nel periodo 4 luglio 2006 - 11 agosto 2006, facendo salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle norme, oggetto di mancata conversione, di cui all'articolo 35, comma 8, lettera a), e comma 10 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, concernenti l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta di registro alle cessioni e alle locazioni, anche finanziarie, di immobili,

l'interrogante chiede di sapere:

quanto gravi sul contribuente, in termini di bilancio generale, questa agevolazione concessa a banche e assicurazioni, che si è concretizzata, di fatto, in un dimezzamento (dal 20% al 10%) dell'imposizione indiretta gravante sugli acquisti di immobili strumentali effettuati da questi soggetti;

considerando che gli atti di compravendita sono registrati dai notai, su supporto telematico e quindi dovrebbe essere agevole disporre del volume delle compravendite immobiliari del periodo, quale sia l'ammontare degli acquisti di immobili strumentali effettuati da banche e assicurazioni, registrati nel periodo di vigenza della disposizione in oggetto.

(4-02682)

AMATO. – *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze.* –
Premesso che:

il Ministro della salute ha emanato il 6 ottobre 2006 il decreto attuativo della legge 229/2005 che disciplina l'erogazione dell'indennizzo aggiuntivo a favore dei cittadini danneggiati da vaccinazione obbligatoria;

l'art. 1 della legge 229/2005 prevede che ai cittadini titolari dell'indennizzo previsto dall'art. 2 della legge 210/1992 venga erogato un indennizzo aggiuntivo a carico del Ministero pari a sei volte l'importo predetto, per un importo annuale vitalizio di 45.066,78 euro per la prima categoria d'invalidità;

l'art. 4 della stessa legge prevede la retrodatazione dello stesso indennizzo fino alla copertura del decennio anteriore pari ad un indennizzo aggiuntivo *una tantum* di importo di 450.667,8 euro per ogni beneficiario di prima categoria;

tale importo, secondo l'art. 1 della legge 229/2005, «è corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa»;

solo nel caso in cui il danneggiato è incapace di intendere e di volere «l'indennizzo è corrisposto per intero ai congiunti conviventi»;

il Ministro nel decreto attuativo citato in precedenza (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 10 novembre 2006) all'art. 5, comma 2, ha decretato che «in caso di dichiarazione negativa di assistenza da parte di congiunti, in maniera prevalente e continuativa, l'indennizzo aggiuntivo è interamente corrisposto al soggetto danneggiato»;

considerato che:

l'art. 1 della legge 229/2005 non consente l'erogazione dell'intero indennizzo a chi, capace di intendere e di volere, non abbia bisogno di assistenza prevalente e continuativa da parte di congiunti e conviventi;

la norma regolamentare decretata dal Ministro appare palesemente contraria alla legge 229/2005, tanto che, come risulta dai verbali della Commissione istituita ai sensi dell'art. 2 della legge 229, gli stessi componenti della Commissione avevano espresso parere contrario all'emissione della norma predetta, chiedendo di rinviare la legge al Parlamento per l'emissione di una norma interpretativa;

il Ministro, disattendendo il parere vincolante della Commissione, ha emanato una norma palesemente contraria alla legge 229/2005, incorrendo nel vizio di eccesso di potere e calpestando le prerogative del Parlamento;

peraltro, le norme costituzionali impongono che i regolamenti ministeriali siano sottoposti al parere preventivo del Consiglio di Stato, che, nello specifico, non risulta né richiesto, né ricevuto, né tantomeno citato nella premessa del decreto in questione;

su questo profilo è stato inoltrato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica attualmente in fase di decisione;

valutato che:

l'effetto di questa disposizione consiste nel dato di fatto che alcuni cittadini che avrebbero dovuto ricevere, sotto forma di indennizzo annuale vitalizio, la somma di 22.916,46 euro, ne hanno invece ricevuti 45.832,92 euro, estendendo di fatto il beneficio riservato ai cerebrolesi anche alle persone capaci di intendere e di volere, nonché attive nel lavoro;

è stata operata illegittimamente una parificazione ingiustificata tra situazioni che sono assolutamente incomparabili, recando pertanto un notevole e duraturo danno alle casse dell'erario, stante anche il carattere vitalizio dei benefici erogati, contravvenendo al principio di contenimento della spesa pubblica,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo abbiano concordato un adeguato aumento della copertura finanziaria per garantire il pagamento del doppio indennizzo ai presunti beneficiari;

quanti cittadini abbiano goduto di tale elargizione, che per effetto della norma regolamentare contestata risulta pari al doppio del dovuto;

se non ritengano che tale norma provochi un rilevante danno erariale quantificabile (per l'art. 4 della legge 229/2005) in 225.000 euro per ciascun beneficiario, oltre l'indebito aumento di ogni annualità futura *ex* art. 1 della legge citata;

se possano dire quali siano le ragioni alla base della norma regolamentare contestata art. 5, comma 2, del decreto del Ministro della salute del 6 ottobre 2006;

se non ritengano opportuno revocare la norma regolamentare contestata, rimettendo al Parlamento ogni decisione e consentendogli di operare l'esercizio del potere legislativo del quale è stato usurpato;

se non ritengono invalidato l'intero decreto attuativo del 6 ottobre 2006, stanti la violazione dell'art. 1 della legge 229/2005 e la mancata espressione del parere del Consiglio di Stato sul regolamento pubblicato.

(4-02683)

